

MODELLO 730/2017

Periodo d'imposta
2016

ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE

730



I. INTRODUZIONE	2	III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	13
1. Perché conviene il Modello 730	2	1. Informazioni relative al contribuente	13
2. Modello 730 precompilato	2	2. Familiari a carico	15
3. Modello 730 ordinario (non precompilato)	4	3. Dati del sostituto d'imposta	17
4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione	5	4. Firma della dichiarazione	17
5. Chi può presentare il Modello 730	5	5. Quadro A - Redditi dei terreni	18
6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche	7	6. Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati	20
7. La dichiarazione congiunta	7	7. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati	25
8. Rimborsi, trattenute e pagamenti	7	8. Quadro D - Altri redditi	32
II. ASPETTI GENERALI	8	9. Quadro E - Oneri e spese	39
1. Come è composto il modello	8	10. Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	64
2. Cosa c'è di nuovo	8	11. Quadro G - Crediti d'imposta	71
3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef	9	12. Quadro I - Imposte da compensare	75
4. Informativa sul trattamento dei dati personali	10	13. Quadro K - Comunicazione dell'amministratore di condominio	76
5. Rettifica del Modello 730	11	IV. APPENDICE	78
6. Redditi da dichiarare con il Modello REDDITI Persone fisiche	12	Codici catastali comunali	I-XVII
7. Altre informazioni utili	12		

MODELLO GRATUITO

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

2. Modello 730 precompilato

Per chi viene predisposto

A partire dal 15 aprile, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale;
- gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali);
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Eccedenze, acconti e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24

Come si accede al 730 precompilato

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:

- *online*, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
- *in ufficio*, presentando un documento di identità.

È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o la Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite SPID il "Sistema Pubblico dell'Identità Digitale" per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Ulteriori modalità di accesso alla dichiarazione precompilata sono indicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
- l'esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. L'esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d'uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l'integrazione del modello 730;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.

Quando si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro:

- il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate;
- il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al Caf o al professionista.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Come si presenta

● **Presentazione diretta**

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate deve:

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se, dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo "Rettifica del modello 730".

● **Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato**

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d'imposta per riscontrare eventuali errori.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:

- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al **31 dicembre 2022**, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un **visto di conformità** (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l'infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d'irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio (oppure entro il 23 luglio nei casi previsti dalla legge), il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

3. Modello 730 ordinario (non precompilato)

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI.

Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

A chi si presenta

Il mod. 730 ordinario può essere presentato al **sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Quando e come si presenta

Il 730 ordinario si presenta entro il 7 luglio e con le stesse modalità sopra descritte per il 730 precompilato.

Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello REDDITI – oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell'anno 2016 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l'abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l'Imu per il 2016). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi.

La dichiarazione **deve comunque essere presentata** se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

La dichiarazione **deve essere presentata** anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d'imposta il contributo di solidarietà.

La dichiarazione **può essere presentata**, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2016.

5. Chi può presentare il modello 730

Possano utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2017 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2017;
 - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2017 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2016 al mese di giugno dell'anno 2017;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2017 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche **in mancanza di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio.

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto". Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Possano utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i **contribuenti che nel 2016 hanno percepito**:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone **incapaci**, compresi i **minori**, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle entrate.

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	
Redditi esenti. Esempi: <i>rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: <i>interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: <i>interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	
(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.	

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(**))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	7.750	<i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.750 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. <i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli</i>	7.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: <i>compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale</i>	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28	
(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.		
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.		

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)	-
detrazioni per carichi di famiglia	-
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	-
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2017 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2016 hanno percepito:
 - redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
 - redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
 - redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
 - redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
 - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
 - redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- nel 2016 e/o nel 2017 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”);
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
- utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

7. La dichiarazione congiunta

Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla retribuzione di competenza del **mese di luglio**, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i **pensionati** queste operazioni sono effettuate a partire dal **mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

A **novembre** viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il **30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto:

- se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito**, il Caf o il professionista:
 - trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
 - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;
- Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento *on line* oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un **credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.

II. ASPETTI GENERALI

1. Come è composto il modello

A) MODELLO 730 BASE

- Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.
- **Firma della dichiarazione**
- **Quadro A (redditi dei terreni)**
Redditi che derivano dal possesso dei terreni.
- **Quadro B (redditi dei fabbricati)**
Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.
- **Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)**
Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale. Dati relativi al bonus Irpef e al contributo di solidarietà.
- **Quadro D (altri redditi)**
Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).
- **Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)**
Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
- **Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)**
Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
- **Quadro G (crediti d'imposta)**
Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art bonus e per negoziazione e arbitrato.
- **Quadro I (Imposte da compensare)**
Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2017 per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2017 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.
- **Quadro K (Comunicazione dell'amministratore di condominio)**
Beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

B) MODELLO 730-1

Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta.

2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2017 sono le seguenti:

- **Premi di risultato** – da quest'anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d'importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite (quadro C - rigo C4);
- **Regime speciale per i lavoratori impatriati** – per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese;
- **Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave** – a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l'importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 per cento;
- **Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave** – a decorrere dall'anno d'imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza;
- **School bonus** – per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- **Credito d'imposta per videosorveglianza** – è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
- **Detrazione spese arredo immobili giovani coppie** – alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale;

- **Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale** – è riconosciuta la detrazione del 19 per cento dell'importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
- **Detrazione IVA pagata nel 2016 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B** – a chi nel 2016 ha acquistato un'abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata nel 2016;
- **Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto** – è riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
- **Otto per mille all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)** – a decorrere dal periodo d'imposta 2016 è possibile destinare l'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);
- **Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale** – da quest'anno è possibile indicare l'importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo.



In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità;
- il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 4 della parte "I - Introduzione", possono scegliere di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2017 o al modello REDDITI Persone fisiche 2017 e seguendo le relative istruzioni.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef:

- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi);
- all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del D.lgs. 4/12/1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, pre-

- visti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D. lgs. 4/12/1997, n.460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
 - c) finanziamento della ricerca sanitaria;
 - d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);
 - e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
 - f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);
- La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.
- Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti politici

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L'elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella "Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef" nella penultima pagina delle istruzioni.

4. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate **esclusivamente** per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati **solo nei casi previsti dalle** disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.

Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (sostituti d'imposta, centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003), può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

5. Rettifica del modello 730

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un mod. 730 "rettificativo".

Modello 730 integrativo

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2017, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2017 può essere presentato entro il 30 settembre 2017 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2017 relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore) oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l'importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica com-

portano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2017.

Il modello REDDITI Persone fisiche 2017 può essere presentato:

- entro il 30 settembre 2017 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

6. Redditi da dichiarare con il modello REDDITI Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2017 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2017** se hanno percepito nel 2016:
 - redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
 - redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2016.

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2017, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro;
 - **il quadro RT del mod. REDDITI Persone fisiche 2017**, se nel 2016 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
- Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2016 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
- Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2016 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);
- **il modulo RW del mod. REDDITI Persone fisiche 2017**, se nel 2016 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del mod. REDDITI Persone fisiche 2017, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso mod. REDDITI 2017.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il mod. REDDITI Persone fisiche 2017.

7. Altre informazioni utili

Imu, Imi e Imis

La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'Imi e all'Imis.

Certificazione Unica 2017

Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

Se è stata rilasciata una Certificazione Unica 2016 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2017, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 28 febbraio 2017, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo <http://uif.banccaditalia.it>, sezione Cambi, Cambi fiscali.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del Modello base compilato.

Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di quattro interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N.". Infine, nella casella "N. modelli compilati" posta alla fine della quarta facciata va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR).

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell'amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del mod. REDDITI Persone fisiche 2017 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso mod. REDDITI Persone fisiche 2017 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello REDDITI) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

III – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Informazioni relative al contribuente

La casella "Dichiarante" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "Dichiarazione congiunta", mentre il coniuge deve barrare solo la casella "Coniuge dichiarante".

Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella **“Rappresentante o tutore”** e indicare il proprio codice fiscale nella casella **“Codice fiscale del rappresentante o tutore”**. In tal caso, la casella **“Dichiarante”** non deve essere barrata.

Nella casella **“Codice fiscale”** deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

La casella **“Soggetto fiscalmente a carico di altri”** deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a **2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo **“Familiari a carico”**).

La casella **“730 integrativo”** deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo **“Rettifica del modello 730”**) indicando:

- il codice **‘1’** se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice **‘2’** se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro **“Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio”**;
- il codice **‘3’** se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro **“Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio”** sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (vedi nella Parte I il paragrafo **“Chi può presentare il Mod. 730”**), va indicata la lettera **“A”** nella casella **“730 senza sostituto”**.

Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella **“Situazioni particolari”**. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

La casella **“Quadro K”** deve essere barrata se il contribuente è obbligato:

- ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;
- a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di recupero del patrimonio edilizio.

Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo **“Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente”**.

Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2016 alla data in cui presenta la dichiarazione.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella **“Dichiarazione presentata per la prima volta”**.

L'indicazione del **numero di telefono, di cellulare** e dell'indirizzo di **posta elettronica** consente di ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.

Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

Se la residenza non è stata variata, oppure la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, va compilato solo il rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2016”. Se, invece, la residenza è stata variata trasferendola in un Comune diverso va compilato anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2017.

Gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righe relativi al domicilio fiscale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2016: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2015 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2015 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2016 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Si ricorda che non possono utilizzare il mod. 730 i contribuenti che nel 2016 e/o nel 2017 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti").

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2016 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2016 indicare il nuovo domicilio.

Se il Comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 e se tale Comune ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei Comuni esitanti, occorre compilare la casella "**Fusione comuni**" indicando l'apposito codice identificativo del territorio riportato nella tabella denominata "Elenco comuni istituiti per fusione nel corso del 2016 e che hanno adottato aliquote dell'addizionale comunale differenziate" presente in Appendice. Nella casella va indicato il "Codice identificativo territorio" riportato nella tabella.

La casella 'Casi particolari addizionale regionale' va barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il paragrafo "Chi può presentare il mod. 730").

Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo mod. 730:

- barrare la casella "**Dichiarante**";
- barrare la casella:
 - '**Tutelato**' nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
 - '**Minore**' nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "**Rappresentante o tutore**";
- compilare soltanto i riquadri "**Dati anagrafici**" e "**Residenza anagrafica**" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

2. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2016 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2016 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.**

Nel limite di reddito di **2.840,51 euro** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);

- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2016 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le **detrazioni per carichi di famiglia** variano in base al reddito, quindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la "tabella 3" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico).

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel **rigo 1** indicare i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la **casella 'C'**.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il **codice fiscale** del coniuge.

Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2016. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2016, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2016, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

Come compilare i rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5

Nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la **casella 'F1'** se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la **casella 'F'** per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1").

Colonna 2: barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, **tranne di quelli in affidamento preadottivo**, e degli altri familiari a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all'estero.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo **status** di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2016). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2016, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2016 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare '5'.

Colonna 6 (minore di 3 anni): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2015, nella casella indicare '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2016, indicare '5'.

Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

■ **per ogni figlio a carico:**

- ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero;
- ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
- la lettera ‘C’ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se questa detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;

■ **per ogni altro familiare a carico:**

- ‘100’ se l’onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Casella “Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli”: è riconosciuta un’ulteriore detrazione di **1.200,00 euro**, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.

In generale, la detrazione per “famiglie numerose” deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l’altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2). La detrazione per “famiglie numerose” non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l’ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”: indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righe da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’, ‘F1’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

3. Dati del sostituto d’imposta

Il contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d’imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnata dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Le informazioni sono presenti nella sezione dalla Certificazione Unica riservata ai “Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta”. **Nella casella “codice sede” va riportato il codice indicato nel punto 11 della Certificazione Unica – Sezione Dati Anagrafici se la stessa casella risulta compilata.**

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

La casella “**Mod. 730 dipendenti senza sostituto**” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- nel 2016 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
- presenta il mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato.

In questo caso non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.

Per ulteriori informazioni vedi nella Parte I il paragrafo “*Chi può presentare il Mod. 730*”.

4. Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istruzioni fornite nella parte II, nel paragrafo “Modelli aggiuntivi”;
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l’eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all’Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

5. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:

- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano **produttive di reddito agrario** (art. 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente quadro A.

Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del mod. 730 va presentato il **modello REDDITI Persone fisiche 2017**, compilandolo secondo le relative istruzioni.

Terreni esenti Imu

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall'Imu risulta dovuta l'Irpef. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Irpef che l'Imu. Per effetto dell'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2016 l'esenzione Imu è applicata utilizzando i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Alla circolare è allegato un elenco dei Comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli ora sono esenti dall'IMU. Alcuni dei Comuni ivi indicati sono stati oggetto di un processo riorganizzativo che ha portato alla loro fusione, anche per incorporazione.

In caso di fusione di:

- **due comuni totalmente esenti**, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- **un comune esente con uno non esente** in quanto non incluso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- **un comune esente con uno parzialmente esente**, godono dell'esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- **due comuni parzialmente esenti**, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.

Sono altresì esenti dall'Imu, per l'anno 2016:

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir. Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo "Rivalutazione dei redditi dei terreni".

In caso di **conduzione associata**, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:

- '1' proprietario del terreno non concesso in affitto;
- '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- '5' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
- '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- '10' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. L'importo va indicato nella colonna 1. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

Colonna 4: indicare il **periodo di possesso** del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la **percentuale di possesso** espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

- '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;
- '3' terreno in conduzione associata;
- '4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
- '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2016 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.

Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo "Terreni esenti Imu". In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righi (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.

Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.

6. QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Abitazione principale

Per l'anno 2016, in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2016 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso"). In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

Fabbricati non locati

In generale, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8), i quali vanno comunque indicati nel quadro B.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (codici '3', '4', '8', '11', '12', '14' e '16' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8).

Sono previste le seguenti eccezioni:

- per alcune categorie di immobili può essere prevista l'esenzione totale dall'IMU. Ad esempio, i comuni possono disporre l'esenzione per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 1;

- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca

Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito "**cedolare secca**" sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al **locatore** titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto **immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze **locati per finalità abitative**.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La **base imponibile** della cedolare secca è costituita dal **canone di locazione annuo** stabilito dalle parti, al quale si applica un'**aliquota del 21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

Dal 2014 è prevista un'**aliquota agevolata del 10%** per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso, nella sezione II del quadro B, va barrata la casella di colonna 9 "Stato di emergenza".

L'**opzione** per il regime della cedolare secca si esprime **in sede di registrazione del contratto** e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all'Agenzia delle entrate la relativa opzione.

L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella **sezione I del quadro B** vanno indicati i **dati dell'immobile** concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "**Cedolare secca**", mentre nella **sezione II del quadro B** devono essere indicati gli **estremi di registrazione del contratto** di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "Contratti non sup. 30 gg.").

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Se nella dichiarazione dei redditi il canone di locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D.

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B7) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11-B13) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

SEZIONE I – Redditi dei fabbricati

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B7). Se nel corso del 2016 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più rigi, uno per ogni situazione, barrando la casella "Continuazione" di colonna 8.

In questa sezione devono essere indicati:

- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
 - i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).
- Se i rigi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Righi da B1 a B7

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Rendita catastale): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17.

Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l'utilizzo dell'immobile:

'1' immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che li risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.

Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che li risiedono;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

'2' immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione** oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice '10'). Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;

'3' immobile **locato in regime di libero mercato** o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone (**equo canone**). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'5' **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;

- '8' ■ immobile situato in un **comune ad alta densità abitativa** concesso in locazione a canone "concordato" (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30 per cento) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento. In entrambi i casi va compilata la sezione II del quadro B;
- immobile, dato in **locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca**, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo **stato di emergenza** a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In questo caso va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento. Inoltre deve essere compilata la sezione II del quadro B, avendo cura di barrare la casella "Stato di emergenza";
- '9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
 - pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
 - immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
 - immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
- '10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- '11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;
- '12' se:
- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" è situato in uno dei **comuni ad alta densità abitativa**.
In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l'applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.
Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
In entrambi i casi va compilata la sezione II del quadro B.
 - l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei **comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza** (vedi istruzioni al codice '8').
In questo caso oltre alla casella di colonna 11 "Cedolare secca" barrata deve essere compilata la sezione II del quadro B, avendo cura di barrare la casella "Stato di emergenza". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
- '14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;
- '15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
- '16' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;
- '17' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.
- Colonna 3 (Periodo di possesso):** indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
- Colonna 4 (Percentuale di possesso):** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).
- Colonna 5 (Codice canone):** da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.
Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":
- '1' **95%** del canone nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**;
 - '2' **75%** del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di **Venezia** centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
 - '3' **100%** del canone nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca**;
 - '4' **65%** del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di **interesse storico o artistico**, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.



Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

Se il **canone di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze** (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: 450

Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 50

Canone di locazione totale: 10.000

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione: } \frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza: } \frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$$

Colonna 7 (Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:

- '1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). Questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '4' se l'immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
- '5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'elenco 'Codici catastali comunali' posto in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 10%. Se è stata barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati relativi ai contratti di locazione".

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- '1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2016, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- '2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2016, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute l'Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- '3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righe, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righe in cui sono riportati i dati del fabbricato.

SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nei seguenti casi:

- **opzione per l'applicazione della cedolare secca** (è barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca");
- **riduzione del 30 per cento del reddito**, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:
 - il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "concordato" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B7);
 - l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righe da B1 a B7)

Righe da B11 a B13

Colonna 1 (N. rigo Sezione I): indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righe della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.

Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.

Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione) vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie), indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;

'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI)

'3A' e '3B' codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di **contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.

Colonna 9 (Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.

Colonna 10 (Stato di emergenza): barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone "concordato", con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B7).

7. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2016.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2017 rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2017, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2016 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2017 entro il 31 marzo 2017. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2017.

Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l'ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale.



Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.



Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I:** redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- **Sezione II:** altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- **Sezione III:** ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione IV:** addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione V:** bonus Irpef;
- **Sezione VI:** reddito al netto del contributo su trattamenti pensionistici, contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2017 l'importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1 o 2, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.

Si tratta in particolare di:

- redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici dei comuni di Campione d'Italia;
- indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirlle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- assegni corrisposti:
 - dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
 - dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
 - dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
 - dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;

- dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella "Casi particolari".

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- '1' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori dipendenti** che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori;
- '2' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei sette anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento.
- '4' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i **lavoratori impatriati** che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento;

Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici "1", "2" e "4" è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2017, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento.

- '5' se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti;

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

- '1' redditi di **pensione**;
- '2' redditi di **lavoro dipendente** o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);
- '3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2017 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497) nonché le ritenute dell'Irpef (punto 498) e dell'addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

- nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
- nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute Irpef;
- nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2017 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica.

In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a **9.296,22 euro**, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da C1 a C3);

'4' redditi di **lavoro dipendente prestato**, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero **in zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;

'5' redditi di **lavoro dipendente**, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici dei comuni di Campione d'Italia;

'6' redditi di **pensione**, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici dei comuni di Campione d'Italia.

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera e redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, riportare il codice '1' contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1, riportare il codice '2' contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2.

Colonna 3 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato)**, nel **punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato)** o nel **punto 3 (pensione)** della Certificazione Unica 2017. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.

In particolare:

– se è compilato il **punto 455** della Certificazione Unica 2017, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 455

– se è compilato il **punto 456** della Certificazione Unica 2017, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 456

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 (redditi di lavoro dipendente prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, riportare l'intero ammontare di tali redditi, comprensivo della quota esente. In particolare:

– se è compilato il **punto 457** della Certificazione Unica 2017, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 457;

– se è compilato il **punto 458** della Certificazione Unica 2017, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 458.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 (redditi di pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel **punto 459**.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro.

In presenza di una Certificazione Unica 2017 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti rigi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2017.

In presenza di una Certificazione Unica 2017 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti rigi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2017.

In questo caso, In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2017 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2017.

In presenza di una Certificazione Unica 2017 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti rigi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2017. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2017 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2017.

Rigo C4 – Somme per premi di risultato

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2015 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 50.000 euro.

A partire dall'anno d'imposta 2016, infatti, è stato reintrodotta un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali d'importo complessivamente non superiore a:

- 2.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 577 della Certificazione Unica 2017);
- fino a 2.500 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 577 della Certificazione Unica 2017).

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

- sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 10 per cento;
- o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 578 "Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva" della Certificazione Unica 2017 e i punti 574 e/o 580 "Imposta sostitutiva" o 575 e/o 581 "Imposta sostitutiva sospesa"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 576 e/o 582).

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

- 1) il contribuente **ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica** tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 2.000 euro (fino a 2.500 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). Nell'eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite fino a 2.500 euro può essere applicato solo se l'importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573 e 576 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 578, 579 e 582 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 577) è di ammontare superiore ai 2.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 2.000 euro. Al fine di consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.
- 2) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2017, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 582 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell'anno 2015 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 50.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

- a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 572, 574, 578 e 580 della Certificazione Unica 2017 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;
- b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 576 e/o 582 della Certificazione Unica 2017 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2015 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 2.000 o 2.500 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.

L'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2017 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 576. Se nella Certificazione Unica 2017 risultano compilati anche i punti da 577 a 582 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.



In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente. Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella Certificazione Unica sono compilati i punti da 577 a 582.

Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel punto 571 (o 577) della Certificazione Unica 2017.

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice 1** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 2.000 euro;
- il **codice 2** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 2.500 euro poiché l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 576 (o 582) del modello di Certificazione Unica 2017.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 572 (o 578) del modello di Certificazione Unica 2017.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 574 (o 580) del modello di Certificazione Unica 2017.

Colonna 5 (Benefit): indicare l'importo risultante dal punto 573 (o 579) del modello di Certificazione Unica 2017.

Colonne 6 (Tassazione ordinaria) e 7 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 6 e 7 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.



In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul primo modulo compilato.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

- **colonna 6:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2017 è compilato il punto 576 e/o 582 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
- **colonna 7:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2017 è compilato il punto 572 e/o 578 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

- **colonna 6:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2017 è compilato il punto 572 e/o 578 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
- **colonna 7:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2017 è compilato il punto 576 e/o 582 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Rigo C5 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2017, riportare il numero dei giorni indicato nel **punto 6 della Certificazione Unica 2017**;
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato la Certificazione Unica 2017 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.



Per il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel **punto 7 della Certificazione Unica 2017**;
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l'importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:

- a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall'ex-coniuge (c.d. "contributo casa"). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno o il "contributo casa" si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;
- b) assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;

- f) rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.
 Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- g) compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR)
- Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8

Colonna 2: riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 4** (altri redditi assimilati) o nel **punto 5** (assegni periodici corrisposti al coniuge) **della Certificazione Unica 2017**. In quest'ultimo caso va anche barrata la casella di **Colonna 1** "Assegno del coniuge".

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9: indicare il totale delle **ritenute Irpef** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 21 della Certificazione Unica 2017**.

Rigo C10: indicare il totale dell'**addizionale regionale all'Irpef** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 22 della Certificazione Unica 2017**. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di **acconto 2016 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II.
 L'importo è indicato nel **punto 26 della Certificazione Unica 2017**.

Rigo C12: indicare le ritenute del **saldo 2016 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II.
 L'importo è indicato nel **punto 27 della Certificazione Unica 2017**.

Rigo C13: indicare le ritenute di **acconto 2017 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
 L'importo è indicato nel **punto 29 della Certificazione Unica 2017**.

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della **sospensione delle ritenute** Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di **eventi eccezionali** devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Bonus IRPEF

È riconosciuto un credito, denominato "bonus Irpef", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

L'importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di gennaio 2016.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.000 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione. Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014.



Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4 o 5 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Rigo C14 - Bonus Irpef

Colonna 1: (Codice bonus)

Riportare il codice indicato nel **punto 391 della Certificazione Unica 2017**.

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice 1** se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (punto 392 della Certificazione Unica 2017);

- il **codice 2** se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella colonna 1 deve riportare il codice 2.

Colonna 2 (Bonus erogato)

Riportare l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 392 della Certificazione Unica 2017**.

In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel **punto 393 della Certificazione Unica**.

Colonna 3 (Tipologia esenzione)

Riportare il codice indicato nel punto 466 della Certificazione Unica.

Colonna 4 (Parte reddito esente)

Riportare l'importo indicato nel punto 467 della Certificazione Unica.

Colonna 5 (Quota TFR)

Riportare l'importo indicato nel punto 478 della Certificazione Unica.

Presenza di più Certificazioni

- 1) In presenza di **più modelli di Certificazione Unica non conguagliati**:
 - nella **colonna 1** va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;
 - nella **colonna 2** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati; Se nei modelli di Certificazione Unica sono indicati codici diversi nel punto 466, per la compilazione delle colonne 3 e 4, è necessario compilare distinti rigi per ciascun codice;
 - nella **colonna 5** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 478 dei modelli di Certificazione Unica.
- 2) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle colonne da 1 a 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 391, 392, 466, 467 e 478).
Nelle colonne 3, 4 e 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio.
- 3) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne da 1 a 5 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

SEZIONE VI - Altri dati

Rigo C15 – Contributo di solidarietà

Colonna 1 (Reddito al netto del contributo "pensioni")

Riportare l'importo indicato nel **punto 453 della Certificazione Unica 2017**, relativo all'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS, al netto del contributo "pensioni" già trattenuto (articolo 1, commi 486 e 487, legge 27 dicembre 2013 n.147).

Colonna 2 (Contributo di solidarietà trattenuto)

Riportare l'importo indicato nel **punto 451 della Certificazione Unica 2017**, relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta.

A carico dei **contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro** lordi annui è previsto un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte di reddito che supera il predetto importo (art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011). Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Il contributo di solidarietà non è dovuto sui trattamenti pensionistici già assoggettati al contributo "pensioni" (rigo C15, colonna 1).

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del contributo di solidarietà dovuto tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

8. QUADRO D - Altri redditi

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Righi da D3 a D5

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionali) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla "Causale" presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2017 – Lavoro autonomo.

**TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2017 – LAVORO AUTONOMO
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2017**

“CAUSALE” INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di coin-teressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla presta-zione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di bre-vetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di bre-vetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non profes-sionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

I righe D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2016, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.

Devono essere dichiarati in questi righe i redditi derivanti da partecipazioni di natura qualificata o derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emit-tenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono, invece, essere dichiarati in questi righe i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Concorrono invece integralmente alla formazione del reddito complessivo gli utili e di altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.

I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2017, se hanno per-cepito nel 2016 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla nor-mativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.



In Appendice, alla voce “Utili e proventi equiparati prodotti all'estero” sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

Rigo D1 – Utili ed altri proventi equiparati

Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- '2' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147);
- '3' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2017;
- '4' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
- '5' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- '6' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR);
- '7' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- '8' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Colonna 2 (redditi)

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 1 o 4 o 7**, riportare il **40 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2016, desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 30, 32 e 34;

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 5 o 6 o 8**, riportare il **49,72 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2016, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33;

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 2 o 3**, riportare il **100 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2016, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 28, 30, 32 e 34.

Nella **colonna 4 (ritenute)** riportare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, indicato nel punto 38 della certificazione degli utili.

Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D2 - Atri redditi di capitale

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2016, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- '2' in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- '3' in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- '4' in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;

'5' in caso di:

- altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
- ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
- altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
- proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- interessi di mora;
- interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

'6' in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;

'7' in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1 lett. f), del TUIR, se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003);

'8' in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 13 maggio n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2016 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

Nella **colonna 2 (redditi)** riportare l'importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righe D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

'1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività. Questi proventi sono contraddistinti dalla lettera "B" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2017 – Lavoro autonomo;

'2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Questi compensi sono contraddistinti dalla lettera "E" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2017 – Lavoro autonomo;

'3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "C" o "D" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2017 – Lavoro autonomo.

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare l'importo del reddito percepito nel 2016 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento. Se il contribuente ha un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del 15 per cento.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2017 (fascicolo 2).

Rigo D4 - Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

'1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;

'2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante.

Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;

- '3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
- '4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- '5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);
- '6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "L" o "L1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2017 – Lavoro autonomo. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;
- '7' – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera "N" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2017 – Lavoro autonomo;
- per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
- Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente **7.500,00 euro**. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";
- '8' per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- '9' per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2016.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all'estero:

- per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 1 di questo rigo D4):
 - se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
 - se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2016 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 1 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di **7.500,00 euro**;

Nella **colonna 3 (spese)** indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dal codice "V1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2017 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali, ad esempio ad un agente o rappresentante di commercio o ad un mediatore o procuratore d'affari;
- '2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M" o "M2" od "O" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2017 – Lavoro autonomo;



Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

- '3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482). Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M1" od "O1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2017 – Lavoro autonomo;
- '4' per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM, Sez. XV, del mod. REDDITI Persone fisiche 2017). Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto di tali redditi al netto delle relative spese, esclusivamente per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2017 (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2016.

Nella **colonna 3 (spese)** riportare le spese inerenti la produzione dei redditi.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Rigo D6 - Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel **rigo D6** devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2016 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all'erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare:

- il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato;
- il **codice 3**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2017;
- il **codice 4**, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);

- il **codice 5**, per gli altri redditi di capitale;
- il **codice 6**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 7**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2016 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 9**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 10**, per gli altri redditi percepiti nel 2016, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il **codice 11**, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 12**, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art 167, comma 5 del TUIR.

Nella **colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria)** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella **colonna 3 (anno)** indicare l'anno di apertura della successione.

Colonna 4 (reddito)

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 1 o 4**, riportare il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 11 o 12**, riportare il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2016 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 2 o 3**, riportare il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 5**, riportare le somme relative ad altri redditi di capitale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 6**, riportare l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 7, 8 o 9**, riportare l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 10**, riportare la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.

Nella **colonna 5 (reddito totale del deceduto)** indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella **colonna 6 (quota imposta sulle successioni)** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella **colonna 7 (ritenute)** indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Rigo D7 - Imposte ed oneri rimborsati nel 2016 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

- '1' compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;
- '2' indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
- '3' somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2016 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
- '4' somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2016, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;
- '5' somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per le quali si è fruito della detrazione;
- '6' plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- '7' plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce "Indennità di esproprio";

'8' redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

Nella **colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria)** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. L'opzione non è consentita se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1;

Nella **colonna 3 (anno)** indicare:

- l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito, se in colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
- l'anno d'imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
- l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in colonna 1 è stato indicato il codice 5;

Nella **colonna 4 (reddito)** indicare l'importo del reddito percepito.

Le somme di cui al **codice 3 o 4** vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se in colonna 1 è stato indicato il **codice 5** va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2010 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2016 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 5 \text{ (numero di rate detratte nel 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)}}{10} = 2.500 \text{ euro}$$

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il **codice 6 o 7** indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze".

Nella **colonna 7 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in colonna 4.

9. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2016 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 "Familiari a carico"). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Il quadro E è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I - (rigi da E1 a E10):** spese per le quali spetta la **detrazione d'imposta del 19 per cento** (per esempio spese sanitarie) o **del 26 per cento**;
- **Sezione II - (rigi da E21 a E33):** spese e oneri per i quali spetta la **deduzione** dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- **Sezione III A - (rigi da E41 a E43):** spese per le quali spetta la **detrazione d'imposta del 36 per cento, 50 per cento o 65 per cento** per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**;
Sezione III B - (rigi da E51 a E53): dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
Sezione III C - (rigi da E57 a E59): **detrazione d'imposta del 50 per cento** per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B;
- **Sezione IV - (rigi da E61 a E62):** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico;
- **Sezione V - (rigi da E71 a E73):** dati per fruire delle **detrazioni d'imposta per canoni di locazione**;
- **Sezione VI - (rigi da E81 a E83):** dati per fruire di **altre detrazioni d'imposta** (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 o del 26 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento o del 26 per cento.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito. Quest'ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso le spese indicate nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 della Certificazione Unica devono essere comunque riportate nei rigi da E1 a E10.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	da E8 a E10
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	29	Spese veterinarie	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	33	Spese per asili nido	"
14	Spese funebri	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	99	Altre spese detraibili	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"			

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
41	Erogazioni liberali a favore delle Onlus	da E8 a E10	42	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.



Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei **righi E1, E2 ed E3** superano complessivamente i **15.493,71** euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 - Spese sanitarie

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

In Appendice, alla voce "Spese sanitarie", è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all'estero.

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1.

Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo.

Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.

Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.

Per queste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti: indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del mod. REDDITI Persone fisiche 2017 di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici. Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore). Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità". L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità: indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di **18.075,99 euro**, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2013, nel 2014 o nel 2015 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni , 2013, 2014 o 2015);
- il numero della rata che si utilizza per il 2016 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Se vengono compilati due rigi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida: indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2013 e/o 2014 e/o 2015 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più rigi E6 utilizzando distinti modelli.

Nella **colonna 1** indicare il numero della rata di cui si intende fruire.

Nella **colonna 2** indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

- per le spese sostenute nel 2015 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2016, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2012 e/o nel 2013 e/o nel 2014 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2016.

Se, invece, è stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei rigi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6.

Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei rigi da E8 a E10

In questi rigi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2016 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Il rigo E7 e il codice 8 nei rigi da E8 a E10 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con i codici onere 7 e 8.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 4.000,00 euro**.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi in Appendice la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo"), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Righi da E8 a E10 - Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 37 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26 per cento.

Per indicare più di cinque codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.



L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento" e "Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Indicare:

- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 19 per cento** sono i seguenti:

'8' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili. L'importo non può essere superiore a 2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).

Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E10 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice);

'9' per gli **interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.**

La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro.**

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 9;

- '10'** per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale**. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**. La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale. L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 10.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

- '11'** per gli **interessi relativi a prestiti o mutui agrari**. La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati. L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 11;
- '12'** per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 564 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.



Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

- '13'** per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.
- '14'** per le **spese funebri** sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a **1.550,00 euro**. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14.
- '15'** per le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini). La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 "Familiari a carico"). Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un **importo massimo di 2.100 euro**, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

'16' per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi.

La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2016 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a **210,00 euro**.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 16.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

'17' per i **compensi**, comunque denominati, **pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **1.000 euro**.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17.

'18' per le **spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **2.633 euro**.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18.

'20' per le **erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari**, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '41' nei righe da E8 a E10.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 20.

'21' per le **erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche**. L'importo da indicare non può essere superiore a **1.500,00 euro**.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 21.

'22' per le **erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso**. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a **1.291,14 euro**.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 22.

'23' per le **erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale**. L'importo di tale erogazione non può essere superiore a **2.065,83 euro**.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 23.



Le erogazioni indicate con i codici 21, 22 e 23 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

'24' per le **erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia"**. Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 24.

'25' per le **spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico**. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 25.



Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

'26' per le **erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche**. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 26.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'27' per le **erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo**. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 27.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'28' per le **erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale**. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 28.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art- bonus", da indicare nel rigo G9.

'29' per le **spese veterinarie** sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29.

'30' per le **spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato**. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 30. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30.

'31' per le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 31.

'32' per i **contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico**. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 32.

'33' per le **spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido**, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.

La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.

Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.

L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33.

'35' per le **erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato**.

La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni

liberali. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 35.

'36' per i **premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni**. La detrazione riguarda:

- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

L'importo non deve complessivamente superare **530,00 euro** e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.

'38' per **premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave** come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

L'importo per i premi, non deve complessivamente superare **750,00 euro** al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo **deve** comprendere anche i premi **relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni** indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno definite le modalità di fruizione di tale agevolazione.

'39' per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

L'importo non deve complessivamente superare **1.291,14 euro**, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.

'99' per le **altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento**.

L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 99.

I codici, da indicare nei righi da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 26 per cento** sono i seguenti:

'41' per le **erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E10.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice '23') erogate nel 2016 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 41.

'42' per le **erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici** iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 42.

Rigo E14 - Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.

Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2016 indicare il numero 1.

Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2016. L'importo dei canoni di leasing non può superare:

- il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva **meno di 35 anni**;
- il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un **età uguale o superiore a 35 anni**.

Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2016 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:

- il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva **meno di 35 anni**;
- il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un **età uguale o superiore a 35 anni**.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.



In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. L'ammontare totale di questi oneri è indicato nel punto 431 della Certificazione Unica. Nei punti da 432 a 437 della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 431 della Certificazione Unica, vedi le istruzioni dei righi da E27 a E31.

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali

Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano tra queste spese anche:

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è deducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Colonna 2: indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. "contributo casa") corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

L'importo massimo deducibile è di **1.549,37 euro**.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;

- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto;
- Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di **1.032,91 euro**, può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- figli, compresi quelli adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi quelli adottivi);
- generi e nuore;
- suoceri e suocere;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- nonni e nonne.



Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili: indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei rigi precedenti.

Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;

Colonna 2: indicare l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi rigi sono:

'6' per i **contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** per un importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**.

Con questo codice possono essere indicati esclusivamente i contributi versati ai **fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** (art. 10, comma 1, lettera e-ter del Tuir). Per tali contributi la deduzione spetta **anche** se la spesa è stata sostenuta **per le persone fiscalmente a carico** (v. paragrafo "Familiari a carico" del capitolo "Guida alla compilazione della dichiarazione") per la parte non dedotta da queste ultime.

Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorre anche l'importo indicato con il codice '13' e anche quello riportato nel punto 441 della Certificazione Unica 2016, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo. L'importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica concorre per l'intero ammontare alla verifica del limite di **3.615,20 euro**, anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente a carico del lavoratore.

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 7, 8 e 9

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

'7' per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 8 (v. le istruzioni del punto successivo). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

'8' per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181) e D.P.C.M. 4 febbraio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2015) e D.P.C.M. 12 ottobre 2016 (G.U. 16 novembre 2016, n. 268).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 26 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righe da E8 a E10, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale (righe da E8 a E10, codice 23); pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

'9' per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

'12' per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.

Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

- trust
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

'13' per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro. Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorre anche l'importo indicato con il codice '6';**

'21' per gli altri oneri deducibili.

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2016 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42);

- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri");

Righi da E27 a E31 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.



Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2017.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un **importo non superiore a 5.164,57 euro**. Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria: indicare, entro il limite di **5.164,57 euro**, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati devono compilare il rigo E31.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 412 e punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- **colonna 2:** riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
 - contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 413 e punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
 - somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione: i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di **5.164,57 euro**. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2017 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2017.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2017;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2017, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario: per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2017 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2017.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2017;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2017.

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico: indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 421 della Certificazione Unica 2017, indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 422 della Certificazione Unica 2017;
- nella **colonna 2**, l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 423 della Certificazione Unica 2017.

Rigo E31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici: il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l'importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2017 è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2017.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2017;
- **colonna 2:** riportare l'importo indicato nel punto 414 della Certificazione Unica;
- **colonna 3:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2017.

Rigo E32 - Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo.

L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.

Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce "Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione".

Colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.

Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro.

Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l'importo degli interessi passivi pagati nell'anno e dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.

Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli, secondo le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi". L'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro.

Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Colonna 1 (Somme restituite nell'anno): indicare l'ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo delle somme restituite nel 2016 al soggetto erogatore;

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2015. In tal caso indicare l'ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2016 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 9, del modello Unico Persone fisiche 2016.

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36, 50 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2016 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).

Condizioni per fruire della detrazione

- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
 - causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
 - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
 - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righe da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
 - dati catastali identificativi dell'immobile;
 - estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
 - altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Possono usufruire della detrazione anche gli **acquirenti di box o posti auto pertinenziali** già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.

Per gli acquisti effettuati nel 2016, non si ha diritto alla detrazione per l'importo dell'IVA relativa alle spese di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali e per il quale il contribuente si sia avvalso della nuova agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59).



Per gli adempimenti relativi agli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, e per altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50 per cento** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2016;
- **36 per cento** per le spese sostenute:
 - a) dal 2007 al 2011;
 - b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La **spesa** su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di**:

- **48.000 euro** per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012;
- **96.000 euro** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del **65 per cento**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righi da E41 a E43.

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
- l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

Per gli acquisti effettuati nel 2016, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Righi da E41 a E43: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi".

Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2007 al 2016).

Colonna 2 (2012 - antisismico: dal 2013 al 2016): compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

- spese sostenute nel 2012;
- spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche nel 2013, 2014, 2015 o nel 2016.

Indicare uno dei seguenti codici:

'2' spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);

'3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).

'4' spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%).

Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

- *Lavori su parti comuni condominiali*

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K della propria dichiarazione dei redditi.

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la sezione III-B.

Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

In tal caso, il contribuente esibirà al CAF o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir

Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.

Comunicazione al Centro Operativo di Pescara

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati

Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4 (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:

'1' nel caso in cui le **spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni**. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;

'4' nel caso di spese sostenute per l'**acquisto o assegnazione di immobili** che fanno parte di edifici **ristrutturati**. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione): indicare il codice:

'4' se il contribuente nell'anno 2016 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate.

Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2016. Per le spese sostenute nel 2016 va indicato il numero '1'.

Colonna 9 (Importo spesa): indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice '1' in colonna 4), se le spese sostenute nel 2016 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. Per gli acquisti o le assegnazioni di immobili facenti parte di edifici ristrutturati e per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, effettuati nel 2016, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

Colonna 10 (N. d'ordine immobile): per le spese sostenute nel 2016 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.

Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.

Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.

Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

Esempi di compilazione

Esempio 1 Immobile A: intervento effettuato nel 2012

Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro

Immobile B: intervento effettuato nel 2015

Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro

Spese sostenute: 4.000 euro

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50% o 65%)										
	ANNO	2012 (2013-2016 antisismico)	CODICE FISCALE			Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2012	2						5	6.000 ,00	1
E42	2012	3						5	7.000 ,00	1
E43	2015							2	4.000 ,00	2
SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE										
	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE		T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA		SUBALTERNO
E51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1		H 5 0 1	U	A	3 3		3 4 5 /		2
E52	2		F 2 0 5	U		6 0		6 7 8 /		1

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2015: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2016, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.
L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Esempio 3 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2014: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2015, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2016, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, **l'importo da indicare in colonna 9 è di 56.000,00 euro**, dato dalla seguente operazione:
96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2014 e 2015).

SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2016. Per le spese sostenute nel 2011, nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Se i righe disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Righe E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio o del condomino che ha effettuato il bonifico se si tratta del così detto "condominio minimo" per cui non è stato richiesto il codice fiscale. Non devono essere compilate le successive colonne dei righe E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio, ove nominato, nel quadro K (o AC se utilizza il mod. REDDITI 2017) della propria dichiarazione dei redditi.

Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 4 (Terreni/Urban): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento): se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righe E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo E53).

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righe E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

Le colonne da 3 a 6 vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;

'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);

'3A' e '3B' codici di serie in uso in passato presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottnumero): indicare il numero e l'eventuale sottnumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 8 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 9 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 10 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III C - Spese per l'arredo degli immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B (detrazione d'imposta del 50 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento, in particolare:

- le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati;
- le spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie;
- l'importo dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

■ Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una **detrazione del 50 per cento** in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per gli interventi eseguiti nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 ed è ripartita in **10 rate** annuali di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l'apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.



La detrazione "arredo immobili ristrutturati" non è cumulabile con il bonus "per l'arredo degli immobili giovani coppie" (rigo E58) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Colonna 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata;

Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro.

Ad esempio, se nel 2013 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare '4' nella colonna 1 "Numero rata" e 10.000 nella colonna 2 "Spesa arredo immobile".

In presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

Rigo E58 (Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie)

Per il 2016 alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. **La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici.**



La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati" (rigo E57) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Per fruire dell'agevolazione è necessario:

- essere una coppia che risulti coniugata nell'anno 2016;
- oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016. Tale condizione deve essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- almeno uno dei due componenti la coppia deve avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016 (tale requisito si intende rispettato dai contribuenti che compiono il trentacinquesimo anno d'età nel corso del 2016 a prescindere dal giorno o dal mese in cui ciò accade);
- avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L'acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi effettua l'acquisto non abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
- l'unità immobiliare deve essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

L'acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti sopra elencati sempreché essi si verifichino nel corso del 2016 e l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2016 è stato chiarito che per consentire la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare acquistata deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull'ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se il pagamento avviene con bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n.7/E del 31 marzo 2016.

Colonna 1 (Meno di 35 anni): barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio;

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero di rata che per l'anno 2016 sarà pari a 1.

Colonna 3 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 16.000 euro.

Ad esempio, se nel 2016, un nucleo familiare in cui il coniuge o il convivente di fatto ha 34 anni, ha sostenuto spese per l'arredo dell'abitazione principale pari a 20.000 euro, barrare la casella di colonna 1, indicare '1' nella colonna 2 "Numero rata" e 16.000 nella colonna 3 "Spesa arredo immobile".

Rigo E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata nel 2016. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016).

All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, paragrafo 10 e alla circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, paragrafo 7.1.

Colonna 1 (Numero rata): indicare il numero di rata che per l'anno 2016 sarà pari a 1.

Colonna 2 (Importo IVA pagata): indicare l'importo dell'IVA pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2016 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

La **detrazione d'imposta**, che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale, è pari al:

- **55 per cento**, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- **65 per cento**, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2016 la detrazione è ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da otto a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

Le **tipologie di interventi** previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.

Si ricorda che la detrazione del 55 o del 65 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio, né, dal 1° gennaio 2009, con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti sempre per i medesimi interventi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (vedi risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il **pagamento** delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 o del 65 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. Inoltre, l'asseverazione può essere:
 - sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
 - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.
 Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;
- l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.

Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "colloquio" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".



Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo non è più necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre 2013.

Righi da E61 a E62

Colonna 1 (Tipo intervento): indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare:

- '1' **Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.** Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;
- '2' **Interventi sull'involucro degli edifici esistenti.** Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010;
- '3' **Installazione di pannelli solari.** Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- '4' **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.** Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- '5' **Acquisto e posa in opera di schermature solari.** Sono gli interventi per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purché siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015);

'6' Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Sono gli interventi per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015).

'7' Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto. Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.

Indicare uno dei seguenti codici:

'1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);

'2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);

Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:

'1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2008 e il 2015 e ancora in corso nel 2016;

'2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2016 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2016;

'3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);

Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2009 al 2016 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato o intendono rideterminare il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione e nella colonna 6 il numero di rate (10) in cui è possibile rideterminare la detrazione.

Colonna 6 (Rateazione): indicare il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione e, precisamente:

- '10' se la spesa è stata sostenuta dal 2011 al 2016;
- fra '8' e '10' se la spesa è stata sostenuta nel 2008 (numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione). Se è stata compilata la colonna 5 ("rideterminazione rate"), in questa colonna indicare '10' (numero rate in cui è possibile rideterminare);

Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2016.

Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2014, 2 per le spese del 2015 e 1 per le spese del 2016;

Colonna 8 (Importo spesa): indicare l'ammontare della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese indicate con il codice "7", dovranno essere indicate entro i seguenti limiti:

- per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (**codice "1"**):
 - **181.818,18 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - **153.846,15 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 100.000 euro;
- per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (**codice "2"**) e l'installazione di pannelli solari (**codice "3"**):
 - **109.090,90 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - **92.307,69 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (**codice "4"**):
 - **54.545,45 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - **46.153,84 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro;
- per l'acquisto e posa in opera di schermature solari (**codice "5"**):
 - **92.307,69 euro** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 60.000 euro;
- acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (**codice "6"**):
 - **46.153,84 euro** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro.

SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi riportati in Appendice nella tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione".

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

- '1' **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.** Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
- '2' **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.** Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).
- '3' **Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale.** Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2014 la detrazione può essere fruita anche per il 2015 e il 2016.
- '4' **Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.** Questo codice va indicato dai contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9, adibiti ad abitazione principale.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2014, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di **516,46 euro**. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Rigo E82 - Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di **1.200 euro** annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Rigo E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;
- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.

10. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:

- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;

- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2016, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati (es. ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi).

SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2016

Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2016, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.



Dichiarazione congiunta: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef e alla propria cedolare secca.

Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2017 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2016)

Se nell'anno 2016 è stato presentato il modello 730/2016, riportare l'importo indicato nel punto 121 (321 per il coniuge) della Certificazione Unica 2017 (acconto trattenuto con il modello 730/2016).

Se nell'anno 2016 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Unico 2016, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2016.

Casi particolari

- Se nell'anno 2016 è stato presentato un modello 730/2016 senza sostituto:
 - riportare l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016, se l'importo indicato nel rigo 234 è pari a zero o, se maggiore di zero, se è stato versato per intero con il modello di pagamento F24;
 - riportare l'importo del rigo 94 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016 diminuito dell'importo non versato con il modello di pagamento F24, se con il codice tributo 4033 e l'anno 2016 è stato versato un importo inferiore a quanto indicato nel rigo 234 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016 o se tale importo non è stato versato.

Esempio:

importo del rigo 94 del 730-3/2016 = 100

importo del rigo 234 del 730-3/2016 = 70

importo versato con il modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2016 = 60

importo non versato con il modello F24 = (rigo 234 – importo indicato nel modello F24) = 70 – 60 = 10

importo da indicare nella colonna 1 = 100 – 10 = 90

Se risulta compilato anche il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016, il minor versamento va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 94 e 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016.

riportare l'importo del rigo 94 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016 aumentato dell'importo versato in più con il modello F24, se con il codice tributo 4033 e l'anno 2016 è stato versato un importo maggiore a quanto indicato nel rigo 234.

Esempio:

importo del rigo 94 del 730-3/2016: 100

importo del rigo 234 del 730-3/2016: 70

importo versato con il modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2016: 90

importo versato in più con il modello F24 = (importo indicato nel modello F24 – rigo 234) = 90 – 70 = 20

importo da indicare nella colonna 1 = 100 + 20 = 120

Se risulta compilato anche il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016, il maggior versamento va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 94 e 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016.

- Se il rimborso risultante dal modello 730/2016 invece che dal sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate, riportare l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016.

Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2016)

Se nell'anno 2016 è stato presentato il modello 730/2016 riportare l'importo indicato nel punto 122 (322 per il coniuge) della Certificazione Unica 2017 (acconto trattenuto con il modello 730/2016).

Se il rimborso risultante dal modello 730/2016 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2016 è stato presentato un modello 730/2016 senza sostituto o è stato presentato un modello Unico 2016, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2016 (versamento di acconto eseguito autonomamente);

Colonna 3 (Acconto addizionale comunale 2016)

Se nell'anno 2016 è stato presentato il modello 730/2016 riportare l'importo indicato nel punto 124 (324 per il coniuge) della Certificazione Unica 2017 (acconto trattenuto con il modello 730/2016).

Se nell'anno 2016 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Unico 2016, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2016.

Casi particolari

- Se nell'anno 2016 è stato presentato un modello 730/2016 senza sostituto:
 - riportare l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016, se l'importo indicato nel rigo 236 (243 per il coniuge con domicilio diverso dal dichiarante) è pari a zero o, se maggiore di zero, è stato versato per intero con il modello di pagamento F24;
 - riportare l'importo del rigo 97 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016 diminuito dell'importo non versato con il modello di pagamento F24, se con il codice tributo 3843 e l'anno 2016 è stato versato un importo inferiore a quanto indicato nel rigo 236 (243 per il coniuge con domicilio diverso dal dichiarante) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016 o se tale importo non è stato versato.

Esempio:

importo del rigo 97 del 730-3/2016 = 100

importo del rigo 236 del 730-3/2016 = 70

importo versato con il modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2016 = 60

importo non versato con il modello F24 = (rigo 236 – importo indicato nel modello F24) = 70 – 60 = 10

importo da indicare nella colonna 3 = 100 – 10 = 90

Se risulta compilato anche il rigo 236 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016, il minor versamento va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016.

riportare l'importo del rigo 97 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016 aumentato dell'importo versato in più con il modello F24, se con il codice tributo 3843 e l'anno 2016 è stato versato un importo maggiore a quanto indicato nel rigo 236 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016.

Esempio:

importo del rigo 97 del 730-3/2016: 100

importo del rigo 236 del 730-3/2016: 70

importo versato con il modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2016: 90

importo versato in più con il modello F24 = (importo indicato nel modello F24 – rigo 236) = 90 – 70 = 20

importo da indicare nella colonna 3 = 100 + 20 = 120

Se risulta compilato anche il rigo 244 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016, il maggior versamento va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016.

- Se il rimborso risultante dal modello 730/2016 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016.

Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2016)

Se nell'anno 2016 è stato presentato il modello 730/2016 riportare l'importo indicato nel punto 126 (326 per il coniuge) della Certificazione Unica 2017 (acconto trattenuto con il modello 730/2016).

Se nell'anno 2016 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Unico 2016, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2016.

Casi particolari

- Se nell'anno 2016 è stato presentato un modello 730/2016 senza sostituto:
 - riportare l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016, se l'importo indicato nel rigo 239 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016 è pari a zero o, se maggiore di zero, è stato versato per intero con il modello di pagamento F24;
 - non indicare alcun importo se l'importo indicato nel rigo 239 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016 non è stato versato;
 - riportare l'importo del rigo 100 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016 diminuito dell'importo non versato con il modello di pagamento F24 se con il codice tributo 1840 e l'anno 2016 è stato versato un importo inferiore a quanto indicato nel rigo 239 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016 o se tale importo non è stato versato.

Esempio:

importo del rigo 100 del 730-3/2016 = 100

importo del rigo 239 del 730-3/2016 = 70

importo versato con il modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2016 = 60

importo non versato con il modello F24 = (rigo 239 – importo indicato nel modello F24) = 70 – 60 = 10

importo da indicare nella colonna 5 = 100 – 10 = 90

Se risulta compilato anche il rigo 244 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016, il minor versamento va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016.

riportare l'importo del rigo 100 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016 aumentato dell'importo versato in più con il modello F24 se con il codice tributo 1841 e l'anno 2016 è stato versato un importo maggiore a quanto indicato nel rigo 234 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016.

Esempio:

importo del rigo 100 del 730-3/2016: 100

importo del rigo 239 del 730-3/2016: 70

importo versato con il modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2016: 90

importo versato in più con il modello F24 = (importo indicato nel modello F24 – rigo 234) = 90 – 70 = 20

importo da indicare nella colonna 5 = 100 + 20 = 120

Se risulta compilato anche il rigo 239 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016, il maggior versamento va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016.

- Se il rimborso risultante dal modello 730/2016 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2016.

Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2016)

Se nell'anno 2016 è stato presentato il modello 730/2016 riportare l'importo indicato nel punto 127 (327 per il coniuge) della Certificazione Unica 2017 (acconto trattenuto con il modello 730/2016).

Se il rimborso risultante dal modello 730/2016 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2016 è stato presentato un modello 730/2016 senza sostituto o è stato presentato un modello Unico 2016, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2016.

Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite.

Colonna 1: indicare il codice che identifica il tipo di ritenuta subita:

- il codice 1 per quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail;
- il codice 2 per quelle relative ai contributi erogati dall'Unire agli allevatori come incentivi all'allevamento e altro.

Colonne 2, 3 e 4: indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2017.

Se gli importi da indicare nelle colonne 2, 3 e 4 sono relativi a più tipologie di ritenute occorre compilare più righe F2 riportando in ognuno di essi il codice specifico per ogni tipologia di ritenuta e l'importo delle relative ritenute

Colonna 5: indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;

Colonna 6: indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta che risulta nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;

Colonna 7: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nel punto 498 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righe da C1 a C3 per il codice 3.

Colonna 8: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L'informazione si trova nel punto 499 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righe da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

Rigo F3 - Eccedenze che risultano dalla precedente dichiarazione

Colonna 1: riportare l'eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2015, indicato nella colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2016 o nel punto 64 della Certificazione Unica 2017 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto), oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l'anno 2015.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2016 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, va riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2016 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 1 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2016.

Inoltre, nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Riportare nella colonna 1 del rigo F3 anche l'importo indicato nella colonna 4 del rigo RX6 del modello UNICO 2016, relativo all'eccedenza del contributo di solidarietà per il quale non è stato richiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Colonna 2: indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24. In questa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.

Colonna 3: indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2016), riportato nella colonna 4 del rigo RX18 del Mod. UNICO 2016.

Colonna 4: indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 5: riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2014, indicato nella colonna 4 del rigo RX4 del Mod. UNICO 2016 o nel punto 94 della Certificazione Unica 2017 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2016 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2016.

Inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 6: indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 7: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio 2015. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 8: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2015, indicata nella colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2016 o nel punto 74 della Certificazione Unica 2017 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il mod. 730/2016 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 2 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2016.

Inoltre, nella colonna 3 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 9: indicare l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

Colonna 10: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2016. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".

Colonna 11: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2015, indicata nella colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2016 o nel punto 84 della Certificazione Unica 2017 (credito addizionale comunale non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2016 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2016.

Inoltre, nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 12: indicare l'eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

Rigo F4 - Eccedenze che risultano da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo

Il rigo è compilato dai soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

L'eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.

Ad esempio, il rigo può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso del 2016 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2012 utilizzando il modello UNICO 2013. L'eccedenza di credito, risultante da tale dichiarazione, non chiesta a rimborso, va indicata nel modello 730/2017 o nel modello REDDITI Persone fisiche 2017.

Tale eccedenza concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.



L'eventuale eccedenza a credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2016 per l'anno d'imposta 2015 va indicata nel rigo F3.



Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 8 e 9 va indicato solo l'importo corrispondente al maggior credito o al minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa ultrannuale.

Colonna 1: indicare l'anno d'imposta (2011, 2012, 2013 o 2014) per cui nel corso del 2016 è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore.

Colonna 2: riportare l'eventuale **eccedenza a credito Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2016 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 3: riportare l'eventuale **eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2016 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 4: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di cedolare secca** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2016 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 5: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio 2015. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 6: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di addizionale regionale all'Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2016 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 7: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2016. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".

Colonna 8: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di addizionale comunale all'Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2016 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 9: riportare l'eventuale **eccedenza a credito d'imposta sostitutiva alla produttività** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2016 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Colonna 1: indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive.

Colonna 2: indicare le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti dai punti 30 e 131 della Certificazione Unica 2017 (punto 331 per gli acconti Irpef sospesi del coniuge).

Colonna 3: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante dal punto 31 della Certificazione Unica 2017.

Colonna 4: indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti 33 e 34 della Certificazione Unica 2017 (punto 332 per l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef sospeso del coniuge).

Colonna 5: indicare l'imposta sostitutiva per premi di risultato sospesa, risultante dal punto 575 della Certificazione Unica 2017.

Colonna 6: indicare l'acconto della cedolare secca sospesa, risultante dal punto 133 della Certificazione Unica 2017 (punto 333 per il coniuge).

Colonna 7: indicare il contributo di solidarietà sospeso, risultante dal punto 452 della Certificazione Unica 2017.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2017 e rateazione del saldo 2016

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l'anno 2017. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2016 deve compilare la colonna 7.

Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef per il 2017.

Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2017 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).

Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale per il 2017.

Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2017 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).

Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2017.

Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2017 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).

Colonna 7: indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:

- per il 2016: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per il 2017: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, contributo di solidarietà.

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile. Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 7 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Mod. REDDITI Persone fisiche 2017).

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei **comuni che hanno stabilito**, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2016 e per l'acconto relativo al 2017, **una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione** (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.

Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" ("fiscaltà locale, addizionale comunale all'IRPEF").

Con la compilazione del rigo F7 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

Rigo F7: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2016. Nella **colonna 2** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

Rigo F8: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2017. Nella **colonna 2** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

SEZIONE VII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2017 integrativo e che hanno indicato il codice "1" nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Rigo F9 - Crediti rimborsati

Colonna 1: indicare l'importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3 2017. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 5, del 730-3 2017.

Colonna 2: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3 2017. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3 2017.

Colonna 3: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3 2017. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3 2017.

Colonna 4: indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3 2017. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3 2017.

Rigo F10 - (Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte)

Colonna 1: indicare l'ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2017 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3 2017 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 4 l'importo di 60 euro.

Colonna 2: indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2017 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 3: indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2017 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 4: indicare l'ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2017 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

SEZIONE VIII - Altri Dati

Rigo F11 - (Detrazioni incipienti rimborsate): deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2016 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

Colonna 1: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 364 della Certificazione Unica 2017 ("*Credito riconosciuto per famiglie numerose*").

Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 370 della Certificazione Unica 2017 ("*Credito riconosciuto per canoni di locazione*").

Rigo F12 - (Restituzione bonus): deve essere compilato solo da coloro che hanno percepito senza averne diritto il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

Colonna 1: indicare l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

Colonna 2: indicare l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Rigo F13 - Pignoramento presso terzi: in questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratorio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite saranno scomutate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.

Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi.

In particolare, nel **rigo F13** indicare:

- nella **colonna 1 (tipo di reddito)**, uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2017:
 - '1' reddito di terreni;
 - '2' reddito di fabbricati;
 - '3' reddito di lavoro dipendente;
 - '4' reddito di pensione;
 - '5' redditi di capitale;
 - '6' redditi diversi;
- nella **colonna 2 (ritenute)**, l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2017, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.

Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il mod. REDDITI Persone fisiche 2017, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

11. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta per le mediazioni;
- il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art bonus;
- il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato;
- il credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School bonus;
- il credito d'imposta per la videosorveglianza.

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2016, o nel rigo RN47, col. 11, del mod. UNICO PF 2016.



Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2016): indicare il credito d'imposta maturato nel 2016. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell'altro immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall'acquisto della nuova prima casa;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente

in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2017.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e la circolare 18 dicembre 2007, n. 70 dell'Agenzia delle Entrate.

Rigo G3

Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

- **codice 1** se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- **codice 2** se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2016 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2016 o nel rigo RN47, col. 13, del mod. UNICO PF 2016.

Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2016 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2017, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Per maggiori dettagli riguardo la disciplina dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, in particolare in merito alla documentazione da conservare ai fini della verifica della detrazione e quella idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento delle imposte all'estero, si rinvia alla circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

Rigo G4

Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 375 della stessa certificazione.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2016 indicare "2016". Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 376 della stessa certificazione.

Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2016 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2017 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.

Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2016 e fino alla data di presentazione del 730/2017 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2014 nello Stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31 dicembre 2015 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2016) e per 100 euro entro il 31 dicembre 2016, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2016. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 378 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del red-

dito). Per l'anno 2015 l'importo è dato dall'ammontare indicato nel rigo 11 del mod. 730-3/2016 o dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. UNICO PF 2016.

Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2015 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2016 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2016.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2015 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. UNICO PF 2016 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2016.

Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2016 o del Mod. 730/2015 o quadro CR, Sez. I del Mod. UNICO PF 2015 o quadro RU o quadro CE, Sez. I del Fascicolo 3 del Mod. UNICO PF 2016).

■ **Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2015**

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2016 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2016.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO PF 2016 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei rigi da CE1 a CE3 del Fascicolo 3 del modello UNICO PF 2016. In questo caso riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei rigi CE4 e CE5 del Fascicolo 3 del mod. UNICO PF 2016.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.

L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2015	di cui resasi definitiva nel corso del 2016
A	2015	1.000	350	200	150

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2015 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2016

Se nella dichiarazione mod. 730/2016 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2016, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato estero.

Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

Rigo G5 - Abitazione principale: il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti rigi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2016.

Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2016, o quello indicato nel rigo RN47, col. 6, del Mod. UNICO PF 2016. Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2016 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili: per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2016.

Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2016 nei limiti dell'imposta netta.

SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo G7: indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2016, o quello indicato nel rigo RN47, col. 12, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2016.

Colonna 2 (Credito compensato nel mod. F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

SEZIONE VI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.

L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Rigo G8

Colonna 1 (Credito anno 2016): riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2017.

Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE VII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus)

Rigo G9

Colonna 1 (Spesa 2016): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2016:

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal 19 ottobre 2016 a favore:

- del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Colonna 2 (Residuo 2015): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2016, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 26, del Mod. UNICO PF 2016.

Colonna 3 (Rata credito 2015): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2016, o l'ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. UNICO PF 2016.

Colonna 4 (Rata credito 2014): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2016, o l'ammontare indicato nel rigo CR14, colonna 3, del Mod. UNICO PF 2016.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.

Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.



Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei rigi da E8 a E10 della sezione I del quadro E, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.

SEZIONE VIII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus)

Rigo G10

Nel rigo G10 indicare l'ammontare, fino a 100.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2016 in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione destinate:

- alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- agli interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

Il credito d'imposta spetta a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato «Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell'occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta pari al **65 per cento** delle erogazioni effettuate **nel 2016 e nel 2017** e pari al **50 per cento** di quelle effettuate **nel 2018**.

Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 150 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

SEZIONE IX - Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato

Nella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2016 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.

Rigo G11

Colonna 1 (Credito spettante): riportare l'importo del credito d'imposta eventualmente spettante.

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2016, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. UNICO PF 2016.

Colonna 3 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE X - Credito d'imposta per videosorveglianza

In questa sezione è indicato il credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d'imposta è determinato applicando la percentuale resa nota tramite provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, all'importo delle spese indicate nell'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate (modalità e termini di presentazione dell'istanza saranno definiti dalla medesima Agenzia).

Il credito d'imposta spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50 per cento.

Il credito d'imposta è utilizzabile mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale.

Rigo G12

Colonna 1 (Credito spettante): riportare l'importo del credito d'imposta relativo al 2016.

Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

12. QUADRO I - Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello 730/2017 **per pagare, mediante compensazione nel modello F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il modello F24.**

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, a decorrere dal 1° ottobre 2014, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 non più alla banca o all'ufficio postale, ma, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero potranno essere presentati **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di *internet banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

L'utilizzo del modello F24 cartaceo è previsto solo in alcuni casi particolari. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 15.000 euro è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Rigo I1

Nella **casella 1** indicare l'ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d'imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la **casella 2** se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

L'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione** per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto **Mod. 730-3/2017** consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).

In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della **dichiarazione in forma congiunta**, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.

In caso di presentazione del **modello 730 integrativo**, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

13. QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2016, per effettuare i seguenti adempimenti:

1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2016 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l'amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2016.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro AC che deve essere presentato unitamente al frontespizio del mod. REDDITI 2017 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

SEZIONE I - Dati identificativi del condominio

Nel rigo K1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **campo 1**, il codice fiscale;
- nel **campo 2**, l'eventuale denominazione.

SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Rigo K2 - Dati catastali del condominio

Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo K3 - Domanda di accatastamento

Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, nei rigi da **K4 a K9**, devono essere indicati:

- nel **campo 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **campo 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **campi da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nel **campo 8**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

■ **Abbreviazioni**

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
CU	Certificazione unica
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Imu	Imposta municipale unica
Ires	Imposta sul reddito delle società
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Let.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
S.O.	Supplemento ordinario
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea

■ **Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione**

Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.

Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso fattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartito in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

La deduzione, spetta a condizione che:

- l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 380 del 2001, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del contratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015;
- l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A

o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

- il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015 e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 2 marzo 2016.

■ **Adozione di minori stranieri**

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

■ **Addizionale regionale casi particolari**

La **Regione Veneto** ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2015 non superiore ad euro 45.000;
- contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2015 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.

In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,9% deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel frontespizio del modello 730, nel riquadro del domicilio fiscale.

La **Regione Basilicata** ha previsto un'aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest'ultima ipotesi deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" nel riquadro del domicilio fiscale.

La **Regione Lazio** ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale

Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in quest'ultima ipotesi deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" nel riquadro del domicilio fiscale. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.

L'applicazione dell'aliquota agevolata dell'1,73% è prevista anche per i contribuenti con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico uno o più figli con disabilità. Qualora il figlio con disabilità sia a carico di più soggetti, l'aliquota agevolata del 1,73% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000. Solo in quest'ultima ipotesi deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" nel riquadro del domicilio fiscale.

▣ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

▣ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

▣ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, che dal 1° gennaio 2015 è pari all'8%.

L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

▣ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
 - ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
- In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:
- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
 - sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
 - sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

▣ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

▣ Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

▣ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: *l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.*

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la determinazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2007, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2016.

▣ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

▣ Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- 2 per i contribuenti che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. I comuni interessati dal provvedimento di sospensione sono riportati nell'allegato 1 del citato decreto. Successivamente il comma 10 dell'articolo 48 del decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine della sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal summenzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come prorogata dal citato decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189, si applica anche

ai contribuenti residenti nei comuni indicati nell'allegato 1 del decreto-Legge n.189/2016;

- 3 per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 599, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 4 per i contribuenti residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell'allegato 2 del decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come prorogata dal comma 10 dell'art. 48 del citato decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 a decorrere dal 26 ottobre 2016. Sono pertanto sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017;
- 5 per i contribuenti, che alla data del 13 e 14 settembre 2015, avevano la residenza nel territorio dei comuni e delle frazioni delle province di Parma e Piacenza colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle suddette province nei giorni 13 e 14 settembre 2015, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2016. I comuni ovvero le frazioni interessati dal provvedimento di sospensione sono riportati nell'allegato A) del summenzionato decreto;
- 6 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

▣ Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. *Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2016 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.*
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".
2. *Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.*
Qualora nel corso dell'anno 2016 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).
3. *Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2016.*
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2016.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell' inoltrare ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2016 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità ag-

giuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione

e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale; il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulta che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D.

■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invm decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

- nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
 - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
 - interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di altri immobili;
 - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
 - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;

- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
- costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.291,14 euro;
- erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- nella misura del 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- nella misura del 65 per cento per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- nella misura del 55 o 65 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci di oneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello REDDITI PF.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono. Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che deri-

vano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del **quadro D** al rigo D7.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407);
- per l'intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analogia natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di collo.

■ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione d'imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- interventi di bonifica dall'amianto;

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;

- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento.

Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto

delle altre condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

■ Spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei rigi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- per le protesi che non rientrano tra i dispositivi medici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;

- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

■ Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
 - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
 - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righe da E41 a E53)

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedito capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge 3 aprile 2001, n.138) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente "afetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedito capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'accesso nell'abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));

- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

■ **Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero**

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2016, si fa riferimento al D.M. 25 gennaio 2016 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2016.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l'anno 2016 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- **Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela** - Le *pensioni pubbliche* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Belgio - Germania** - Le *pensioni pubbliche* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Francia** - Le *pensioni pubbliche* di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le *pensioni private* francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
- **Australia** - Sia le *pensioni pubbliche* sia le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Canada** - Sia le *pensioni pubbliche* sia quelle *private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
- **Svizzera** - Le *pensioni pubbliche* sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le *pensioni private* sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ **Tabella Codici Regione**

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

▣ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2016.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

▣ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione colturale determini un aumento di reddito).

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
fino a euro	15.000,00	23	23% sull'intero importo
oltre euro	15.000,00 e fino a euro	27	3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro	28.000,00 e fino a euro	38	6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro	55.000,00 e fino a euro	41	17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00
	oltre a euro	43	25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)
E71	1 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	2 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	3 (colonna 1)	991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
	4 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 450 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
E72		<ul style="list-style-type: none"> ■ 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- a) 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- b) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- c) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	$800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})^{(2) (3)}}{15.000}$
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
oltre euro 80.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di **950,00 euro**.

Tale detrazione è sostituita da:

- **1.220,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.350,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.620,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di **200,00 euro** per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- **1.150,00 euro** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **1.420,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.550,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.820,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)
1	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
2	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
3	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
4	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
5	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con **disabilità**.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **750,00 euro**.

$750 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000}$ (1)
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 (3)
compreso tra euro 8.001 e 28.000	$978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{20.000}$
compreso tra euro 28.001 e 55.000	$978 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.750	1.783 (3)
compreso tra euro 7.751 e 15.000	$1.255 + \frac{528 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.250}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.255 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.

SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 (3)
compreso tra euro 7.751 e 15.000	$1.297 + \frac{583 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 4.800	1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000	$1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Malta	0-15% (*)
Algeria, Argentina, Arzabajan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%	Mauritius	15-40% (*)
		Georgia, Siria, Arabia Saudita	5-10% (*)
		Armenia	5-10% (*)
		Oman	5-10% (*)
		Ghana, Lettonia	5-15% (*)
		Islanda, Libano	5-15% (10)
		Bielorussia, Slovenia	5-15% (11)
		Thailandia	15-20% (12)
Costa d'Avorio	15-18% (*)	Qatar San Marino e Stati Uniti	5-15% (13)
Emirati Arabi, Moldova	5-15% (*)	India, Pakistan	25%
Grecia	15-35% (*)	Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscali  internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi").

- (*) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una societ  residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (3) Il 35 per cento se gli utili della societ  residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
- (4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la societ  beneficia di agevolazioni fiscali, non   prevista imposizione in tutti gli altri casi.
- (5) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una societ  residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della societ  e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (6) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario   una societ  che possiede almeno il 25 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi.
- (7) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo   una societ  che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.
- (8) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario   una societ  (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della societ  che distribuisce i dividendi.
- (9) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario   una societ  (diversa da una societ  di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della societ  che paga o distribuisce i dividendi.
- (10) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario   una societ  (diversa da una societ  di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
- (11) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (12) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo   una societ  residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della societ  che paga i dividendi.
- (13) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario   una societ  (diversa da una societ  di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA	137	MONTENEGRO	290	SINT MAARTEN (DUTCH PART)	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA BISSAU	185	MONTERRAT	208	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTA' DEL VATICANO	093	HAITI	034	NAMIBIA	206	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONDURAS	035	NEPAL	115	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDIA	114	NIGER	150	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAN	039	NIUE	205	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRAQO	038	NORFOLK ISLAND	285	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SURINAM	286
ARUBA	212	COSTA RICA	019	ISRAELE	182	OMAN	163	SVABARD AND JAN MAYEN ISLANDS	124
ASCENSION	227	CROAZIA	261	JERSEY C.I	202	PAESI BASSI	050	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	CURACAO	296	KENYA	116	PALAU	216	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRGHIZISTAN	270	PANAMA	051	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KIRIBATI	219	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KOSOVO	291	PANAMA	051	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	DUBAI	240	KUWAIT	126	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LAOS	136	PARAGUAY	052	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBADOS	118	EGITTO	023	LESTHO	089	PENON DE ALHUCEMAS	232	THAILANDIA	072
BELGIO	009	EL SALVADOR	064	LETTONIA	258	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TIMOR EST	287
BELIZE	198	ERITREA	277	LIBANO	095	PERU	053	TOGO	155
BENIN	158	ESTONIA	257	LIBERIA	044	PITCAIRN	175	TOKELAU	236
BERMUDA	207	ETIOPIA	026	LIECHTENSTEIN	090	POLINESIA FRANCESE	225	TONGA	162
BHUTAN	097	FAEROER (ISOLE)	204	LITUANIA	259	POLONIA	054	TRINIDAD E TOBAGO	120
BIELORUSSIA	264	FALKLAND (ISOLE)	190	LUSSEMBURGO	092	PORTOGALLO	055	TRISTAN DA CUNHA	229
BOLIVIA	010	FUJI, ISOLE	161	MACAO	059	PORTORICO	220	TUNISIA	075
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	FILIPPINE	027	MALDIVE	106	PRINCIPATO DI MONACO	091	TURCHIA	076
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FINLANDIA	028	MALI	149	QATAR	168	TURKMENISTAN	273
BOTSWANA	098	FRANCIA	029	MALTA	105	RAS EL KAIMAH	242	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOUVET ISLAND	280	FUJJAYRAH	241	MAN ISOLA	203	REGNO UNITO	031	TUVALU	193
BRASILE	011	GABON	157	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	REUNION	247	UCRAINA	263
BRUNEI DARUSSALAM	125	GAMBIA	164	MARCOCCO	107	ROMANIA	061	UGANDA	132
BULGARIA	012	GEORGIA	267	MARSHALL (ISOLE)	217	RUANDA	151	UMM AL QAIWAIN	244
BURKINA FASO	142	GERMANIA	094	MARTINICA	213	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UNGHERIA	077
BURUNDI	025	GHANA	112	MAURITANIA	141	SAHARA OCCIDENTALE	166	URUGUAY	080
CAMBODIA	135	GIAMICA	082	MAURITIUS	128	SAINT BARTHELEMY	293	UZBEKISTAN	271
CAMERUN	119	GIAPPONE	088	MAURITUS	128	SAINT KITTS E NEVIS	195	VANUATU	121
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBILTERRA	102	MAYOTTE	226	SAINT LUCIA	199	VENEZUELA	081
CANADA	013	GIBUTI	113	MELILLA	231	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CANARIE ISOLE	100	GIORDANIA	122	MELILLA	231	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAPO VERDE	188	GOUGH	228	MESSICO	046	SALOMONE ISOLE	191	VIETNAM	062
CAROLINE ISOLE	256	GRENADA	156	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SAO TOME E PRINCIPE	187	WAKE ISOLE	178
CAYMAN (ISOLE)	211	GROENLANDIA	200	MIDWAY ISOLE	177	SENEGAL	152	WALLIS E FUTUNA	218
CECA (REPUBBLICA)	275	GUADALUPA	214	MOLDAVIA	265	SEYCHELLES	189	YEMEN	042
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUAM	154	MONGOLIA	110	SERBIA	289	ZAMBIA	058
CEUTA	246	GUATEMALA	033			SIERRA LEONE	153	ZIMBABWE	073
CHAFARINAS	230	GUAYANA FRANCESE	123			SINGAPORE	147		
CHAGOS ISOLE	255	GUERNSEY	201						
CHRISTMAS ISLAND	282								

TABELLA 11 - ELENCO COMUNI ISTITUITI PER FUSIONE NEL CORSO DEL 2016
E CHE HANNO ADOTTATO ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DIFFERENZiate

NUOVI COMUNI NATI NEL 2016 DA FUSIONI DI COMUNI	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
ALPAGO	BL	Ex Comune di PIEVE D'ALPAGO	G638
		Ex Comune di PUOS D'ALPAGO	H092
		Ex Comune di FARRA D'ALPAGO	D506
ALTO RENO TERME	BO	ALTO RENO TERME	M369
		Ex Comune di PORRETTA TERME	A558
BIENNO	BS	BIENNO	A861
		Ex Comune di PRESTINE	H050
CAMPIGLIA CERVO	BI	Ex Comune di CAMPIGLIA CERVO	B508
		Ex Comune di QUITTENGO	H145
		Ex Comune di SAN PAOLO CERVO	I074
MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
		Ex Comune di MONTESCUDO	F641

CODICI CATASTALI COMUNALI

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A001	ABANO TERME	PD	A119	ALAGNA VALSESIA	VC	A235	ALTINO	CH	A348	AQUINO	FR	A473	ASSAGO	MI
A004	ABBADIA CERRETO	LO	A120	ALANNO	PE	A236	ALTISSIMO	VI	A350	ARADEO	LE	A474	ASSEMINI	CA
A005	ABBADIA LARIANA	LC	A121	ALANO DI PIAVE	BL	A237	ALTIVOLE	TV	A351	ARAGONA	AG	A475	ASSISI	PG
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	A122	ALASSIO	SV	A238	ALTO	CN	A352	ARAMENGO	AT	A476	ASSO	CO
A007	ABBASANTA	OR	A123	ALATRI	FR	M369	ALTO RENO TERME	BO	A354	ARBA	PN	A477	ASSOLO	OR
A008	ABBATEGGIO	PE	A124	ALBA	CN	A239	ALTOFONTE	PA	A357	ARBOREA	OR	A478	ASSORO	EN
A010	ABBATEGRASSO	MI	A125	ALBA ADRIATICA	TE	A240	ALTOMONTE	CS	A358	ARBORIO	VC	A479	ASTI	VC
A012	ABETONE	PT	A126	ALBAGIARA	OR	A241	ALTOPASCIO	LU	A359	ARBUS	VS	A480	ASUNI	OR
A013	ABRIOLA	PZ	A127	ALBAIRATE	MI	M350	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	TN	A360	ARCADE	TV	A481	ATELETA	AQ
A014	ACATE	RG	A128	ALBANELLA	SA	A242	ALVIANO	TR	A363	ARCE	FR	A482	ATELLA	PZ
A015	ACCADIA	FG	A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	A243	ALVIGNANO	CE	A365	ARCENE	BG	A484	ATENA LUCANA	SA
A016	ACCEGLIO	CN	A132	ALBANO LAZIALE	RM	A244	ALVITO	FR	A366	ARCEVIA	AN	A485	ATESSA	CH
A017	ACCETTURA	MT	A129	ALBANO SANTALESSANDRO	BG	A246	ALZANO LOMBARDO	BG	A367	ARCHI	CH	A486	ATINA	FR
A018	ACCIANO	AQ	A130	ALBANO VERCELLESE	VC	A245	ALZANO SCRIVIA	AL	A369	ARCIDOSO	GR	A487	ATRANI	SA
A019	ACCUMOLI	RI	A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	A249	ALZATE BRIANZA	CO	A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	A488	ATRI	TE
A020	ACERENZA	PZ	A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	A251	AMALFI	SA	A371	ARCISATE	VA	A489	ATRIPALDA	AV
A023	ACERNO	SA	A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	A252	AMANDOLA	FM	A372	ARCO	TN	A490	ATTIGLIANO	TR
A024	ACERRA	NA	A138	ALBARETO	PR	A253	AMANTEA	CS	A373	ARCOLA	SP	A491	ATTIMIS	UD
A025	ACI BONACCORSI	CT	A139	ALBARETO DELLA TORRE	CN	A254	AMARO	UD	A374	ARCOLE	VR	A492	ATZARA	NO
A026	ACI CASTELLO	CT	A143	ALBAVILLA	CO	A255	AMARONI	CZ	A375	ARCONATE	MI	A493	AUDITORE	PU
A027	ACI CATENA	CT	A145	ALBENGA	SV	A256	AMASENO	FR	A376	ARCORE	MB	A494	AUGUSTA	SR
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	A146	ALBERA LIGURE	AL	A257	AMATO	CZ	A377	ARCUGNANO	VI	A495	AULETTA	SA
A028	ACIREALE	CT	A149	ALBEROBELLO	BA	A258	AMATRICE	RI	A379	ARDARA	SS	A496	AULLA	MS
A031	ACQUACANINA	MC	A150	ALBERONA	FG	A259	AMBIVERE	BG	A380	ARDAULI	OR	A497	AURANO	VB
A032	ACQUAFONDATA	FR	A153	ALBESE CON CASSANO	CO	M351	AMBLAR-DON	TN	M213	ARDEA	RM	A499	AURIGO	IM
A033	ACQUAFORMOSA	CS	A154	ALBETTONE	VI	A261	AMEGLIA	SP	A382	ARDENNO	SO	A501	AURONZO DI CADORE	BL
A034	ACQUAFREDDA	BS	A155	ALBI	CZ	A262	AMELIA	TR	A383	ARDESIO	BG	A502	AUSONIA	FR
A035	ACQUALAGNA	PU	A158	ALBIANO	TN	A263	AMENDOLARA	CS	A385	ARDORE	RC	A503	AUSTIS	NU
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	A157	ALBIANO D'IVREA	TO	A264	AMENO	NO	A386	ARENA	VV	A506	AVEGNO	GE
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	A159	ALBIATE	MB	A265	AMOROSI	BN	A387	ARENA PO	PV	A507	AVELENGO HAFLING	BZ
A040	ACQUAPENDENTE	VT	A160	ALBIDONA	CS	A267	AMPEZZO	UD	A388	ARENZANO	GE	A508	AVELLA	AV
A041	ACQUAPPESA	CS	A161	ALBIGNASEGO	PD	A268	ANACAPRI	NA	A389	ARESE	MI	A509	AVELLINO	AV
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	A162	ALBINEA	RE	A269	ANAGNI	FR	A390	AREZZO	AR	A511	AVERSA	BG
A043	ACQUARO	VV	A163	ALBINO	BG	A270	ANCARANO	TE	A391	ARGEENO	CO	A512	AVERSA	CE
A044	ACQUASANTA TERME	AP	A164	ALBIOLO	CO	A271	ANCONA	AN	A392	ARGELATO	BO	A514	AVETRANA	TA
A045	ACQUASPARTA	TR	A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV	A272	ANDALI	CZ	A393	ARGENTA	FE	A515	AVEZZANO	AQ
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	A165	ALBISSOLA MARINA	SV	A274	ANDALO	TN	A394	ARGENTERA	CN	A516	AVIANO	PN
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	A167	ALBIZZATE	VA	A273	ANDALO VALTELLINO	SO	A396	ARGUELLO	CN	A517	AVIATICO	BG
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	A171	ALBONESE	PV	A275	ANDEZENO	TO	A397	ARGUSTO	CZ	A518	AVIGLIANA	TO
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	A172	ALBOSAGGIA	SV	A278	ANDORA	SV	A398	ARI	CH	A519	AVIGLIANO	PZ
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	A173	ALBUGNANO	AT	A280	ANDORNO MICCA	BI	A399	ARIANO IRPINO	AV	M258	AVIGLIANO UMBRO	TR
M211	ACQUEDOLCI	ME	A175	ALBUZZANO	PV	A281	ANDRANO	LE	A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	A520	AVIO	TN
A052	ACQUI TERME	AL	A176	ALCAMO	TP	A282	ANDRATE	TO	A401	ARICCIA	RM	A521	AVISE	AO
A053	ACRI	CS	A177	ALCARA LI FUSI	ME	A283	ANDREIS	PN	A402	ARIELLI	CH	A522	AVOLA	SR
A054	ACUTO	FR	A178	ALDENO	TN	A284	ANDRETTA	AV	A403	ARIENZO	CE	A523	AVOLASCA	AL
A055	ADELFLIA	BA	A179	ALDINO ALDEIN.	BZ	A285	ANDRIA	BT	A405	ARIGNANO	TO	A094	AYAS	AG
A056	ADRANO	CT	A180	ALES	OR	A286	ANDRIANO ANDRIAN.	BZ	A407	ARITZO	NU	A108	AYMAVILLES	AO
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	A182	ALESSANDRIA	AL	A287	ANELA	SS	A409	ARIZZANO	VT	A525	AZEGLIO	CR
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	A288	ANFO	BS	A412	ARLENA DI CASTRO	VT	A526	AZZANELLO	TO
A059	ADRIA	RO	A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	A290	ANGERA	VA	A413	ARLUNO	MI	A527	AZZANO D'ASTI	AT
A060	ADRO	BS	A184	ALESSANO	LE	A291	ANGHIARI	AR	A414	ARMENO	NO	A530	AZZANO DECIMO	PN
A061	AFFI	VR	A185	ALEZIO	LE	A292	ANGIARI	VR	A415	ARMENTO	PZ	A529	AZZANO MELLA	BS
A062	AFFILE	RM	A186	ALFANO	SA	A293	ANGOLO TERME	BS	A418	ARMO	IM	A528	AZZANO SAN PAOLO	BG
A064	AFRAGOLA	NA	A187	ALFEDENA	AQ	A294	ANGRI	SA	A419	ARMUNGIA	CA	A531	AZZATE	VA
A065	AFRICO	RC	A188	ALFIANELLO	BS	A295	ANGROGNA	TO	A424	ARNAD	AO	A532	AZZIO	VA
A067	AGAZZANO	PC	A189	ALFIANO NATTA	AL	A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	A421	ARNARA	FR	A533	AZZONE	BG
A068	AGEROLA	NA	A191	ALFONSINE	RA	A296	ANGUILLARA VENETA	PD	A422	ARNASCO	SV	A534	BACENO	VB
A069	AGGIUSI	OT	A192	ALGHERO	SS	A299	ANNICCO	CR	A425	ARNESANO	LE	A535	BACOLI	NA
A070	AGIRA	EN	A193	ALGUA	BG	A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	A427	AROLA	VB	A536	BADALUCCO	IM
A071	AGLIANA	PT	A194	ALFI	ME	A302	ANNONE VENETO	VE	A429	ARONA	NO	M214	BADESI	OT
A072	AGLIANO TERME	AT	A201	ALFI TERME	ME	A303	ANZIA	RC	A430	AROSIO	CO	A537	BADIA ABTEI.	BZ
A074	AGLIE'	TO	A195	ALIA	PA	A304	ANTEGNATE	BG	A431	ARPAIA	BN	A540	BADIA CALAVENA	VR
H848	AGLIENTU	OT	A196	ALIANO	MT	A306	ANTERIVO ALTREI.	BZ	A432	ARPAISE	BN	A538	BADIA PAVESE	PV
A075	AGNA	PD	A197	ALICE BEL COLLE	AL	A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	A433	ARPINO	FR	A539	BADIA POLESINE	FR
A076	AGNADELLO	CR	A198	ALICE CASTELLO	VC	A309	ANTICOLI CORRADO	RM	A434	ARQUA' PETRARCA	PD	A541	BADIA TEDALDA	AR
A077	AGNANA CALABRA	RC	A199	ALICE SUPERIORE	TO	A312	ANTIGNANO	AT	A435	ARQUA' POLESINE	RO	A542	BADOLATO	CZ
A080	AGNONE	IS	A200	ALIFE	CE	A313	ANTILLO	ME	A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	A544	BAGALADI	RC
A082	AGNOSINE	BS	A202	ALIMENA	PA	A314	ANTONIMINA	RC	A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	A546	BAGHERIA	PA
A083	AGORDO	BL	A203	ALMINUSA	PA	A315	ANTRODOCO	RI	A438	ARRE	PD	A547	BAGNACAVALLO	RA
A084	AGOSTA	RM	A204	ALLAI	OR	A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	A439	ARRONE	TR	A552	BAGNARA CALABRA	RC
A085	AGRA	VA	A206	ALLEGHE	BL	A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	A441	ARSAGO SEPRIO	VA	A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA
A087	AGRATE BRIANZA	MB	A205	ALLEIN	AO	A319	ANZANO DEL PARCO	CO	A443	ARSIE'	BL	A550	BAGNARIA	PV
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	A207	ALLERONA	TR	A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	A444	ARSIERO	VI	A553	BAGNARIA ARSA	UD
A089	AGRIGENTO	AG	A208	ALLISTE	LE	A321	ANZI	PZ	A445	ARSITA	TE	A555	BAGNASCO	CN
A091	AGROPOLI	SA	A210	ALLUMIERE	RM	A323	ANZIO	RM	A446	ARSOLI	RM	A557	BAGNATICA	BG
A092	AGUGLIANO	AN	A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	A447	ARTA TERME	UD	A560	BAGNI DI LUCCA	LU
A093	AGUGLIARO	VI	A214	ALME'	BG	A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	A448	ARTEGNA	UD	A564	BAGNO A RIPOLI	FI
A096	AICURZIO	MB	A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	A326	AOSTA	AO	A449	ARTENA	RM	A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC
A097	AIDOMAGGIORE	OR	A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	A327	APECCHIO	PU	A451	ARTOGNE	BS	A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS
A098	AIDONE	EN	A218	ALMESE	TO	A328	APICE	BN	A452	ARVIER	AO	A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD
A100	AIELLI	AQ	A220	ALONTE	VI	A329	APIRO	MC	A453	ARZACHENA	OT	A566	BAGNOLI IRPINO	AV
A102	AIELLO CALABRO	CS	M375	ALPAGO	BL	A330	APPOLLOSA	BN	A440	ARZAGO D'ADDA	BG	A570	BAGNOLO CREMASCO	CR
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	A221	ALPETTE	TO	A333	APPIANO GENTILE	CO	A454	ARZANA	OG	A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	A222	ALPIGNANO	TO	A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO .EPPAN	AV	A455	ARZANO	NA	A574	BAGNOLO DI PO	RO
A105	AIETA	CS	A223	ALSENO	PC	AN DER.		BZ	A458	ARZERGRANDE	PD	A573	BAGNOLO IN PIANO	RE
A106	AILANO	CE	A224	ALSERIO	CO	A334	APPIGNANO	MC	A459	ARZIGNANO	VI	A569	BAGNOLO MELLA	BS
A107	AILOICHE	BI	A225	ALTAMURA	BA	A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	A460	ASCEA	SA	A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN
A109	AIRASCA	TO	A226	ALTARE	SV	A337	APRICA	SO	A461	ASCIAO	SI	A575	BAGNOLO SAN VITO	MN
A110	AIROLA	BN	M349	ALTAVALLE	TN	A338	APRICALE	IM	A462	ASCOLI PICENO	AP	A576	BAGNONE	MS
A111	AIROLE	IM	A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	A339	APRICENA	FG	A463	ASCOLI SATRIANO	FG	A577	BAGNOREGIO	VT
A112	AIRUNO	LC	A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	A340	APRIGLIANO	CS	A464	ASCREA	RI	A578	BAGOLINO	BS
A113	AISONNE	CN	A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	A341	APRILIA	LT	A465	ASIAGO	VI	A579	BAIA E LATINA	CE
A116	ALA	TN	A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	A343	AQUARA	SA	A467	ASIGLIANO VENETO	VI	A580	BAIANO	AV
A115	ALA' DEI SARDI	OT	A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	A581	BAIARDO	IM
A117	ALA DI STURA	TO	A233	ALTIDONA	FM	A346	AQUILEIA	UD	A470	ASOLA	MN	A584	BAIRO	TO
A118	ALAGNA	PV	A234	ALTILIA	CS	A347	AQUILONIA	AV	A471	ASOLO	TV	A586	BAISO	RE

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A587	BALANGERO	TO	A716	BATTIFOLLO	CN	A837	BEVILACQUA	VR	A977	BONO	SS	B104	BOVINO	FG
A588	BALDICHERI D'ASTI	AT	A717	BATTIPAGLIA	SA	A841	BIANCILLA	CT	A978	BONORVA	SS	B105	BOVISIO-MASCIAGO	MB
A590	BALDISSERO CANAVESE	TO	A718	BATTUDA	PV	A842	BIANCHI	CS	A979	BONVICINO	CN	B106	BOVOLENTA	PD
A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	A719	BAUCINA	PA	A843	BIANCO	RC	A981	BORBONA	RI	B107	BOVOLONE	VR
A591	BALDISSERO TORINESE	TO	A721	BAULADU	OR	A844	BIANDRATE	NO	A982	BORCA DI CADORE	BL	B109	BOZZOLE	AL
A592	BALESTRATE	PA	A722	BAUNEI	OG	A845	BIANDRONNO	VA	A983	BORDANO	UD	B110	BOZZOLO	MN
A593	BALESTRINO	SV	A725	BAVENO	VB	A846	BIANZANO	BG	A984	BORDIGHERA	IM	B111	BRA	CN
A594	BALLABIO	LC	A728	BEDERO VALCUVIA	VA	A847	BIANZE'	VC	A986	BORDOLANO	CR	B112	BRACCA	CR
A597	BALLAO	CA	A729	BEDIZZOLE	BS	A848	BIANZONE	SO	A987	BORE	PR	B114	BRACCIANO	RM
A599	BALME	TO	A730	BEDOLLO	TN	A849	BIASSONO	MB	A988	BORETTO	RE	B115	BRACIGLIANO	SA
A600	BALMUCCIA	VC	A731	BEDONIA	PR	A850	BIBBIANO	RE	A989	BORGARELLO	PV	B116	BRAIES PRAGS.	BZ
A601	BALOCCO	VC	A732	BEDULITA	BG	A851	BIBBIENA	AR	A990	BORGARO TORINESE	TO	B117	BRALLO DI PREGOLA	PV
A603	BALSORANO	AQ	A733	BEE	VB	A852	BIBBONA	LI	A991	BORGETTO	PA	B118	BRANCALEONE	RC
A604	BALVANO	PZ	A734	BEINASCIO	TO	A853	BIBIANA	TO	A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	B120	BRANDICO	BS
A605	BALZOLA	AL	A735	BEINETTE	CN	A854	BICCARI	FG	A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	B121	BRANDIZZO	TO
A606	BANARI	SS	A736	BELCASTRO	CZ	A855	BICINICCO	UD	A992	BORGHETTO DI VARA	SP	B123	BRANZI	BG
A607	BANCHETTE	TO	A737	BELFIORE	VR	A856	BIDONI'	OR	A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	B124	BRAONE	BS
A610	BANNIO ANZINO	VB	A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	A859	BIELLA	BI	A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	B126	BREBBIA	VA
A612	BANZI	PZ	A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	A861	BIENNO	BS	B001	BORGI	FC	B128	BREDA DI PIAVE	TV
A613	BAONE	PD	A738	BELFORTE MONFERRATO	AL	A863	BIENO	TN	B002	BORGIA	CZ	B131	BREGANO	VA
A614	BARADILI	OR	A741	BELGIOIOSO	PV	A864	BIENTINA	PI	B003	BORGIALLO	TO	B132	BREGANZE	VI
A615	BARAGIANO	PZ	A742	BELGIRATE	VB	A866	BIGARELLO	MN	B005	BORGIO VEREZZI	SV	B134	BREGNANO	CO
A616	BARANELLO	CB	A743	BELLA	PZ	A870	BINAGO	CO	B007	BORGO A MOZZANO	LU	B136	BREIA	VC
A617	BARANO D'ISCHIA	NA	M335	BELLAGIO	CO	A872	BINASCIO	MI	M352	BORGO CHIESE	TN	B137	BREMBATE	BG
A618	BARANZATE	MI	A745	BELLANO	LC	A874	BINETTO	BA	B009	BORGO D'ALE	VC	B138	BREMBATE DI SOPRA	BG
A619	BARASSO	VA	A746	BELLANTE	TE	A876	BIOGGIO	BI	B010	BORGO DI TERZO	BG	B141	BREMBIO	LO
A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	A877	BIONAZ	AO	M353	BORGO LARES	TN	B142	BREME	PV
A625	BARBANIA	TO	A749	BELLEGRA	RN	A878	BIONE	BS	B026	BORGO PACE	PU	B143	BRENDOLA	VI
A626	BARBARA	AN	A750	BELLINO	CN	A880	BIRORI	NU	B028	BORGO PRIOLO	PV	B144	BRENNA	CO
A628	BARBARANO ROMANO	VT	A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	A881	BISACCIA	AV	B033	BORGO SAN DALMAZZO	CN	B145	BRENNERO BRENNER.	BZ
A627	BARBARANO VICENTINO	VI	A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO	A882	BISACQUINO	PA	B035	BORGO SAN GIACOMO	BS	B149	BRENO	BS
A629	BARBARESCO	CN	M294	BELLIZZI	SA	A883	BISCEGLIE	BT	B017	BORGO SAN GIOVANNI	LO	B150	BRENTA	VA
A630	BARBARIGA	BS	A755	BELLONA	CE	A884	BISEGNA	AQ	B036	BORGO SAN LORENZO	FI	B152	BRENTINO BELLUNO	VR
A631	BARBATA	BG	A756	BELLOSQUARDO	SA	A885	BISENTI	TE	B037	BORGO SAN MARTINO	AL	B153	BRENTONICO	TN
A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	A757	BELLUNO	BL	A887	BISIGNANO	CS	B038	BORGO SAN SIRO	PV	B154	BRENZONE SUL GARDA	VR
A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	A759	BELLUSCO	MB	A889	BISTAGNO	AL	B043	BORGO TICINO	NO	B156	BRESCELLO	RE
A634	BARBIANELLO	PV	A762	BELMONTE CALABRO	CS	A891	BISUSCHIO	VA	B044	BORGO TOSSIGNANO	BO	B157	BRESCIA	BS
A635	BARBIANO BARBIAN.	BZ	A763	BELMONTE CASTELLO	FR	A892	BITETTO	BA	B042	BORGO VAL DI TARO	PR	B158	BRESIMO	TN
A637	BARBONA	PD	A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS	A893	BITONTO	BA	B006	BORGO VALSUGANA	TN	B159	BRESSANA BOTTARONE	PV
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	A765	BELMONTE IN SABINA	RI	A894	BITURRI	BA	A996	BORGO VELINO	RI	B160	BRESSANONE BRIKEN.	BZ
A639	BARCHI	PU	A764	BELMONTE MAREGGIANO	PA	A895	BITTI	NU	B046	BORGO VERCELLI	VC	B161	BRESSANVIDO	VI
A640	BARCIS	PN	A760	BELMONTE PICENO	FM	A896	BIVONA	AG	M340	BORGO VIRGILIO	MN	B162	BRESSO	MI
A643	BARDO	AO	A766	BELPASSO	CT	A897	BIVONGI	RC	B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	B165	BREZ	TN
A645	BARDELLO	VA	A768	BELSITO	CS	A898	BIZZARONE	CO	B013	BORGOFRANCO SUL PO	MN	B166	BREZZO DI BEDERO	VA
A646	BARDI	PR	A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	B016	BORGOLAVEZZARO	NO	B167	BRIAGLIA	CN
A647	BARDINETO	SV	A774	BELVEDERE LANGHE	CN	A903	BLELLO	BG	B018	BORGOMALE	CN	B169	BRIATICO	VV
A650	BARDOLINO	VR	A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS	A857	BLERA	VT	B019	BORGOMANERO	NO	B171	BRICHERASIO	TO
A651	BARDONECCHIA	TO	A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	A904	BLESSAGNO	CO	B020	BORGOMARO	IM	B172	BRIENNO	CO
A652	BAREGGIO	MI	A770	BELVEGLIO	AT	A905	BLEVI	CO	B021	BORGOMASINO	TO	B173	BRIENZA	PZ
A653	BARENGO	NO	A776	BELVI	NU	M268	BLUFI	PA	M370	BORGOMEZZAVALLE	VB	B175	BRIGALTA	CN
A655	BARESSA	OR	A777	BEMA	SO	A906	BOARA PISANI	PD	B024	BORGONE SUSANA	TO	B176	BRIGA NOVARESE	NO
A656	BARTE	AQ	A778	BENE LARIO	CO	A909	BOBBIO	PC	B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG
A657	BARGA	LU	A779	BENE VAGIENNA	CN	A910	BOBBIO PELLICE	TO	B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL
A658	BARGAGLI	GE	A780	BENESTARE	RC	A911	BOCA	NO	B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV	B180	BRINDISI	BR
A660	BARGE	CN	A781	BENETUTTI	SS	A912	BOCCCHIGLIERO	CS	B031	BORGORICCO	PD	B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ
A661	BARGHE	BS	A782	BENEVELLO	CN	A914	BOCCIOLETO	VC	B008	BORGOROSE	RI	B182	BRINZIO	VA
A662	BARI	BA	A783	BENEVENTO	BN	A916	BOCENAGO	TN	B040	BORGOSATOLLO	BS	B183	BRIONA	NO
A663	BARI SARDO	OG	A784	BENNA	BI	A918	BODIO LOMNAGO	VA	B041	BORGOSIESA	VC	B184	BRIONE	BS
A664	BARIANO	BG	A785	BENTIVOGLIO	BO	A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	B048	BORMIDA	SV	B187	BRIOSCO	MB
A665	BARICELLA	BO	A786	BERBENNO	BG	A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	B049	BORMIO	SO	B188	BRISIGHELLA	RA
A666	BARILE	PZ	A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	A922	BOGLIASCO	GE	B051	BORNASCO	PV	B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA
A667	BARISCIANO	AQ	A788	BERCETO	PR	A925	BOGNANCO	VB	B054	BORNO	BS	B192	BRISSOGNE	AO
A668	BARLASSINA	MB	A789	BERCHIDDA	OT	A929	BOGOGNO	NO	B055	BORONEDDU	OR	B193	BRITTOLI	PE
A669	BARLETTA	BT	A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	A931	BOISSANO	SV	B056	BORORE	NU	B194	BRIVIO	LC
A670	BARNI	CO	A792	BEREGUARDO	PV	A930	BOJANO	CB	B057	BORRELLO	CH	B195	BROCCOSTELLA	FR
A671	BAROLO	CN	A793	BERGAMASCO	AL	A932	BOLANO	SP	B058	BORRIANA	BI	B196	BROGLIANO	VI
A673	BARONE CANAVESE	TO	A794	BERGAMO	BG	A937	BOLGARE	BG	B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	B197	BROGNATURO	VV
A674	BARONISSI	SA	A795	BERGANTINO	RO	A940	BOLGATE	MI	B062	BORTIGALI	NU	B198	BROLO	ME
A676	BARRAFRANCA	EN	A796	BERGEGGI	SV	A941	BOLLENGO	TO	B063	BORTIGIADAS	OT	B200	BRONDELLO	CN
A677	BARRALI	CA	A798	BERGOLO	CN	A944	BOLIGNA	BO	B064	BORUTTA	SS	B201	BRONI	PV
A678	BARREA	AQ	A799	BERLINGO	BS	A945	BOLOGNANO	PE	B067	BORZONASCA	GE	B202	BRONTE	CT
A681	BARUMINI	VS	A801	BERNALDA	MT	A946	BOLOGNETTA	PA	B068	BOSA	OR	B203	BRONZOLO BRANZOLL.	BZ
A683	BARZAGO	LC	A802	BERNAREGGIO	MB	A947	BOLOGNOLA	MC	B069	BOSSARO	RO	B204	BROSSASCO	CN
A684	BARZANA	BG	A804	BERNATE TICINO	MI	A948	BOLOTANA	NU	B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	B205	BROSSO	TO
A686	BARZANO'	LC	A805	BERNEZZO	CN	A949	BOLSENA	VT	B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB
A687	BARZIO	LC	A806	BERRA	FE	A950	BOLTIERE	BG	B071	BOSCO MARENAGO	AL	B209	BROZOLO	TO
A689	BASALUZZO	AL	A809	BERTINORO	FC	A952	BOLZANO BOZEN.	BZ	B075	BOSCONERO	TO	B212	BRUGHERIO	MB
A690	BASCAPE'	PV	A810	BERTIOLO	UD	A953	BOLZANO NOVARESE	NO	B076	BOSCOREALE	NA	B213	BRUGINE	PD
A691	BASCHI	TR	A811	BERTONICO	LO	A954	BOLZANO VICENTINO	VI	B077	BOSCOTRECASE	NA	B214	BRUGNATO	SP
A692	BASCIANO	TE	A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	A955	BOMARZO	VT	B079	BOSIA	CN	B215	BRUGNERA	PN
A694	BASELGA DI PINE'	TN	A813	BERZANO DI TORTONA	AL	A956	BOMBA	CH	B080	BOSIO	AL	B216	BRUINO	TO
A696	BASELICE	BN	A816	BERZO DEMO	BS	A957	BOMPENSIERE	CL	B081	BOSISIO PARINI	LC	B217	BRUMANO	BG
A697	BASIANO	MI	A817	BERZO INFERIORE	BS	A958	BOMPIETRO	PA	B082	BOSNASCO	PV	B218	BRUNATE	CO
A698	BASICO'	ME	A815	BERZO SAN FERMO	BG	A959	BOMPORIO	MO	B083	BOSSICO	BG	B219	BRUNELLO	VA
A699	BASIGLIO	MI	A818	BESANA IN BRIANZA	MB	A960	BONARCADO	OR	B084	BOSSOLASCO	CN	B220	BRUNICO BRUNECK.	BZ
A700	BASILIANO	UD	A819	BESANO	VA	A961	BONASSOLA	SP	B085	BOTRICELLO	CZ	B221	BRUNO	AT
A702	BASSANO BRESCIANO	BS	A820	BESATE	MI	A963	BONATE SOPRA	BG	B086	BOTRUGNO	LE	B223	BRUSAPORTO	BG
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	A821	BESENELLO	TN	A962	BONATE SOTTO	BG	B088	BOTTANUOCO	BG	B225	BRUSASCO	TO
A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	A823	BESENZONE	PC	A964	BONAVIGO	VR	B091	BOTTICINO	BS	B227	BRUSCIANO	NA
A704	BASSANO ROMANO	VT	A825	BESNATE	VA	A965	BONDENO	FE	B094	BOTTIDDA	SS	B228	BRUSIMPIANO	VA
A707	BASSIANO	LT	A826	BESOZZO	VA	A968	BONDONE	TN	B097	BOVA	RC	B229	BRUSNENGO	BI
A708	BASSIGNANA	AL	A827	BESSUDE	SS	A970	BONEA	BN	B099	BOVA MARINA	RC	B230	BRUSSON	AO
A709	BASTIA MONDOVI'	CN	A831	BETTOLA	PC	A971	BONEFRO	CB	B098	BOVALINO	RC	B232	BRUZOLO	TO
A710	BASTIA UMBRA	PG	A832	BETTONA	PG	A972	BONEMERSE	CR	B100	BOVEGNO	BS	B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC
A712	BASTIDA PANCARANA	PV	A834	BEURA-CARDEZZA	VB	A973	BONIFATI	CS	B101	BOVES	CN	B235	BUBBIANO	MI
A713	BASTIGLIA	MO	A835	BEVAGNA	PG	A975	BONITO	AV	B102	BOVEZZO	BS	B236	BUBBIO	AT
A714	BATTAGLIA TERME	PD	A836	BEVERINO	SP	A976	BONNANARO	SS	A720	BOVILLE ERNICA	FR	B237	BUCCHERI	SR

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
B238	BUCCIANICO	CH	B389	CALCERANICA AL LAGO	TN	B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	B631	CANTALUPO IN SABINA	RI	B749	CARCERI	PD
B239	BUCCIANO	BN	B390	CALCI	PI	B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO	B629	CANTALUPO LIGURE	AL	B752	CARCOFORO	VC
B240	BUCCINASSO	MI	B391	CALCIANO	MT	B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	B754	CARDANO AL CAMPO	VA
B242	BUCCINO	SA	B392	CALCINAIA	PI	B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	B633	CANTARANA	AT	B755	CARDE'	CN
B243	BUCINE	AR	B393	CALCINATE	BG	B515	CAMPLI	TE	B634	CANTELLO	VA	M285	CARDEDU	OG
B246	BUDDUSO'	OT	B394	CALCINATO	BS	B516	CAMPO CALABRO	RC	B635	CANTERANO	RM	B756	CARDETO	RC
B247	BUDOIA	PN	B395	CALCIO	BG	B526	CAMPO DI GIOVE	AQ	B636	CANTIANO	PU	B758	CARDINALE	CZ
B248	BUDONI	OT	B396	CALCO	LC	B529	CAMPO DI TRENŠ. FREIENFELD.	BZ	B637	CANTOIRA	TO	B759	CARDITO	NA
B249	BUDRIO	BO	B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO		B538	CAMPO LIGURE	GE	B639	CANTU'	CO	B760	CAREGGINE	LU
B250	BUGGERRU	CI		KALTERN AN DE.	BZ	B553	CAMPO NELL'ELBA	LI	B640	CANZANO	TE	B762	CAREMA	TO
B251	BUGGIANO	PT	B398	CALDAROLA	MC	B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	B641	CANZO	CO	B763	CARENNO	LC
B255	BUGLIO IN MONTE	SO	B399	CALDERARA DI RENO	BO	B570	CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS.	BZ	B642	CAORLE	VE	B765	CARENTINO	AL
B256	BUGNARA	AQ	B400	CALDES	TN	B519	CAMPOBASSO	CB	B643	CAORSO	PC	B766	CARERI	RC
B258	BUGUGGIATE	VA	B402	CALDIERO	VR	B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	B644	CAPACCIO	SA	B767	CARESANA	VC
B259	BUJA	UD	B403	CALDOGNO	VI	B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	B645	CAPACI	PA	B768	CARESANABLOT	VC
B261	BULCIAGO	LC	B404	CALDONAZZO	TN	B522	CAMPOCHIARO	CB	B646	CAPALBIO	GR	B769	CAREZZANO	AL
B262	BULGAROGRASSO	CO	B405	CALENDASCO	PC	B524	CAMPODARSEGO	PD	B647	CAPANNOLI	PI	B771	CARFIZZI	KR
B264	BULTEI	SS	B406	CALENZANO	FI	B525	CAMPODENNO	TN	B648	CAPANNORI	LU	B772	CARGEGHE	SS
B265	BULZI	SS	B408	CALESTANO	PR	B527	CAMPODIMELE	LT	B649	CAPENA	RM	B774	CARIATI	CS
B266	BUONABITACOLO	SA	B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	B528	CAMPODIPIETRA	CB	B650	CAPERGNANICA	CR	B776	CARIFE	AV
B267	BUONALBERGO	BN	B409	CALICE LIGURE	SV	B530	CAMPODOLCINO	SO	B651	CAPESTRANO	AQ	B777	CARIGNANO	TO
B269	BUONCONVENTO	SI	B413	CALIMERA	LE	B531	CAMPODORO	PA	B653	CAPRAGO INTIMIANO	CO	B778	CARIMATE	CO
B270	BUONVICINO	CS	B415	CALITRI	AV	B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PD	B655	CAPISTRANO	VV	B779	CARINARO	CE
B272	BURAGO DI MOLGORA	MB	B416	CALIZZANO	SV	B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	B656	CAPISTRELLO	AQ	B780	CARINI	PA
B274	BURCEI	CA	B417	CALLABIANA	BI	B534	CAMPOFILONE	FM	B658	CAPITIGNANO	AQ	B781	CARINOLA	CE
B275	BURGIO	AG	B418	CALLIANO	AT	B535	CAMPOFIORITO	PA	B660	CAPIZZI	ME	B782	CARISIO	VC
B276	BURGOS	SS	B419	CALLIANO	TN	B536	CAMPOFORMIDO	UD	B661	CAPIZZONE	BG	B783	CARISOLO	TN
B278	BURIASCO	TO	B423	CALOLZIOCORTE	LC	B537	CAMPOFRANCO	CL	B664	CAPO DI PONTE	BS	B784	CARLANTINO	FG
B279	BUROLO	TO	B424	CALOPEZZATI	CS	B539	CAMPOGALLIANO	MO	B666	CAPO D'ORLANDO	ME	B785	CARLAZZO	CO
B280	BURONZO	VC	B425	CALOSSO	AT	B541	CAMPOLATTARO	BN	B663	CAPODIMONTE	VT	B787	CARLENTINI	SR
B281	BUSACHI	OR	B426	CALOVETO	CS	B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	B667	CAPODRISE	CE	B788	CARLINO	UD
B282	BUSALLA	GE	B427	CALTABELLOTTA	AG	B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	B669	CAPOLIVERI	LI	B789	CARLOFORTE	CI
B284	BUSANO	TO	B428	CALTAGIRONE	CT	B544	CAMPOLIETI	CB	B670	CAPOLONA	AR	B790	CARLOPOLI	CZ
B285	BUSCA	CN	B429	CALTANISSETTA	CL	B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	B671	CAPONAGO	MB	B791	CARMAGNOLA	TO
B286	BUSCATE	MI	B430	CALTAVUTURO	PA	B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	B672	CAPORCIANO	AQ	B792	CARMIANO	LE
B287	BUSCEMI	SR	B431	CALTIGNAGA	NO	M311	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	UD	B674	CAPOSELE	AV	B794	CARMIGNANO	PO
B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	B432	CALTO	RO	B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	B675	CAPOTERRA	CA	B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD
B289	BUSNAGO	MB	B433	CALTRANO	VI	B550	CAMPOMARINO	CB	B676	CAPOVALLE	BS	B796	CARNAGO	VA
B292	BUSSERO	MI	B434	CALUSCO D'ADDA	BG	B551	CAMPOMORONE	GE	B677	CAPPADOCIA	AQ	B798	CARNATE	MB
B293	BUSSETO	PR	B435	CALUSO	TO	B554	CAMPONOGARA	VE	B679	CAPPELLA CANTONE	CR	B801	CARROBBIO DEGLI ANGELI	BG
B294	BUSSI SUL TIRINO	PE	B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	B555	CAMPORA	SA	B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	B802	CAROLEI	CG
B295	BUSSO	CB	B437	CALVANICO	SA	B556	CAMPORALE	PA	B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV	B803	CARONA	BG
B296	BUSSOLENGO	VR	B439	CALVATONE	CR	B557	CAMPORGIANO	LU	B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	B804	CARONIA	ME
B297	BUSSOLENO	TO	B440	CALVELLO	PZ	B559	CAMPOROSSO	IM	B682	CAPRACOTTA	IS	B805	CARONNO PERTUSELLA	VA
B300	BUSTO ARSIZIO	VA	B441	CALVENE	VI	B562	CAMPOROTONDO DI FIATRONE	MC	B684	CAPRAIA E LIMITE	FI	B807	CARONNO VARESIANO	VA
B301	BUSTO GAROLFO	MI	B442	CALVENZANO	BG	B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	B685	CAPRAIA ISOLA	LI	B808	CAROSINO	TA
B302	BUTERA	CL	B443	CALVERA	PZ	B563	CAMPOSAMPIERO	PD	B686	CAPRALBA	CR	B809	CAROVIGNO	BR
B303	BUTI	PI	B444	CALVI	BN	B565	CAMPOSANO	NA	B688	CAPRANICA	VT	B810	CAROVILLI	IS
B304	BUTTAPIETRA	VR	B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR	B566	CAMPOSANTO	MO	B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	B812	CARPANETO PIACENTINO	PC
B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO	B445	CALVI RISORTA	CE	B567	CAMPOSPINOSSO	PV	B690	CAPRANICA DI LEOCCE	LE	B813	CARPANZANO	CS
B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	B447	CALVIGNANO	PV	B569	CAMPOTOSTO	AQ	B691	CAPRAROLA	VT	B814	CARPASIO	IM
B309	BUTTRIO	UD	B448	CALVIGNASCO	MI	B572	CAMUGNANO	BO	B692	CAPRAUNA	CN	B816	CARPEGNA	PU
B320	CA' D'ANDREA	CR	B450	CALVISANO	BS	B577	CANAL SAN BOVO	TN	B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR	B817	CARPENEDOLO	BS
B311	CABELLA LIGURE	AL	B452	CALVIZZANO	NA	B573	CANALE	CN	B694	CAPREZZO	VB	B818	CARPENETO	AL
B313	CABIATE	CO	B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	B574	CANALE D'AGORDO	BL	B696	CAPRI	NA	B819	CARPI	MO
B314	CABRAS	OR	B455	CAMAIORE	LU	B576	CANALE MONTERANO	RM	B695	CAPRI LEONE	ME	B820	CARPIANO	MI
B315	CACCAMO	PA	B456	CAMAIRAGO	LO	B578	CANARO	RO	B697	CAPRIANA	TN	B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE
B319	CACCURI	KR	B457	CAMANDONA	BI	B579	CANAZEI	TN	B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS	B823	CARPIGNANO SESIA	NO
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	B460	CAMASTRA	AG	B580	CANCELLARA	PZ	B701	CAPRIATA D'ORBA	AB	B825	CARPINETI	RE
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	B461	CAMBIAGO	MI	B581	CANCELLO ED ARNONE	CE	B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	B827	CARPINETO DELLA NORA	PE
B332	CADEO	PC	B462	CAMBIANO	TO	B582	CANDA	RO	B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	B828	CARPINETO ROMANO	RM
B335	CADERZONE TERME	TN	B463	CAMBIASCA	VB	B584	CANDELA	FG	B705	CAPRIE	TO	B826	CARPINETO SINELLO	CH
B345	CADONEGHE	PD	B465	CAMBURZANO	BI	B586	CANDELO	BI	B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV	B829	CARPINO	FG
B346	CADORAGO	CO	B467	CAMERANA	CN	B588	CANDIA CANAVESE	TO	B707	CAPRIGLIO	AT	B830	CARPINONE	IS
B347	CADREZZATE	VA	B468	CAMERANO	AN	B587	CANDIA LOMELLINA	PV	B708	CAPRILE	BI	B832	CARRARA	MS
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	B469	CAMERANO CASASCO	AT	B589	CANDIANA	PD	B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG	B835	CARRE'	VI
B350	CASFASSE	TO	B471	CAMERATA CORNELLO	BG	B590	CANDIDA	AV	B709	CAPRINO VERONESE	VR	B836	CARREGA LIGURE	AL
B351	CAGGIANO	SA	B472	CAMERATA NUOVA	RM	B591	CANDIDONI	RC	B711	CAPRIOLO	BS	B838	CARRO	SP
B352	CAGLI	PU	B470	CAMERATA PICENA	AN	B592	CANDIOLO	TO	B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO	B839	CARRODANO	SP
B354	CAGLIARI	CA	B473	CAMERI	NO	B593	CANEGRATE	MI	B715	CAPUA	CE	B840	CARROSIO	AL
B355	CAGLIO	CO	B474	CAMERINO	MC	B594	CANELLI	AT	B716	CAPURSO	BA	B841	CARRU'	CN
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ	B476	CAMEROTA	SA	B597	CANEPINA	VT	B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC	B842	CARSOLI	AQ
B357	CAGNANO VARANO	FG	B477	CAMIGLIANO	CE	B598	CANEVA	PN	B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	B844	CARTIGLIANO	VI
B359	CAGNO	CO	B479	CAMINATA	PC	B599	CANEVINO	PV	B719	CARAGLIO	CN	B845	CARTIGNANO	CN
B360	CAGNO'	TN	B481	CAMINI	RC	B602	CANICATTI'	AG	B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	B846	CARTOCETO	PU
B361	CAIANELLO	CE	B482	CAMINO	AL	B603	CANICATTINI BAGNI	SR	B722	CARAMANICO TERME	PE	B847	CARTOSIO	AL
B362	CAIAZZO	CE	B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	B604	CANINO	VT	B723	CARANO	TN	B848	CARTURA	PD
B364	CAINES KUJENS.	BZ	B484	CAMISANO	CR	B605	CANISCHIO	TO	B724	CARAPELLE	FG	B850	CARUGATE	MI
B365	CAINO	BS	B485	CAMISANO VICENTINO	VI	B606	CANISTRO	AQ	B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	B851	CARUGO	CO
B366	CAIOLO	SO	B486	CAMMARATA	AG	B607	CANNA	CS	B726	CARASCO	GE	B853	CARUNCHIO	CH
B367	CAIRANO	AV	B489	CAMO	CN	B608	CANNALONGA	SA	B727	CARASSAI	AP	B854	CARVICO	BG
B368	CAIRATE	VA	B490	CAMOGLI	GE	B609	CANNARA	PG	B729	CARATE BRIANZA	MB	B856	CARZANO	TN
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	B492	CAMPAGNA	SA	B610	CANNIERO RIVIERA	VB	B730	CARATE URIO	CO	B857	CASABONA	KR
B371	CAIVANO	NA	B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	B613	CANNETO PAVESE	PV	B731	CARAVAGGIO	BG	B858	CASACALENDA	CB
B374	CALABRITTO	AV	B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	B612	CANNETO SULL'OGGIO	MN	B732	CARAVATE	VA	B859	CASACANDITELLA	CH
B375	CALALZO DI CADORE	BL	B497	CAMPAGNATICO	GR	B615	CANNOBIO	VB	B733	CARAVINE	TO	B860	CASAGIOVE	CE
B376	CALAMANDRANA	AT	B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	B616	CANNOLE	LE	B734	CARAVONICA	IM	B870	CASAL CERMELLI	AL
B377	CALAMONACI	AG	B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	B617	CANOLO	RC	B735	CARBOGNANO	VT	B872	CASAL DI PRINCIPE	CE
B378	CALANGIANUS	OT	B500	CAMPANA	CS	B618	CANONICA D'ADDA	BG	B741	CARBONARA AL TICINO	PV	B895	CASAL VELINO	SA
B379	CALANNA	RC	B501	CAMPARADA	MB	B619	CANOSA DI PUGLIA	BT	B740	CARBONARA DI NOLA	NA	B861	CASALANGUIDA	CH
B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	B502	CAMPENINE	RE	B620	CANOSA SANNITA	CH	B739	CARBONARA DI PO	MN	B862	CASALATTICO	FR
B381	CALASCIBETTA	EN	B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	B621	CANOSIO	CN	B736	CARBONARA SCRIVIA	AL	B864	CASALBELTRAME	NO
B382	CALASCIO	AQ	B505	CAMPERTOGNO	VC	C669	CANOSSA	RE	B742	CARBONATE	CO	B865	CASALBORDINO	CH
B383	CALASETTA	CI	B507	CAMPI BISENZIO	FI	B624	CANSANO	AQ	B743	CARBONE	PZ	B866	CASALBORE	AV
B384	CALATABIANO	CT	B506	CAMPI SALENTINA	LE	B626	CANTAGALLO	PO	B744	CARBONERA	TV	B867	CASALBORGONE	TO
B385	CALATAFIMI SEGESTA	TP	M373	CAMPIGLIA CERVO	BI	B627	CANTALICE	RI	B745	CARBONIA	CI	B868	CASALBUONO	SA
B388	CALCATA	VT	B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	B628	CANTALUPA	TO	B748	CARCARE	SV	B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
B871	CASALCIPRANO	CB	B994	CASSACCO	UD	C100	CASTELFIDARDO	AN	C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	C361	CAVA DE' TIRRENI	SA			
B873	CASALDUNI	BN	B996	CASSAGO BRIANZA	LC	C101	CASTELFIorentino	FI	C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	C360	CAVA MANARA	PV			
B876	CASALE CORTE CERRO	VB	C002	CASSANO ALL'IONIO	CS	C103	CASTELFONDO	TN	C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	C362	CAVACURTA	LO			
B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	C003	CASSANO D'ADDA	MI	C104	CASTELFORTE	LT	C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	C363	CAVAGLIA'	BI			
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	C105	CASTELFRANCI	AV	C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO	C364	CAVAGLIETTO	NO			
B875	CASALE LITTA	VA	B997	CASSANO IRPINO	AV	C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	C223	CASTELNUOVO PARANO	FR	C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO			
B878	CASALE MARITTIMO	PI	C004	CASSANO MAGNAGO	VA	C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO	C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO	C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB			
B885	CASALE MONFERRATO	AL	C005	CASSANO SPINOLA	AL	C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	C369	CAVANGNOLO	TO			
B879	CASALE SUL SILE	TV	B999	CASSANO VALCIVIA	VA	M322	CASTELFRANCO PIANDISCO'	AR	C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	C370	CAVAION VERONESE	VR			
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO	C006	CASSARO	SR	C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	C245	CASTELPAGANO	BN	C372	CAVALESE	TN			
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	C007	CASSIGLIO	BG	C119	CASTELGOMBERTO	VI	C246	CASTELPETROSO	IS	C374	CAVALLASCA	CO			
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	C120	CASTELGRANDE	PZ	C247	CASTELPIZZUTO	IS	C375	CAVALLERLEONE	CN			
B886	CASALEONE	VR	C020	CASSINA RIZZARDI	CO	C122	CASTELGUGLIELMO	RO	C248	CASTELPLANIO	AN	C376	CAVALLERMAGGIORE	CN			
B889	CASALETO CEREDANO	CR	C024	CASSINA VALSASSINA	LC	C123	CASTELGUIDONE	CH	C250	CASTELPOTO	BN	C377	CAVALLINO	LE			
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	C022	CASSINASCIO	AT	C125	CASTELLABATE	SA	C251	CASTELRAIMONDO	MC	M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE			
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	C027	CASSINE	AL	C126	CASTELLAFIUME	AQ	C254	CASTELROTTO .KASTELRUTH.	BZ	C378	CAVALLIRIO	NO			
B888	CASALETTO SPARTANO	SA	C030	CASSINELLE	AL	C127	CASTELL'ALFERO	AT	C267	CASTEL.SANTANGELO SUL NERA	MC	C380	CAVARENO	TN			
B891	CASALETTO VAPRIO	CR	C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	C128	CASTELLALTO	TE	C271	CASTEL.SARACENO	PZ	C381	CAVARGNA	CO			
B892	CASALFIUMANESE	BO	C034	CASSINO	FR	C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	C272	CASTELSARDO	SS	C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA			
B893	CASALGRANDE	RE	C037	CASSOLA	VI	C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	C273	CASTELSEPRIO	VA	C383	CAVARZERE	VE			
B894	CASALGRASSO	CN	C038	CASSOLNOVO	PV	C133	CASTELLAMONTE	TO	B968	CASTEL.SILANO	KR	C384	CAVASO DEL TOMBA	TV			
B896	CASALINCONTRADA	CH	C041	CASTAGNARO	VR	C134	CASTELLANA GROTTE	BA	C274	CASTELSPINA	AL	C385	CAVASSO NUOVO	PN			
B897	CASALINO	NO	C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	C135	CASTELLANA SICULA	PA	C275	CASTELTERMINI	AG	C387	CAVATORE	AL			
B898	CASALMAGGIORE	CR	C045	CASTAGNETO PO	TO	C136	CASTELLANETA	TA	C181	CASTELVECCANA	VA	C389	CAVAZZO CARNICO	UD			
B899	CASALMAIOCCO	LO	C046	CASTAGNIO	CN	C137	CASTELLANIA	AL	C278	CASTELVECCIO CALVISIO	AQ	C390	CAVE	RM			
B900	CASALMORANO	CR	C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	C139	CASTELLANZA	VA	C276	CASTELVECCIO DI ROCCA BARBENA	SV	C392	CAVEDAGO	TN			
B901	CASALMORO	MN	C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	C140	CASTELLAR	CN	C279	CASTELVECCIO SUBEQUO	AQ	C393	CAVEDINE	TN			
B902	CASALNOCETO	AL	C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	C280	CASTELVENERE	BN	C394	CAVENAGO D'ADDA	LO			
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	C050	CASTANA	PV	C141	CASTELLARANO	RE	B129	CASTELVERDE	CR	C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MB			
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	C052	CASTANO PRIMO	MI	C143	CASTELLARO	IM	C200	CASTELVERRINO	IS	C396	CAVERNAGO	BG			
B907	CASALOLDO	MN	C053	CASTEGGIO	PV	C145	CASTELL'ARQUATO	PC	C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	C398	CAVEZZO	MO			
B910	CASALPUSTERLENGO	LO	C055	CASTEGNATO	BS	C147	CASTELL'AZZARA	GR	C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	C400	CAVIZZANA	TN			
B911	CASALROMANO	MN	C056	CASTEGNERO	VI	C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	C286	CASTELVETRANO	TP	C404	CAVOUR	TO			
B912	CASALSERUGO	PD	C058	CASTEL BARONIA	AV	C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO	C405	CAVIRAGO	RE			
B916	CASALUCE	CE	C064	CASTEL BOGLIONE	AT	C153	CASTELLEONE	CR	C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	C406	CAVIRIANA	MN			
B917	CASALVECCIO DI PUGLIA	FG	C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	C290	CASTELVISCONTI	CR	C407	CAVRIGLIA	AR			
B918	CASALVECCIO SICULO	ME	B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	C154	CASTELLERO	AT	C292	CASTENASO	BO	C409	CAZZAGO BRABIA	VA			
B919	CASALVIERI	FR	C040	CASTEL CASTAGNA	TE	C155	CASTELLETTO CERVO	BI	C293	CASTENEDOLO	BS	C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS			
B920	CASALVOLONE	NO	C183	CASTEL CONDINO	TN	C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL	M288	CASTIADAS	CA	C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR			
B921	CASALZUIGNO	VA	C075	CASTEL D'AIANO	BO	C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG			
B922	CASAMARCIANO	NA	C076	CASTEL D'ARIO	MN	C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL	C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR	C413	CECCANO	FR			
B923	CASAMASSIMA	BA	C078	CASTEL D'AZZANO	VR	C160	CASTELLETTO MERLI	AL	C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	C414	CECIMA	PV			
B924	CASAMICCIOLA TERME	NA	C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	C161	CASTELLETTO MOLINA	AT	C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	C415	CECINA	LI			
B925	CASANDRINO	NA	C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	C417	CEDEGOLO	BS			
B928	CASANOVA ELVO	VC	C085	CASTEL DEL PIANO	GR	C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	C418	CEDRASCO	SO			
B927	CASANOVA LERRONE	SV	C086	CASTEL DEL RIO	BO	C165	CASTELLETTO STURA	CN	C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	C420	CEFFALU' DIANA	PA			
B929	CASANOVA LONATI	PV	B969	CASTEL DI CASSIO	BO	C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	C306	CASTIGLIONE DEL GONOVESI	SA	C421	CEFFALU'	PA			
B932	CASAPE	RM	C090	CASTEL DI IERI	AQ	C169	CASTELLI	TE	C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	C422	CEGGIA	VE			
M260	CASAPESENNA	CE	C091	CASTEL DI IUDICIA	CT	C079	CASTELLI CALEPIO	BG	C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	C424	CEGLIE MESSAPICA	BR			
B933	CASAPINTA	BI	C093	CASTEL DI LAMA	AP	C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	C426	CELANO	AQ			
B934	CASAPROTA	RI	C094	CASTEL DI LUCIO	ME	C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH			
B935	CASAPULLA	CE	C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	C173	CASTELLINALE D'ALBA	CN	C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	C429	CELENZA VALFORTORE	FG			
B936	CASARANO	LE	C097	CASTEL DI SASSO	CE	C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	C299	CASTIGLIONE D'INTELLI	CO	C430	CELICO	CS			
B937	CASARGO	LC	C098	CASTEL DI TORA	RI	C176	CASTELLINO TANARO	CN	C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	C435	CELLA DATI	CR			
B938	CASARILE	MI	C102	CASTEL FOCOIGNANO	AR	C177	CASTELLIRI	FR	C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	C432	CELLA MONTE	AL			
B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN	C114	CASTEL FRENTANO	CH	B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	C436	CELLAMARE	BA			
B939	CASARZA LIGURE	GE	C115	CASTEL GABBIANO	CR	C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	C437	CELLARA	CS			
B941	CASASCO	AL	C116	CASTEL GANDOLFO	RM	C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	C438	CELLARENGO	AT			
B942	CASASCO D'INTELLI	CO	C117	CASTEL GIORGIO	TR	C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	C439	CELLATICA	BS			
B943	CASATENOVO	LC	C118	CASTEL GIOFFREDO	MN	C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	C444	CELLE DI BULGHERIA	SA			
B945	CASATISMA	PV	C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	C441	CELLE DI MACRA	CN			
B946	CASAVATORE	NA	M354	CASTEL IVANO	TN	C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	C321	CASTIGNANO	AP	C442	CELLE DI SAN VITO	FG			
B947	CASAZZA	BG	C203	CASTEL MADAMA	RM	C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	C322	CASTILENTI	TE	C440	CELLE ENOMONDO	AT			
B948	CASCIA	PG	C204	CASTEL MAGGIORE	BO	C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	C323	CASTINO	CN	C443	CELLE LIGURE	SV			
B949	CASCIAGO	VA	C208	CASTEL MELLA	BS	C194	CASTELLO TESINO	TN	C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	C446	CELLENO	VT			
M327	CASCIANA TERME LARI	PI	C211	CASTEL MORRONE	CE	C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN	C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	C447	CELLERE	VT			
B950	CASCINA	PI	C252	CASTEL RITALDI	PG	C195	CASTELLUCCHIO	MN	C327	CASTIONS DI STRADA	UD	C449	CELLINO ATTANASIO	TE			
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	C253	CASTEL ROCCHERO	AT	C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO	C448	CELLINO SAN MARCO	BR			
B954	CASEI GEROLA	PV	C255	CASTEL ROZZONE	BG	C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	C330	CASTO	BS	C450	CELLIO	VC			
B955	CASELETTE	TO	C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	C331	CASTORANO	AP	M262	CELLOLE	CE			
B956	CASELLA	GE	C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	C332	CASTREZZATO	BS	M355	CEMBRA LISIGNAGO	TN			
B959	CASELLE IN PITTARI	SA	C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	C051	CASTELL'UMBERTO	ME	C334	CASTRI DI LECCE	LE	C453	CENADI	CZ			
B961	CASELLE LANDI	LO	C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	C205	CASTELMAGNO	CN	C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	C456	CENATE SOPRA	BG			
B958	CASELLE LURANI	LO	C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	C206	CASTELMARTE	CO	C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	C457	CENATE SOTTO	BG			
B960	CASELLE TORINESE	TO	C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	C207	CASTELMASSA	RO	C337	CASTRO	BG	C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL			
B963	CASERTA	CE	C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	C197	CASTELMAURO	CB	M261	CASTRO	LE	C459	CENE	BG			
B965	CASIER	TV	C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	C209	CASTELMEZZANO	PZ	C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	C461	CENESELLI	RO			
B966	CASIGNANA	RC	C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	C210	CASTELMOLA	ME	C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLEFC	FC	C463	CENGIO	SV			
B967	CASINA	RE	C289	CASTEL VISCARDO	TR	C213	CASTELNOVETTO	PV	C340	CASTROCIELO	FR	C466	CENTALLO	CN			
B971	CASIRATE D'ADDA	BG	C110	CASTEL VITTORIO	IM	C215	CASTELNOVO BARIANO	RO	C341	CASTROFILIPPO	AG	C469	CENTO	FE			
B974	CASLINO D'ERBA	CO	C291	CASTEL VOLTURNO	CE	C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	C108	CASTROLIBERO	CS	C470	CENTOLA	SA			
B977	CASNATE CON BERNATE	CO	C057	CASTELBALDO	PD	C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	C343	CASTRONNO	VA	C472	CENTRACHE	CZ			
B978	CASNIGO	BG	C059	CASTELBELFORTE	MN	C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA	C471	CENTURIPPE	EN			
B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	C060	CASTELBELLINO	AN	C216	CASTELNUOVO	TN	C345	CASTRONOVO DI SANT'ANDREA	PZ	C474	CEPAGATTI	PE			
B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	C062	CASTELBELLO CIARDES .KASTELBELL		C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	C346	CASTROPIGNANO	CB	C476	CEPPALONI	BN			
B982	CASOLA VALSENO	RA		TSCHARS.	BZ	C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	C347	CASTROREALE	ME	C478	CEPPO MORELLI	FR			
B983	CASOLE BRUZIO	CS	C063	CASTELBIANCO	SV	C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	C348	CASTRORÉGIO	CS	C479	CERANO	VB			
B984	CASOLE D'ELSA	SI	C066	CASTELBOTTACCIO	CB	C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	C349	CASTROVILLARI	CS	C480	CERAMI	EN			
B985	CASOLI	CH	C067	CASTELBUONO	PA	C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	C351	CATANIA	CT	C481	CERANESI	GE			
B988	CASORATE PRIMO	PV	C069	CASTELCIVITA	SA	C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT	C352	CATANZARO	CZ	C483	CERANO	NO			
B987	CASORATE SEMPIONE	VA	C072	CASTELCOVATI	BS	C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA	C353	CATENANUOVA	EN	C482	CERANO D'INTELLI	CO			
B989	CASOREZZO	MI	C073	CASTELCUOCO	TV	C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	C354	CATTIGNANO	PV	C484	CERANOVA	PN			
B990	CASORIA	NA	C074	CASTELDACCIA	PA	C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	C357	CATTOLICA	RE	C485	CERASO	SA			
B991	CASORZA	AT	C080	CASTELDELICI	RN	C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	C486	CERCEMAGGIORE	CB			
A472	CASPERIA	RI	C081	CASTELDELFINO	CN	C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	C285	CAULONIA	RC	C487	CERCENASCO	TO			
B993	CASPOGGIO	SO	C089	CASTELDIDONE	CR	C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	C359	CAUTANO	BN	C488	CERCEPICCOLA	CB</			

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	C599	CHERASCO	CN	C729	CISANO SUL NEVA	SV	C856	COLLEDMERZO	CH	C990	CORCIANO	PG			
C492	CERCHIO	AQ	C600	CHERMULE	SS	C730	CISERANO	BG	C858	COLLEFERRO	RM	C991	CORDENONS	PN			
C493	CERCINO	SO	C604	CHIALAMBERTO	TO	C732	CISLAGO	VA	C859	COLLEGIOVE	RI	C992	CORDIGNANO	TV			
C494	CERCIVENTO	UD	C605	CHIAMPANO	VI	C733	CISLIANO	MI	C860	COLLEGNO	TO	C993	CORDOVADO	PN			
C495	CERCOLA	NA	C606	CHIANCHE	AV	C734	CISMON DEL GRAPPA	VI	C862	COLLELONGO	AQ	C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU			
C496	CERDA	PA	C608	CHIANCIANO TERME	SI	C735	CISON DI VALMARIANO	TV	C864	COLLEPARDO	FR	C995	COREGLIA LIGURE	GE			
C498	CEREA	VR	C609	CHIANNI	PI	C738	CISSONE	CN	C865	COLLEPASSO	LE	C998	CORENO AUSONIO	FR			
C500	CEREGNANO	RO	C610	CHIANOCO	TO	C739	CISTERNA D'ASTI	AT	C866	COLLEPIETRO	AQ	C999	CORFINIO	AQ			
C501	CERENZIA	KR	C612	CHIARAMONTE GULFI	RG	C740	CISTERNA DI LATINA	LT	C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	D003	CORI	LT			
C497	CERES	TO	C613	CHIARAMONTI	SS	C741	CISTERNINO	BR	C868	COLLERETTO GIACOSA	TO	D004	CORIANO	RN			
C502	CERESARA	MN	C614	CHIARANO	TV	C742	CITERRA	PG	C869	COLLESALVETTI	LI	D005	CORIGLIANO CALABRO	CS			
C503	CERESETO	AL	C615	CHIARAVALLE	AN	C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	C871	COLLESANO	PA	D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE			
C504	CERESOLE ALBA	CN	C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	C875	COLLETORTO	CB	D007	CORNALDO	AN			
C505	CERESOLE REALE	TO	C618	CHIARI	BS	C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE	C876	COLLEVECCHIO	RI	D008	CORIANO	TO			
C506	CERETE	BG	C619	CHIAROMONTE	PZ	C743	CITADELLA	PD	C878	COLLI A VOLTURNO	IS	D009	CORLEONE	PA			
C508	CERETTO LOMELLINA	PV	C620	CHIAUCI	IS	C746	CITTA'DUCALE	RI	C877	COLLI DEL TRONTO	AP	D011	CORLETO MONFORTE	SA			
C509	CERGNAGO	PV	C621	CHIAVARI	GE	C747	CITTANOVA	RC	C880	COLLI SUL VELINO	RI	D010	CORLETO PERTICARA	PZ			
C510	CERIALE	SV	C623	CHIAVENNA	SO	C749	CITTAREALE	RI	C879	COLLIANO	SA	D013	CORMANO	MI			
C511	CERIANA	IM	C624	CHIAVERANO	TO	C751	CITTAGLIO	VA	C882	COLLINAS	VS	D014	CORMONS	GO			
C512	CERIANO LAGHETTO	MB	C625	CHIENES KIENS.	BZ	C752	CIVATE	LC	C883	COLIVIO	BS	D015	CORNA IMAGNA	BG			
C513	CERIGNALE	PC	C627	CHIERI	TO	C755	CIVEZZA	IM	C884	COLLOBIANO	VC	D016	CORNALBA	BG			
C514	CERIGNOLA	FG	C630	CHIES D'ALPAGO	BL	C756	CIVEZZANO	TN	C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	M338	CORNALE E BASTIDA	PV			
C515	CERISANO	CS	C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO	C757	CIVIASCO	VC	C886	COLMURANO	MC	D018	CORNAREDO	MI			
C516	CERMENATE	CO	C629	CHIESANUOVA	TO	C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	C888	COLOBRARO	MT	D019	CORNATE D'ADDA	MB			
A022	CERMES TSCHERMS.	BZ	C631	CHIESINA UZZANESE	PT	C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	C890	COLOGNA VENETA	VR	B799	CORNEO ALL'ISARCO KARNEID.	BZ			
C517	CERMIGNANO	TE	C632	CHIETI	CH	C630	CIVIDATE CAMUNO	BS	C893	COLOGNE	BS	D020	CORNEO VICENTINO	VI			
C520	CERNOBBIO	CO	C633	CHIEUTI	FG	C763	CIVITA	CS	C894	COLOGNO AL SERIO	BG	D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO			
C521	CERNUSCO LOMBARDO	LC	C634	CHIEVE	CR	C765	CIVITA CASTELLANA	VT	C895	COLOGNO MONZESE	MI	D022	CORNELIANO D'ALBA	CN			
C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR	D026	CORNIGLIO	PR			
C526	CERRETO CASTELLO	BI	C637	CHIGNOLO PO	PV	C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	C900	COLONNA	RM	D027	CORNO DI ROSAZZO	UD			
C528	CERRETO D'ASTI	AT	C638	CHIOGGIA	VE	C768	CIVITALLUPARELLA	CH	C901	COLONNELLA	TE	D028	CORNO GIOVINE	LO			
C524	CERRETO D'ESI	AN	C639	CHIOMONTE	TO	C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	C902	COLONNO	CO	D029	CORNOVECCHIO	LO			
C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	C640	CHIONS	PN	C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	C903	COLORINA	SO	D030	CORNUDA	TV			
C507	CERRETO GRUE	AL	C641	CHIOPRIS VISCONTE	UD	C771	CIVITAQUANA	PE	C904	COLORNO	PR	D037	CORREGGIO	RE			
C529	CERRETO GUIDI	FI	C648	CHITIGNANO	AR	C773	CIVITAVECCHIA	RM	C905	COLOSIMI	CS	D038	CORREZZANA	MB			
C518	CERRETO LAZIALE	RM	C649	CHIUDUNO	BG	C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	C908	COLTURANO	MI	D040	CORREZZOLA	PD			
C525	CERRETO SANNITA	BN	C650	CHIUPPANO	VI	C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	M336	COLVERDE	CO	D041	CORRIDO	CO			
C530	CERRETO LANGHE	CN	C651	CHIURO	SO	C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	C910	COLZATE	BG	D042	CORRIDONIA	MC			
C531	CERRINA MONFERRATO	AL	C652	CHIUSA KLAUSEN.	BZ	C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	C911	COMABBIO	VA	D043	CORROPOLI	TE			
C532	CERRIONE	BI	C653	CHIUSA DI PESIO	CN	C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FR	C912	COMACCHIO	FE	D044	CORSANO	LE			
C536	CERRO AL LAMBRO	MI	C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	C914	COMANO	MS	D045	CORSICO	MI			
C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	C654	CHIUSA SCLAFANI	PA	C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	M314	COMANO TERME	TN	D046	CORSIONE	AT			
C537	CERRO MAGGIORE	MI	C656	CHIUSAFORTE	UD	C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	C917	COMAZZO	LO	D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO				
C533	CERRO TANARO	AT	C657	CHIUSANICO	IM	C783	CIVITELLA ROVETO	AQ	C918	COMEGLIANS	UD		KURTATSCH A.	BZ			
C538	CERRO VERONESE	VR	C658	CHIUSANO D'ASTI	AT	C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	C920	COMELICO SUPERIORE	BL	D049	CORTALE	CZ			
C539	CERSOSIMO	PZ	C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	C785	CIVO	SO	C922	COMERIO	VA	D050	CORTANDONE	AT			
C540	CERTALDO	FI	C660	CHIUSAVECCHIA	IM	C787	CLAINO CON OSTENO	CO	C925	COMIZZANO-CIZZAGO	BS	D051	CORTANZE	AT			
C541	CERTOSA DI PAVIA	PV	C661	CHIUSDINO	SI	C790	CLAUT	PN	C926	COMIGNAGO	NO	D052	CORTAZZONE	AT			
C542	CERVA	CZ	C662	CHIUSI	SI	C791	CLAUZETTO	PN	C927	COMISO	RG	D054	CORTE BRUNATELLA	PC			
C543	CERVARA DI ROMA	RM	C663	CHIUSI DELLA VERNIA	AR	C792	CLAVESANA	CN	C928	COMITINI	AG	D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR			
C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	C665	CHIVASSO	TO	C793	CLAVIERE	TO	C929	COMIZIANO	NA	D057	CORTE DE' FRATI	CR			
C545	CERVARO	FR	M272	CIAMPINO	RM	C794	CLES	TN	C930	COMMESSAGGIO	MN	D058	CORTE FRANCA	BS			
C547	CERVASCA	CN	C668	CIANCIANA	AG	C795	CLETO	CS	C931	COMMEZZADURA	TN	D068	CORTE PALASIO	LO			
C548	CERVATTO	VC	C672	CIBIANA DI CADORE	BL	C796	CLIVIO	VA	C933	COMO	CO	D061	CORTEMAGGIORE	PC			
C549	CERVENO	BS	C673	CICAGNA	GE	C797	CLOZ	TN	C934	COMPIANO	PR	D062	CORTEMILIA	CN			
C550	CERVERE	CN	C674	CICALA	CZ	C800	CLUSONE	BG	C937	COMUN NUOVO	BG	D064	CORTENO GOLGI	BS			
C551	CERVESINA	PV	C675	CICCIANO	NA	C801	COASSOLO TORINESE	TO	C935	COMUNANZA	AP	D065	CORTENOVA	LC			
C552	CERVETERI	RM	C676	CICERALE	SA	C803	COAZZE	TO	C938	CONA	VE	D066	CORTENUOVA	BG			
C553	CERVIA	RA	C677	CICILIANO	RM	C804	COAZZOLO	AT	C941	CONCA CASALE	IS	M372	CORTEOLONA E GENZONE	PV			
C554	CERVICATI	CS	C678	CICOGNOLO	CR	C806	COCCAGLIO	BS	C940	CONCA DEI MARINI	SA	D072	CORTIGLIONE	AT			
C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO	C679	CICONIO	TO	C807	COCCONATO	AT	C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL			
C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	C680	CIGLIANO	VC	C810	COCCQUIO-TREVISAGO	VA	C943	CONCAMARISE	VR	D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO				
C557	CERVINARA	AV	C681	CIGLIE'	CN	C811	COCULLO	AQ	C946	CONCERVIANO	RI		KURTINIG AN D.	BZ			
C558	CERVINO	CE	C684	CIGOGNOLA	PV	C812	CODEVIGO	PD	C948	CONCESIO	BS	D076	CORTINO	TE			
C559	CERVO	IM	C685	CIGOLE	BS	C813	CODEVILLA	PV	C949	CONCO	VI	D077	CORTONA	VT			
C560	CERZETO	CS	C686	CILAVEGNA	PV	C814	CODIGORO	FE	C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	D078	CORVARA	PE			
C561	CESA	CE	C689	CIMADOLMO	TV	C815	CODOGNE'	TV	C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	D079	CORVARA IN BADIA CORVARA.	BZ			
C563	CESANA BRIANZA	LC	C691	CIMBERGO	BS	C816	CODOGNO	LO	C952	CONCOREZZO	MB	D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV			
C564	CESANA TORINESE	TO	C695	CIMINA'	RC	C817	CODROIPO	UD	C954	CONDUFURI	RC	D082	CORZANO	BS			
C565	CESANO BOSCONI	MI	C696	CIMINNA	PA	C818	CODRONGIANOS	SS	C955	CONDOVE	TO	D085	COSEANO	UD			
C566	CESANO MADERNO	MB	C697	CIMITILLE	NA	C819	COGGIOLA	BI	C956	CONDRO'	ME	D086	COSENZA	CS			
C567	CESARA	VB	C699	CIMOLAIS	PN	C820	COGLIATE	MB	C957	CONEGLIANO	TV	D087	COSIO D'ARROSCIA	IM			
C568	CESARO'	ME	C700	CIMONE	TN	C821	COGNE	AO	C958	CONFIENZA	PV	D088	COSIO VALTELLINO	SO			
C569	CESATE	MI	C701	CINAGLIO	AT	C823	COGOLETO	GE	C959	CONFIGNI	RI	D089	COSOLETO	RC			
C573	CESENA	FC	C702	CINETO ROMANO	RM	C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI	C960	CONFLENTI	CZ	D093	COSSANO BELBO	CN			
C574	CESENATICO	FC	C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	C826	COGORNO	GE	C962	CONIOLO	AL	D092	COSSANO CANAVESE	TO			
C576	CESINALI	AV	C704	CINGOLI	MC	C829	COLAZZA	NO	C963	CONSELICE	RA	D094	COSSATO	BI			
C578	CESIO	IM	C705	CINIGIANO	GR	C835	COLERE	BG	C964	CONSELVE	PD	D095	COSSERIA	SV			
C577	CESIOMAGGIORE	BL	C707	CINISELLO BALSAMO	MI	C836	COLFELICE	FR	M356	CONTA'	TN	D096	COSSIGNANO	AP			
C580	CESSALTO	TV	C708	CINISI	PA	C838	COLI	PC	C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	D099	COSSOGNO	VB			
C581	CESSANITI	VV	C709	CINO	SO	C839	COLICO	LC	C969	CONTIGLIANO	RI	D100	COSSOINE	SS			
C582	CESSAPALOMBO	MC	C710	CINQUEFRONDI	RC	C841	COLLALTO SABINO	RI	C971	CONTRADA	AV	D101	COSSOMBRATO	AT			
C583	CESSOLE	AT	C711	CINTANO	TO	C844	COLLARMELE	AQ	C972	CONTROGUERRA	TE	D109	COSTA DE' NOBILI	PV			
C584	CETARA	SA	C712	CINTE TESINO	TN	C845	COLLAZZONE	PG	C973	CONTRONE	SA	D110	COSTA DI MEZZATE	BG			
C585	CETO	BS	C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	C851	COLLE BRIANZA	LC	C974	CONTURSI TERME	SA	D105	COSTA DI ROVIGO	RO			
C587	CETONA	SI	C713	CINTO EUGANEO	PD	C854	COLLE D'ANCHISE	CB	C975	CONVERSANO	BA	D112	COSTA MASNAGA	LC			
C588	CETRARO	CS	C715	CINZANO	TO	C857	COLLE DI TORA	RI	C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	D111	COSTA SERINA	BG			
C589	CEVA	CN	C716	CIORLANO	CE	C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	C977	CONZANO	AL	D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG			
C591	CEVO	BS	C718	CIPRESSA	IM	C870	COLLE SAN MAGNO	FR	C978	COPERTINO	LE	D102	COSTA VESCOVATO	AL			
C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO	C719	CIRCELLO	BN	C846	COLLE SANNITA	BN	C979	COPIANO	PV	D117	COSTA VOLPINO	BG			
C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	C722	CIRIE'	TO	C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	C980	COPPARO	FE	D107	COSTABISSARA	VI			
C595	CHAMBAVE	AO	C723	CIRIGLIANO	MT	C848	COLLE UMBERTO	TV	C982	CORANA	TV	D108	COSTACCIARO	PG			
B491	CHAMOIS	AO	C724	CIRIMIDO	CO	C850	COLLEBEATO	BS	C983	CORATO	BA	D113	COSTANZANA	VC			
C596	CHAMPDEPRAZ	AO	C725	CIRO'	KR	C852	COLLECCHIO	PR	C984	CORBARA	SA	D114	COSTARAINERA	IM			
B540	CHAMPORCHER	AO	C726	CIRO' MARINA	KR	C853	COLLECORVINO	PE	C986	CORBETTA	MI	D118	COSTERMANO	VR			
C598	CHARVENSOD	AO	C727	CIS	TN	C311	COLLEDARA	TE	C987	CORBOLA	RO	D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT			
C294	CHATILLON	AO	C728	CISANO BERGAMASCO	BG	C855	COLLEDIMACINE	CH	C988	CORCHIANO	VT	D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN			

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
D121	COTIGNOLA	RA	D253	DASA'	VV	D391	EDOLO	BS	D514	FAVARA	AG	D644	FOGLIANESE	BN
D123	COTRONEI	KR	D255	DAVAGNA	GE	D392	EGNA NEUMARKT.	BZ	D518	FAVIGNANA	TP	D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO
D124	COTTANELLO	RI	D256	DAVERIO	VA	D394	ELICE	PE	D520	FAVRIA	TO	D646	FOGLIZZO	TO
D012	COURMAYEUR	AO	D257	DAVOLI	CZ	D395	ELINI	OG	D523	FEISOGGIO	CN	D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR
D126	COVO	BG	D258	DAZIO	CO	D398	ELLO	LC	D524	FELETTO	TO	D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN
D127	COZZO	PV	D259	DECIMOMANNU	CA	D399	ELMAS	CA	D526	FELINO	PR	D651	FOLGARIA	TN
D128	CRACO	MT	D260	DECIMOPUTZU	CA	D401	ELVA	CN	D527	FELITTO	SA	D652	FOLIGNANO	AP
D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	D261	DECOLLATURA	CZ	D402	EMARESE	AO	D528	FELIZZANO	AL	D653	FOLIGNO	PG
D132	CRAVAGLIANA	VC	D264	DEGO	SV	D403	EMPOLI	FI	D529	FELONICA	MN	D654	FOLLINA	TV
D133	CRAVANZANA	CN	D265	DEIVA MARINA	SP	D406	ENDINE GAIANO	BG	D530	FELTRE	BL	D655	FOLLO	SP
D134	CRAVEGGIA	VB	D266	DELEBIO	SO	D407	ENEGO	VI	D531	FENEGRO'	CO	D656	FOLLONICA	GR
D136	CREAZZO	VI	D267	DELIA	CL	D408	ENEMONZO	UD	D532	FENESTRELLE	TO	D660	FOMBIO	LO
D137	CRECCHIO	CH	D268	DELIANUOVA	RC	C342	ENNA	EN	D537	FENIS	AO	D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME
D139	CREDARO	BG	D269	DELICETO	FG	D410	ENTRACQUE	CN	D538	FERENTILLO	TR	D662	FONDI	LT
D141	CREDERA RUBBIANO	CR	D270	DELLO	BS	D411	ENTRATICO	BG	D539	FERENTINO	FR	D663	FONDO	TN
D142	CREMA	CR	D271	DEMONTE	CN	D412	ENVIE	CN	D540	FERLA	SR	D665	FONNI	NO
D143	CREMELLA	LC	D272	DENICE	AL	D414	EPISCOPIA	PZ	D541	FERMIGNANO	PU	D666	FONTAINEMORE	AU
D144	CREMENAGA	VA	D273	DENNO	TN	D415	ERACLEA	VE	D542	FERMO	FM	D667	FONTANA LIRI	FR
D145	CREMENO	LC	D277	DERNICE	AL	D416	ERBA	CO	D543	FERNO	VA	D670	FONTANAFREDDA	PN
D147	CREMIA	CO	D278	DEROVIERE	CR	D419	ERBE'	VR	D544	FEROLETO ANTICO	CZ	D671	FONTANAROSA	AV
D149	CREMOLINO	AL	D279	DERUTA	PG	D420	ERBEZZO	VR	D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	D668	FONTANELICE	BO
D150	CREMONA	CR	D280	DERVIO	LC	D421	ERBUSCO	BS	D547	FERRANDINA	MT	D672	FONTANELLA	BG
D151	CREMOSANO	CR	D281	DESANA	VC	D422	ERCHIE	BR	D548	FERRARA	FE	D673	FONTANELLATO	PG
D154	CRESCENTINO	VC	D284	DESENZANO DEL GARDA	BS	H243	ERCOLANO	NA	D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	D674	FONTANELLE	TV
D156	CRESPADORO	VI	D286	DESIO	MB	D423	ERICE	TP	D550	FERRAZZANO	CB	D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO
D157	CRESPANO DEL GRAPPA	TV	D287	DESULO	NU	D424	ERLI	SV	D551	FERRERA DI VARESE	VA	D676	FONTANETTO PO	VC
D159	CRESPIATICA	LO	D289	DIAMANTE	CS	D426	ERTO E CASSO	PN	D552	FERRERA ERBOGNONE	PV	D677	FONTANIGORDA	GE
M328	CRESPINA LORENZANA	PI	D293	DIANO AARENTINO	IM	M292	ERULA	SS	D554	FERRERE	AT	D678	FONTANILE	AT
D161	CRESPINO	RO	D296	DIANO CASTELLO	IM	D428	ERVE	LC	D555	FERRIERE	PC	D679	FONTANNA	PD
D162	CRESSA	NO	D291	DIANO D'ALBA	CN	D429	ESANATOGLIA	MC	D557	FERRUZZANO	RC	D680	FONTE	TV
D165	CREVAQUORE	BI	D297	DIANO MARINA	IM	D430	ESCALAPLANO	CA	D560	FIAMIGNANO	RI	M309	FONTE NUOVA	RM
D166	CREVALCORE	BO	D298	DIANO SAN PIETRO	IM	D431	ESCOLCA	CA	D562	FIANO	TO	D681	FONTECCHIO	AQ
D168	CREVOLADOSSOLA	VB	D299	DICOMANO	FI	D434	ESINE	BS	D561	FIANO ROMANO	RM	D682	FONTECHIARI	FR
D170	CRISPANO	NA	D300	DIGNANO	UD	D436	ESINO LARIO	LC	D564	FIASTRA	MC	D683	FONTEGRECA	CE
D171	CRISPIANO	TA	M366	DIMARO FOLGARIDA	TN	D440	ESPERIA	FR	D565	FIAVE'	TN	D684	FONTENO	BG
D172	CRISSOLO	CN	D303	DINAMI	VV	D441	ESPORLATU	SS	D567	FICARAZZI	PA	D685	FONTEVIVO	PR
D175	CROCEFIESCHI	GE	D304	DIPIGNANO	CS	D442	ESTE	PD	D568	FICAROLO	RO	D686	FONZASO	BL
C670	CROCCETA DEL MONTELLO	TV	D305	DISO	LE	D443	ESTERZILI	CA	D569	FICARRA	ME	D688	FOPPOLO	BG
D177	CRODO	VB	D309	DIVIGNANO	NO	D444	ETROUBLES	AO	D570	FICULLE	TR	D689	FORANO	RI
D179	CROGNALETO	TE	D310	DIZZASCO	CO	D445	EUPILIO	CO	B034	FIDENZA	PR	D691	FORCE	AN
D180	CROPALATI	CS	D311	DOBBIACO TOBLACH.	BZ	D433	EXILLES	TO	D571	FIE' ALLO SCILIAR. VOELS AM SCHLERN.	BZ	D693	FORCHIA	BN
D181	CROPANI	CZ	D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO	D447	FABBRICA CURONE	AL	D573	FIEROZZO	TN	D694	FORCOLA	SO
D184	CROSIA	CS	D314	DOGLIANI	CN	M319	FABBRICHE DI VERGEMOLI	LU	D574	FIESCO	CR	D695	FORDONIANUS	OR
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA	D315	DOGLIOLA	CH	D450	FABRICHIO	RE	D575	FIESOLE	FI	D696	FORENZA	PZ
D122	CROSTONE	KR	D316	DOGNA	UD	D451	FABRIANO	AN	D576	FIESSE	BS	D697	FORESTO SPARSO	BG
D186	CROTTA D'ADDA	CR	D317	DOLCE'	VR	D452	FABRICA DI ROMA	VT	D578	FIESSO D'ARTICO	VE	D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD
D187	CROVA	VC	D318	DOLCEACQUA	IM	D453	FABRIZIA	VV	D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	D701	FORINO	AV
D188	CROVIANA	TN	D319	DOLCEDO	IM	D454	FABRO	TR	D579	FIGINO SERENZA	CO	D702	FORIO	NA
D189	CRUCOLI	KR	D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO	D455	FAEDIS	UD	M321	FIGLINE E INCISA VALDARNO	FI	D704	FORLI'	FC
D192	CUASSO AL MONTE	VA	D323	DOLIANOVA	CA	D457	FAEDO	TN	D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	D703	FORLI' DEL SANNIO	IS
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	D325	DOLO	VE	D456	FAEDO VALTELLINO	SO	D586	FILACCIANO	RM	D705	FORLIMPOPOLI	FC
D195	CUCCARO VETERE	SA	D327	DOLZAGO	LC	D458	FAENZA	RA	D587	FILADELFIA	VV	D706	FORMAZZA	VB
D196	CUCCIAGO	CO	D328	DOMANICO	CS	D459	FAETO	FG	D588	FILAGO	BG	D707	FORMELLO	RM
D197	CUCEGLIO	TO	D329	DOMASO	CO	D461	FAGAGNA	UD	D589	FILANDARI	VV	D708	FORMIA	LT
D198	CUGGIONO	MI	D330	DOMEGGE DI CADORE	BL	D462	FAGGETO LARIO	CO	D590	FILATTIERA	MS	D709	FORMICOLA	CR
D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA	D331	DOMICELLA	AV	D463	FAGGIANO	TA	D591	FILETTINO	FR	D710	FORMIGARA	CE
D200	CUGLIERI	OR	D332	DOMODOSSOLA	VB	D465	FAGNANO ALTO	AQ	D592	FILETTO	CH	D711	FORMIGINE	MO
D201	CUGNOLI	PE	D333	DOMUS DE MARIA	CA	D464	FAGNANO CASTELLO	CS	D593	FILIANO	PZ	D712	FORMIGLIANA	VC
D202	CUMIANA	TO	D334	DOMUSNOVAS	CI	D467	FAGNANO OLONA	VA	D594	FILIGHERA	PV	D713	FORMIGNANA	FE
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	D339	DONATO	BI	D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN	D595	FILIGNANO	IS	D714	FORNACE	TN
D204	CUNARDO	VA	D341	DONGO	CO	D469	FAICCHIO	BN	D596	FILOGASO	VV	D715	FORNELLI	IS
D205	CUNEO	CN	D338	DONNAS	AO	D470	FALCADE	BL	D597	FILOTTRANO	AN	D718	FORNI AVOLTRI	UD
D207	CUNICO	AT	D344	DONORI	CA	D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE	D599	FINALE EMILIA	MO	D719	FORNI DI SOPRA	UD
D208	CUORGINE'	TO	D345	DORGALI	NU	D473	FALCONARA ALBANESE	CS	D600	FINALE LIGURE	SV	D720	FORNI DI SOTTO	UD
D209	CUPPELLO	CH	D346	DORIO	LC	D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	D604	FINO DEL MONTE	BG	D725	FORNO CANAVESE	TO
D210	CUPRA MARITTIMA	AP	D347	DORMELLETO	NO	D474	FALCONE	ME	D605	FINO MORNASCO	CO	D728	FORNOVO DI TARO	PR
D211	CUPRAMONTANA	AN	D348	DORNO	PV	D475	FALERIA	VT	D606	FIORANO AL SERIO	BG	D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
B824	CURA CARPIGNANO	PV	D350	DORZANO	BI	D476	FALERNA	CZ	D608	FIORANO CANAVESE	TO	D730	FORTE DEI MARM	LU
D214	CURCURIS	OR	D351	DOSOLO	MN	D477	FALERONE	FM	D607	FIORANO MODENESE	MO	D731	FORTEZZA FRANZENSFESTE.	BZ
D216	CUREGGIO	NO	D352	DOSSENA	BG	D480	FALLO	CH	D609	FIORDIMONTE	MC	D732	FORTUNAGO	PV
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	D355	DOSSO DEL LIRO	CO	D481	FALMENTA	VB	D611	FIORINZUOLA D'ARDA	PC	D733	FORZA D'AGRO'	ME
D218	CURINGA	CZ	D356	DOUES	AO	D482	FALOPPIO	CO	D612	FIRENZE	FI	D734	FOSCIANDORA	LU
D219	CURINO	BI	D357	DOVADOLA	FC	D483	FALVATERRA	FR	D613	FIRENZUOLA	FI	D735	FOSDINOVO	MS
D221	CURNO	BG	D358	DOVERA	CR	D484	FALZES PFALZEN.	BZ	D614	FIRMO	CS	D736	FOSSA	AQ
D222	CURON VENOSTA. GRAJUN IM VINSCHGAU.	BZ	D360	DOZZA	BO	D486	FANANO	MO	M323	FISCAGLIA	FE	D738	FOSSACESIA	CH
D223	CURSI	LE	D361	DRAGONI	CE	D487	FANNA	PN	D615	FISCIANO	SA	D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE
D225	CURSOLO-ORASSO	VB	D364	DRAPIA	VV	D488	FANO	PU	A310	FIUGGI	FR	D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE
D226	CURTAROLO	PD	D365	DRENA	TN	D489	FANO ADRIANO	TE	D617	FIUMALBO	MO	D737	FOSSALTO	CB
D227	CURTATONE	MN	D366	DRENCHIA	UD	D494	FARA FILIORUM PETRI	CH	D619	FIUMARA	RC	D742	FOSSANO	CN
D228	CURTI	CE	D367	DRESANO	MI	D490	FARA GERA D'ADDA	BG	D621	FIUME VENETO	PN	D745	FOSSATO DI VICO	PG
D229	CUSAGO	MI	D370	DRIZZONA	CR	D493	FARA IN SABINA	RI	D622	FIUMEDINISI	ME	D744	FOSSATO SERRALTA	CZ
D231	CUSANO MILANINO	MI	D371	DRO	TN	D492	FARA NOVARESE	NO	D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	D748	FOSSO'	VE
D230	CUSANO MUTRI	BN	D372	DRONERO	CN	D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	D749	FOSSOMBRONE	PU
D232	CUSINO	CO	D373	DRUENTO	TO	D495	FARA SAN MARTINO	CH	D627	FIUMICELLO	UD	D750	FOZA	VI
D233	CUSIO	BG	D374	DRUOGNO	VB	D496	FARA VICENTINO	VI	M297	FIUMICINA	RM	D751	FRABOSA SOPRANA	CN
D234	CUSTONACI	TP	D376	DUALCHI	NU	D497	FARDELLA	PZ	D628	FIUMINATO	MC	D752	FRABOSA SOTTANA	CN
D235	CUTIGLIANO	PT	D377	DUBINO	SO	D499	FARIGLIANO	CN	D629	FIVIZZANO	MS	D559	FRACONALTO	AL
D236	CUTRO	KR	M300	DUE CARRARE	PD	D501	FARINDOLA	PE	D630	FLAIBANO	UD	D754	FRAGAGNANO	TA
D237	CUTROFIANO	LE	D379	DUEVILLE	VI	D502	FARINI	PC	D634	FLERNO	BS	D755	FRAGNETO L'ABATE	BN
D238	CUVEGLIO	VA	D380	DUGENTA	BN	D503	FARNESE	VT	D635	FLORESTA	ME	D756	FRAGNETO MONFORTE	BN
D239	CUVIO	VA	D383	DUINO-AURISINA	TS	D505	FARRA DI SOLIGO	TV	D636	FLORIDIA	SR	D757	FRANE	CH
D243	DAIANO	TN	D384	DUMENZA	VA	D504	FARRA D'ISONZO	GO	D637	FLORINAS	SS	D758	FRAMURA	SP
D244	DAIRAGO	MI	D385	DUNO	VA	D508	FASANO	BR	D638	FLUMERI	AV	D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH
D245	DALMINE	BG	D386	DURAZZANO	BN	D509	FASCIA	GE	D639	FLUMINMAGGIORE	CI	D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV
D246	DAMBEL	TN	C772	DURONIA	CB	D510	FAUGLIA	PI	D640	FLUSSIO	OR	D759	FRANCAVILLA BISIO	AL
D247	DANTA DI CADORE	BL	D388	DUSINO SAN MICHELE	AT	D511	FAULE	CN	D641	FOBELLO	VC	D760	FRANCAVILLA D'ETE	FM
D251	DARFO BOARIO TERME	BS	D390	EBOLI	SA	D512	FAVALE DI MALVARO	GE	D643	FOGGIA	FG	D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	D884	GALLO MATESE	CE	E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	E127	GRAFFIGNANA	LO	E248	GUARDIAREGIA	CB
D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	D885	GALLODORO	ME	E009	GIAGLIONE	TO	E128	GRAFFIGNANO	VT	E250	GUARDISTALLO	PI
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	D886	GALLUCCIO	CE	E010	GIANICO	BS	E130	GRAGLIA	BI	E251	GUARENNE	CN
D767	FRANCA	VV	D888	GALTELLI'	NU	E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	E131	GRAGNANO	NA	E252	GUASILA	CA
D768	FRANCOFONTE	SR	D889	GALZIGNANO TERME	PD	E011	GIANO VETUSTO	CE	E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	E253	GUASTALLA	RE
D769	FRANCOLISE	CE	D890	GAMALERO	AL	E013	GIARDINELLO	PA	E133	GRAMMICHELLE	CT	E255	GUAZZORA	AL
D770	FRASCARO	AL	D891	GAMBARA	BS	E014	GIARDINI-NAXOS	ME	E134	GRANA	AT	E256	GUBBIO	PG
D771	FRASCAROLO	PV	D892	GAMBARANA	PV	E015	GIAROLE	AL	E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	E258	GUDO VISCONTI	MI
D773	FRASCATI	RM	D894	GAMBASCA	CN	E016	GIARRATANA	RG	E138	GRANCONA	VI	E259	GUGLIONESI	CB
D774	FRASCINETO	CS	D895	GAMBASSI TERME	FI	E017	GIARRE	CT	E139	GRANDATE	CO	E261	GUIDIZZOLO	MN
D775	FRASSILONGO	TN	D896	GAMBATESA	CB	E019	GIAVE	SS	E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	D897	GAMBELLARA	VI	E020	GIAVENO	TO	E142	GRANITI	ME	E264	GUIGLIA	MO
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	D898	GAMBERALE	CH	E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	E266	GUILMI	CH
D780	FRASSINETO PO	AL	D899	GAMBETTOLA	FC	E022	GIBA	CI	E144	GRANTOLA	VA	E269	GURRO	VB
D781	FRASSINETTO	TO	D901	GAMBOLO'	PV	E023	GIBELLINA	TP	E145	GRANTORTO	PD	E270	GUSPINI	VS
D782	FRASSINO	CN	D902	GAMBUGLIANO	VI	E024	GIFFLENGA	BI	E146	GRANZE	PD	E271	GUSSAGO	BS
D783	FRASSINORO	MO	D903	GANDELLINO	BG	E025	GIFONE	RC	E147	GRASSANO	MT	E272	GUSSOLA	CR
D785	FRASSO SABINO	RI	D905	GANDINO	BG	E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	E148	GRASSOBBIO	BG	E273	HONE	AO
D784	FRASSO TELESINO	BN	D906	GANDOSSO	BG	E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	E149	GRATTERI	PA	E280	IDRO	BS
D788	FRATTA POLESINE	RO	D907	GANGI	PA	E028	GIGNESE	VB	M315	GRAVELLONA ED UNITI	CO	E281	IGLESIAS	CI
D787	FRATTA TODINA	PG	D909	GARAGUSO	MT	E029	GIGNOD	AO	E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	E282	IGLIANO	CN
D789	FRATTAMAGGIORE	NA	D910	GARBAGNA	AL	E030	GILDONE	CB	E153	GRAVELLONA TOCE	VB	E283	ILBONO	OG
D790	FRATTAMONORE	NA	D911	GARBAGNA NOVARESE	NO	E031	GIMIGLIANO	CZ	E154	GRAVERE	TO	E284	ILLASI	VR
D791	FRATTE ROSA	PU	D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	E033	GINESTRA	PZ	E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	E285	ILLORAI	SS
D793	FRAZZANO'	ME	D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC	E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	E287	IMBERSAGO	LC
D794	FREGONA	TV	D915	GARDA	VR	E036	GINOSA	TA	E158	GRAZZANISE	CE	E288	IMER	TN
D796	FRESAGRANDINARIA	CH	D917	GARDONE RIVIERA	BS	E037	GIOI	SA	E159	GRAZZANO BADOGGIO	AT	E289	IMOLA	BO
D797	FRESONARA	AL	D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	E040	GIOIA DEI MARSÌ	AQ	E160	GRECCIO	RI	E290	IMPERIA	IM
D798	FRIGENTO	AV	D920	GARESSIO	CN	E038	GIOIA DEL COLLE	BA	E161	GRECI	AV	E291	IMPRUNETTA	FI
D799	FRIGNANO	CE	D921	GARGALLO	NO	E039	GIOIA SANITICA	CE	E163	GREGGIO	VC	E292	INARZO	VA
D802	FRINCO	AT	D923	GARGAZZONE. GARGAZON.	BZ	E041	GIOIA TAURO	RC	E164	GREMIASCO	AL	E295	INCISA SCAPACCINO	AT
D803	FRISA	CH	D924	GARGNANO	BS	E044	GIOIOSA IONICA	RC	E165	GRESSAN	AO	E297	INCUDINE	BS
D804	FRISANCO	PN	D925	GARLASCO	PV	E043	GIOIOSA MAREA	ME	E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	E299	INDUNO OLONA	VA
D805	FRONT	TO	D926	GARLATE	LC	E045	GIOVE	TR	E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	E301	INGRIA	TO
D807	FRONTINO	PU	D927	GARLENDIA	SV	E047	GIOVINAZZO	BA	E169	GREVE IN CHIANTI	FI	E304	INTRAGNA	VB
D808	FRONTONE	PU	D928	GARNIGA TERME	TN	E048	GIOVO	TN	E170	GREZZAGO	MI	E305	INTROBIO	LC
D810	FROSINONE	FR	D930	GARZENO	CO	E049	GIRASOLE	OG	E171	GREZZANA	VR	E306	INTROD	AO
D811	FROSOLONE	IS	D931	GARZIGLIANA	TO	E050	GIRIFALCO	CZ	E172	GRIANTE	CO	E307	INTRODACQUA	AQ
D812	FROSSASCO	TO	D932	GASPERINA	CZ	E052	GISSI	CH	E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	E308	INTROZZO	LC
D813	FRUGAROLO	AL	D933	GASSINO TORINESE	TO	E053	GIUGGIANELLO	LE	E177	GRIGNASCO	NO	E309	INVERIGO	CO
D814	FUBINE	AL	D934	GATTATICO	RE	E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	E178	GRIGNO	TN	E310	INVERNO E MONTELEONE	PV
D815	FUCECCHIO	FI	D935	GATTEO	FC	E055	GIULIANA	PA	E179	GRIMACCO	UD	E311	INVERSO PINASCA	TO
D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	D937	GATTICO	NO	E057	GIULIANO DI ROMA	FR	E180	GRIMALDI	CS	E313	INVERUNO	MI
D818	FUMANE	VR	D938	GATTINARA	VC	E056	GIULIANO TEATINO	CH	E182	GRINZANE CAVOUR	CN	E314	INVORIO	NO
D819	FUMONE	FR	D940	GAVARDO	BS	E058	GIULIANOVA	TE	E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	E317	INZAGO	MI
D821	FUNES .VILLNOESS.	BZ	D941	GAVAZZANA	AL	E060	GIUNGAO	SA	E185	GRISOLIA	CS	E321	IONADI	VV
D823	FURCI	CH	D942	GAVELLO	RO	E061	GIURDIGNANO	LE	E187	GRIZZANA MORANDI	BO	E323	IRGOLI	NU
D824	FURCI SICULO	ME	D943	GAVERINA TERME	BG	E062	GIUSSAGO	PV	E188	GROGNARDO	AL	E325	IRMA	BS
D825	FURNARI	ME	D944	GAVI	AL	E063	GIUSSANO	MB	E189	GROMO	BG	E326	IRSINA	MT
D826	FURORE	SA	D945	GAVIGNANO	RM	E064	GIUSTENICE	SV	E191	GRONDONA	AL	E327	ISASCA	CN
D827	FURTEI	VS	D946	GAVIRATE	VA	E065	GIUSTINO	TN	E192	GRONE	BG	E328	ISCA SULLO IONIO	CZ
D828	FUSCALDO	CS	D947	GAVOI	NU	E066	GIUSVALLO	SV	E193	GRONTARDO	CR	E329	ISCHIA	NA
D829	FUSIGNANO	RA	D948	GAVORRANO	GR	E067	GIVOLETTA	TO	E195	GROPELLO CAIROLI	PV	E330	ISCHIA DI CASTRO	VT
D830	FUSINE	SO	D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	E068	GIZZERIA	CZ	E196	GROPPARELLO	PC	E332	ISCHITELLA	FG
D832	FUTANI	SA	D951	GAZZADA SCHIANNIO	VA	E069	GLORENZA. GLURNS.	BZ	E199	GROSCAVALLO	TO	E333	ISEO	BS
D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	D952	GAZZANIGA	BG	E071	GODEGA DI SANTURBANO	TV	E200	GROSIO	SO	E334	ISERA	NO
D835	GABIANO	AL	D956	GAZZO	PD	E072	GODIASCO SALICE TERME	PV	E201	GROSOTTO	SO	E335	ISERNIA	IS
D836	GABICCE MARE	PU	D957	GAZZO VERONESE	VR	E074	GODRANO	PA	E202	GROSOTTO	GR	E336	ISILI	CA
D839	GABY	AO	D958	GAZZOLA	PC	E078	GOITO	MN	E203	GROSSO	TO	E337	ISNELLO	PA
D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	D959	GAZZUOLO	MN	E079	GOLASECCA	VA	E204	GROTTAFERRATA	RM	E338	ISOLA D'ASTI	AT
D842	GADONI	NU	D960	GELA	CL	E081	GOLFERENZO	PV	E205	GROTTAGLIE	TA	E341	ISOLA DEL CANTONE	GE
D843	GAETA	LT	D961	GEMMANO	RN	M274	GOLFO ARANCI	OT	E206	GROTTAMINARDA	AV	E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR
D844	GAGGI	ME	D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	E082	GOMBITO	CR	E207	GROTTAMMARE	AP	E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE
D845	GAGGIANO	MI	D963	GEMONIO	VA	E083	GONARS	UD	E208	GROTTAZZOLINA	FM	E340	ISOLA DEL LIRI	FR
D847	GAGGIO MONTANO	BO	D964	GENAZZANO	RM	E084	GONI	CA	E209	GROTTE	AG	E351	ISOLA DEL PIANO	PU
D848	GAGLIANICO	BI	D965	GENGA	AN	E086	GONNESA	CI	E210	GROTTE DI CASTRO	VT	E349	ISOLA DELLA SCALA	VR
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	D966	GENIVOLTA	CR	E087	GONNOSCODINA	OR	E212	GROTTERIA	RC	E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	D967	GENOLA	CN	E085	GONNOSFANADIGA	VS	E213	GROTTOLE	MT	E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR
D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	D968	GENONI	OR	D585	GONNOSNO'	OR	E214	GROTTOLELLA	AV	E353	ISOLA DI FONDRÀ	BG
D852	GAGLIATO	CZ	D969	GENOVA	GE	E088	GONNOSTRAMATZA	OR	E215	GRUARO	VE	E356	ISOLA DOVARESE	CR
D853	GAGLIOLE	MC	D970	GENURI	VS	E089	GONZAGA	MN	E216	GRUGLIASCO	TO	E358	ISOLA RIZZA	VR
D854	GAIARINE	TV	D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	E090	GORDONA	SO	E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	E360	ISOLA SANTANTONIO	AL
D855	GAIBA	RO	D972	GENZANO DI ROMA	RM	E091	GORGA	RM	E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG	E354	ISOLA VICENTINA	VI
D856	GAIOLA	CN	D974	GERA LARIO	CO	E092	GORGIO AL MONTICANO	TV	E221	GRUMENTO NOVA	PZ	E345	ISOLABELLA	TO
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	D975	GERACE	RC	E093	GORGOGNONE	MT	E223	GRUMO APPULA	BA	E346	ISOLABONA	IM
D859	GAIRO	OG	D977	GERACI SICULO	PA	E094	GORGONZOLA	MI	E224	GRUMO NEVANO	NA	E363	ISOLE TREMITI	FG
D860	GAIS .GAIS.	BZ	D978	GERANO	RM	E096	GORIANO SICOLI	AQ	E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	E364	ISORELLA	BS
D861	GALATI MAMERTINO	ME	D980	GERENZAGO	PV	E098	GORIZIA	GO	E227	GUAGNANO	LE	E365	ISPANI	SA
D862	GALATINA	LE	D981	GERENZANO	VA	E101	GORLA MAGGIORE	VA	E228	GUALDO	MC	E366	ISPICA	RG
D863	GALATONE	LE	D982	GERGEI	CA	E102	GORLA MINORE	VA	E229	GUALDO CATTANEO	PG	E367	ISPRÀ	VA
D864	GALATRO	RC	D983	GERMAGNANO	TO	E100	GORLAGO	BG	E230	GUALDO TADINO	PG	E368	ISSIGLIO	TO
D865	GALBIATE	LC	D984	GERMAGNO	VB	E103	GORLE	BG	E232	GUALTIERI	RE	E369	ISSIME	AO
D867	GALEATA	FC	D987	GERMIGNAGA	VA	E104	GORNATE-OLONA	VA	E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	E370	ISSO	BG
D868	GALGAGNANO	LO	D988	GEROCARNE	VV	E106	GORNO	BG	E234	GUAMAGGIORE	CA	E371	ISSOGNE	AO
D869	GALLARATE	VA	D990	GEROLA ALTA	SO	E107	GORO	FE	E235	GUANZATE	CO	E373	ISTRANA	TV
D870	GALLESE	VT	D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	E109	GORRETO	GE	E236	GUARCINO	FR	E374	ITALA	ME
D872	GALLIATE	NO	D994	GESICO	CA	E111	GORZEGNO	CN	E240	GUARDA VENETA	RO	E375	ITRI	LT
D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	D995	GESSATE	MI	E113	GOSALDO	BL	E237	GUARDABOSONE	VC	E376	ITTIREDDU	SS
D873	GALLIAVOLA	PV	D996	GESSOPALENA	CH	E114	GOSOLENGO	PC	E238	GUARDAMIGLIO	LO	E377	ITTIRI	SS
D874	GALLICANO	LU	D997	GESTURI	VS	E115	GOTTASECCA	CN	E239	GUARDAVALLE	CZ	E379	IVREA	TO
D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM	D998	GESUALDO	AV	E116	GOTTOLENGO	BS	E241	GUARDEA	TR	E380	IZANO	CR
D876	GALLICCHIO	PZ	D999	GHEDI	BS	E118	GOVONE	CN	E245	GUARDIA LOMBARDI	AV	E274	JACURSO	CZ
D878	GALLIERA	BO	E001	GHEMME	NO	E120	GOZZANO	NO	E246	GUARDIA PERTICARA	PZ	E381	JELSI	CB
D879	GALLIERA VENETA	PD	E003	GHIFFA	VB	E122	GRADARA	PU	E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS	E382	JENNE	RM
D881	GALLINARO	FR	E004	GHILARZA	OR	E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	E386	JERAGO CON ORAGO	VA
D882	GALLIO	VI	E006	GHISALBA	BG	E125	GRADO	GO	E243	GUARDIAGRELE	CH	E387	JERZU	OG
D883	GALLIPOLI	LE	E007	GHISLARENCO	VC	E126	GRADOLI	VT	E244	GUARDIAFIERA	CB	E388	JESI	AN

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
C388	JESOLO	VE	E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	E626	LIVORNO FERRARIS	VC	E757	LUSERNA	TN	E877	MANDAS	CA
E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	E496	LAVENO MOMBELLO	VA	E627	LIVRAGA	LO	E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	E878	MANDATORICCIO	CS
E389	JOPPOLO	VV	E497	LAVENONE	BS	E629	LIZZANELLO	LE	E759	LUSERNETTA	TO	B632	MANDELA	RM
E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	E498	LAVIANO	SA	E630	LIZZANO	TA	E760	LUSEVERA	UD	E879	MANDELLO DEL LARIO	LC
E391	JOVENCAN	AO	E500	LAVIS	TN	A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	E761	LUSIA	RO	E880	MANDELLO VITTA	NO
E394	LA CASSA	TO	E502	LAZISE	VR	E632	LOANO	SV	E762	LUSIANA	VI	E882	MANDURIA	TA
E423	LA LOGGIA	TO	E504	LAZZATE	MB	E633	LOZZOLO	AT	E763	LUSIGLIE'	TO	E883	MANERBA DEL GARDA	BS
E425	LA MADDALENA	OT	E506	LECCE	LE	E635	LOCANA	TO	E764	LUSTON .LUESEN.	BZ	E884	MANERBIO	BS
A308	LA MAGDELEINE	AO	E505	LECCE NEI MARSÌ	AQ	E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	E767	LUSTRA	SA	E885	MANFREDONIA	FG
E430	LA MORRA	CN	E507	LECCO	LC	E638	LOCATE VARESI NO	CO	E769	LUVINATE	VA	E887	MANGO	CN
E458	LA SALLE	AO	M313	LEDRO	TN	E640	LOCATELLO	BG	E770	LUZZANA	BG	E888	MANGONE	CS
E463	LA SPEZIA	SP	E509	LEFFE	BG	E644	LOCERI	OG	E772	LUZZARA	RE	M283	MANIACE	CT
E470	LA THUILE	AO	E510	LEGGIUNO	VA	E645	LOCOROTONDO	BA	E773	LUZZI	CS	E889	MANIAGO	PN
E491	LA VALLE WENGEN.	BZ	E512	LEGNANO	VR	D976	LOCRI	RC	M339	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	VA	E891	MANOCALZATI	AV
E490	LA VALLE AGORDINA	BL	E514	LEGNANO	MI	E646	LOCULI	NU	E777	MACCASTORNA	LO	E892	MANOPPELLO	PE
M348	LA VALLETTA BRIANZA	LC	E515	LEGNARO	PD	E647	LODE'	NU	E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	E893	MANSUE'	TV
E392	LABICO	RM	E517	LEI	NU	E648	LODI	LO	E780	MACCHIA VALFORTORE	CB	E894	MANTA	CN
E393	LABRO	RI	E518	LEINI	TO	E651	LODI VECCHIO	LO	E779	MACCHIAGODENA	IS	E896	MANTELLO	SO
E395	LACCHIARELLA	MI	E519	LEIVI	GE	E649	LODINE	NU	E782	MACELLO	TO	E897	MANTOVA	MN
E396	LACCO AMENO	NA	E520	LEMIE	TO	E652	LODRINO	BS	E783	MACERATA	MC	E899	MANZANO	UD
E397	LACEDONIA	AV	E522	LENDINARA	RO	E654	LOGRATO	BS	E784	MACERATA CAMPANIA	CE	E900	MANZIANA	RM
E398	LACES LATSCH.	BZ	E523	LENI	ME	E655	LOIANO	BO	E785	MACERATA FELTRIA	PU	E901	MAPELLO	BG
E400	LACONI	OR	E524	LENNA	BG	M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	OT	E786	MACHERIO	MB	M316	MAPPANO	TO
M212	LADISPOLI	RM	E526	LENO	BS	E656	LOMAGNA	LC	E787	MACLODIO	BS	E902	MARA	SS
E401	LAERRU	SS	E527	LENOLA	LT	E659	LOMAZZO	CO	E788	MACOMER	NU	E903	MARACALAGONIS	CA
E402	LAGANADI	RC	E528	LENTA	VC	E660	LOMBARDORE	TO	E789	MACRA	CN	E904	MARANELLO	MO
E403	LAGHI	VI	E530	LENTATE SUL SEVESO	MB	E661	LOMBRIASCO	TO	E790	MACUGNAGA	VB	E906	MARANO DI NAPOLI	NA
E405	LAGLIO	CO	E531	LENTELLA	CH	E662	LOMELLO	PV	E791	MADDALONI	CE	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR
E406	LAGNASCO	CN	C562	LENTIAI	BL	E664	LONA LASES	TN	E342	MADESIMO	SO	E908	MARANO EQUO	RM
E407	LAGO	CS	E532	LENTINI	SR	E665	LONATE CEPPINO	VA	E793	MADIGNANO	CR	E910	MARANO LAGUNARE	UD
E409	LAGONEGRO	PZ	E535	LEONESSA	RI	E666	LONATE POZZOLO	VA	E794	MADONE	BG	E914	MARANO MARCHESATO	CS
E410	LAGOSANTO	FE	E536	LEONFORTE	EN	M312	LOMATO DEL GARDA	BS	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	E915	MARANO PRINCIPATO	CC
E412	LAGUNDO ALGUND.	BZ	E537	LEPORANO	TA	E668	LONDA	FI	M357	MADRUZZO	TN	E905	MARANO SUL PANARO	MO
E414	LAIUGUEGLIA	SV	E538	LEQUILE	LE	E669	LONGANO	IS	E798	MAENZA	LT	E907	MARANO TICINO	NO
E415	LAINATE	MI	E540	LEQUIO BERRIA	CN	E671	LONGARE	VI	E799	MALFALDA	CB	E912	MARANO VICENTINO	VI
E416	LAINO	CO	E539	LEQUIO TANARO	CN	M342	LONGARONE	BL	E800	MAGASA	BS	E917	MARANZANA	AT
E417	LAINO BORGO	CS	E541	LERCARA FRIDDI	PA	E673	LONGHENA	BS	E801	MAGENTA	MI	E919	MARATEA	PZ
E419	LAINO CASTELLO	CS	E542	LERICI	SP	E674	LONGI	ME	E803	MAGGIORA	NO	E921	MARCALLO CON CASONE	MI
E420	LAION LAJEN.	BZ	E543	LERMA	AL	E675	LONGIANO	FC	E804	MAGHERNO	PV	E922	MARCARIA	MN
E421	LAIVES .LEIFERS.	BZ	E544	LESA	NO	E677	LONGOBARDI	CS	E805	MAGIONE	PG	E923	MARCEDUSA	CZ
E413	LAIJATICO	PI	E546	LESEGNO	CN	E678	LONGOBUCCO	CS	E806	MAGISANO	CZ	E924	MARCELLINA	RM
E422	LALLIO	BG	E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	E925	MARCELLINARA	CZ
E424	LAMA DEI PELIGNI	CH	E549	LESINA	FG	E681	LONGONE SABINO	RI	E808	MAGLIANO ALPI	CN	E927	MARCESELLI	RI
E426	LAMA MOCOGNO	MO	E550	LESMO	MB	E682	LONGO	VI	E811	MAGLIANO DE' MARSÌ	AQ	E928	MARCHENO	BS
E428	LAMBRUGO	CO	E551	LESSOLO	TO	E683	LORANZE'	TO	E807	MAGLIANO DI TENNA	FM	E929	MARCHIROLO	VA
M208	LAMEZIA TERME	CZ	M371	LESSONA	BI	E684	LOREGGIA	PD	E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	E930	MARCIANA	LI
E429	LAMON	BL	E553	LESTIZZA	UD	E685	LOREGLIA	VB	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	E931	MARCIANA MARINA	LI
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	E554	LETINO	CE	E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	E812	MAGLIANO SABINA	RI	E932	MARCIANISE	CE
E432	LAMPORECCHIO	PT	E555	LETOJANNI	ME	E689	LOREO	RO	E814	MAGLIANO VETERE	SA	E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR
E433	LAMPORO	VC	E557	LETTERE	NA	E690	LORETO	AN	E815	MAGLIE	LE	E934	MARCIGNAGO	PV
E434	LANA .LANA.	BZ	E558	LETTOMANOPPELLO	PE	E691	LORETO APRUTINO	PE	E816	MAGLIOLO	SV	E936	MARCON	VE
E435	LANCIANO	CH	E559	LETTOPALENA	CH	E692	LORIA	TV	E817	MAGLIONE	TO	E938	MAREBBE .ENNEBERG.	BZ
E436	LANDIONA	NO	E560	LEVANTO	SP	E693	LORO CIUFFENNA	AR	E818	MAGNACAVALLO	MN	E939	MARENE	CN
E437	LANDRIANO	PV	E562	LEVATE	BG	E694	LORO PICENO	MC	E819	MAGNAGO	MI	E940	MARENO DI PIAVE	TV
E438	LANGHIRANO	PR	E563	LEVERANO	LE	E695	LORSICA	GE	E821	MAGNANO	BI	E941	MARENTINO	TO
E439	LANGOSCO	PV	E564	LEVICO	CN	E698	LOSINE	BS	E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	E944	MARETTO	AT
E441	LANUSEI	OG	E565	LEVICO TERME	TN	E700	LOTZORAI	OG	E825	MAGOMADAS	OR	E945	MARGARITA	CN
C767	LANUVIO	RM	E566	LEVONE	TO	E704	LOVERE	BG	E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO .MAR-		E946	MARGHERITA DI SAVOIA	BT
E443	LANZADA	SO	E569	LEZZENO	CO	E705	LOVERO	SO		GREID AN DE.	BZ	E947	MARGNO	LC
E444	LANZO D'INTELVI	CO	E570	LIBERI	CE	E706	LOZIO	BS	E830	MAGREGGIO	CO	E949	MARIANA MANTOVANA	MN
E445	LANZO TORINESE	TO	E571	LIBRIZZI	ME	E707	LOZZA	VA	E834	MAIDA	CZ	E951	MARIANO COMENSE	CO
E447	LAPEDONA	FM	E573	LICATA	AG	E709	LOZZO ATESTINO	PD	E835	MAIERA'	CS	E952	MARIANO DEL FRULLI	GO
E448	LAPIO	AV	E574	LICCIANA NARDI	MS	E708	LOZZO DI CADORE	BL	E836	MAIERATO	VV	E953	MARIANOPOLI	CL
E450	LAPPANO	CS	E576	LICENZA	RM	E711	LOZZOLO	VC	E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	E954	MARIGLIANELLA	NA
A345	L'AQUILA	AQ	E578	LICODIA EUBEA	CT	E712	LU	AL	E838	MAIOLO	RN	E955	MARIGLIANO	NA
E451	LARCIANO	PT	E581	LIERNA	LC	E713	LUBRIANO	VT	E839	MAIORI	SA	E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC
E454	LARDIRAGO	PV	E583	LIGNANA	VC	E715	LUCCA	LU	E840	MAIRAGO	LO	E957	MARINEO	PA
M207	LARIANO	RM	E584	LIGNANO SABBIA D'ORO	UD	E714	LUCCA SICULA	AG	E841	MAIRANO	BS	E958	MARINO	RM
E456	LARINO	CB	E586	LIGOSULLO	UD	E716	LUCERA	FG	E842	MAISSANA	SP	E959	MARLENGO .MARLING.	BZ
E464	LAS PLASSAS	VS	E587	LILLIANES	AO	E718	LUCIGNANO	AR	E833	MAJANO	UD	E960	MARLIANA	PT
E457	LASA .LAAS.	BZ	E588	LIMANA	BL	E719	LUCINASCO	IM	E843	MALAGNINO	CR	E961	MARMENTINO	BS
E459	LASCARI	PA	E589	LIMATOLA	BN	E722	LUCITO	CB	E844	MALALBERGO	BO	E962	MARMIROLO	MN
E462	LASNIGO	CO	E590	LIMBADI	VV	E723	LUCO DEI MARSÌ	AQ	E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	E963	MARMORA	CN
E465	LASTEBASSE	VI	E591	LIMBIATE	MB	E724	LUCOLI	AQ	E848	MALCESINE	VR	E965	MARNATE	VA
E466	LASTRA A SIGNA	FI	E592	LIMENA	PD	E726	LUGGANANO VAL D'ARDA	PC	E850	MALE'	TN	E967	MARONE	BS
E467	LATERA	VT	E593	LIMIDO COMASCO	CO	E727	LUGNACCO	TO	E851	MALEGNO	BS	E968	MAROPATI	RC
E468	LATERINA	AR	E594	LIMINA	ME	E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	E852	MALEO	LO	E970	MAROSTICA	VI
E469	LATERZA	TA	E597	LIMONE PIEMONTE	CN	E730	LUGO	RA	E853	MALESCO	VB	E971	MARRADI	FI
E471	LATIANO	BR	E596	LIMONE SUL GARDA	BS	E731	LUGO DI VICENZA	VI	E854	MALETTO	CT	E972	MARRUBIU	OR
E472	LATINA	LT	E599	LIMOSANO	CB	E734	LIJNO	VA	E855	MALFA	ME	E973	MARSAGLIA	CN
E473	LATISANA	UD	E600	LINAROLO	PV	E735	LUISAGO	CO	E856	MALGESSO	VA	E974	MARSALA	TP
E474	LATRONICO	PZ	E602	LINGUAGLOSSA	CT	E736	LULA	NU	E858	MALGRATE	LC	E975	MARSCIANO	PG
E475	LATTARICO	CS	E605	LIONI	AV	E737	LUMARZO	GE	E859	MALIZO	CS	E976	MARSICO NUOVO	PZ
E476	LAUCO	UD	E606	LIPARI	ME	E738	LUMEZZANE	BS	E860	MALLARE	SV	E977	MARSICOVETERE	PZ
E480	LAUREANA CILENTO	SA	E607	LIPOMO	CO	E742	LUNAMATRONA	VS	E862	MALLES VENOSTA .MALS.	BZ	E978	MARTA	VT
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	E608	LIRIO	PV	E743	LUNANO	PU	E863	MALNATE	VA	E979	MARTANO	LE
E481	LAUREGNO .LAUREIN.	BZ	E610	LISCATE	MI	B387	LUNGAVILLA	PV	E864	MALO	VI	E980	MARTELLAGO	VE
E482	LAURENZANA	PZ	E611	LISCIA	CH	E745	LUNGRO	CS	E865	MALONNO	BS	E981	MARTELLO .MARTELL.	BZ
E483	LAURIA	PZ	E613	LISCIGNANO NICCONI	PG	E746	LUOGOSANO	AV	E866	MALOSCO	TN	E982	MARTIGNACCO	UD
E484	LAURIANO	TO	E615	LISIO	CN	E747	LUOGOSANTO	OT	E868	MALTIGNANO	AP	E983	MARTIGNANA DI PO	CR
E485	Laurino	SA	E617	LISSONE	MB	E748	LUPARA	CB	E869	MALVAGNA	ME	E984	MARTIGNANO	LE
E486	Laurito	SA	E620	LIVERI	NA	E749	LURAGO D'ERBA	CO	E870	MALVICINO	AL	E986	MARTINA FRANCA	TA
E487	LAURO	AV	E621	LIVIGNO	SO	E750	LURAGO MARINONE	CO	E872	MALVITO	CS	E987	MARTINENGO	BG
E488	LAVAGNA	GE	E622	LIVINALONGO DEL COL DI LANA	BL	E751	LURANO	BG	E873	MAMMOLA	RC	E988	MARTINIANA PO	CN
E489	LAVAGNO	VR	E623	LIVO	CO	E752	LURAS	OT	E874	MAMOIADA	NU	E989	MARTINSCURO	TE
E492	LAVARONE	TN	E624	LIVO	TN	E753	LURATE CACCIVIO	CO	E875	MANCIANO	GR	E990	MARTIRANO	CZ
E493	LAVELLO	PZ	E625	LIVORNO	LI	E754	LUSCIANO	CE	E876	MANDANICI	ME	E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
E992	MARTIS	SS	F113	MELIZZANO	BN	F244	MISANO ADRIATICO	RN	F373	MONIGA DEL GARDA	BS	F455	MONTECASTELLO	AL
E993	MARTONE	LC	F114	MELLE	CN	F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	F374	MONLEALE	AL	F457	MONTECASTRILLI	TR
E994	MARUDO	RO	F115	MELLO	SO	F246	MISILMERI	PA	F375	MONNO	BS	A561	MONTECATINI TERME	PT
E995	MARUGGIO	TA	F117	MELPIGNANO	LE	F247	MISINTO	MB	F376	MONOPOLI	BA	F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI
B689	MARZABOTTO	BO	F118	MELTINA.MOELTEN.	BZ	F248	MISSAGLIA	LC	F377	MONREALE	PA	F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR
E999	MARZANO	PV	F119	MELZO	MI	F249	MISSANELLO	PZ	F378	MONRUPINO	TS	F462	MONTECCHIO	TR
E998	MARZANO APPIO	CE	F120	MENAGGIO	CO	F250	MISTERBIANCO	CT	F379	MONSAMPETRO MORICO	FM	F463	MONTECCHIO EMILIA	RE
E997	MARZANO DI NOLA	AV	F122	MENCONICO	PV	F251	MISTRETTA	ME	F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI
F001	MARZI	CS	F123	MENDATICA	IM	F254	MOASCA	AT	F381	MONSANO	AN	F465	MONTECCHIO PRECALCINO	VI
F002	MARZIO	VA	F125	MENDICINO	CS	F256	MOCONESI	GE	F382	MONSELICE	PD	F469	MONTECHIARO D'ACQUI	AL
M270	MASAINAS	CI	F126	MENFI	AG	F257	MODENA	MO	F383	MONSERRATO	CA	F468	MONTECHIARO D'ASTI	AT
F003	MASATE	MI	F127	MENTANA	RM	F258	MODICA	RG	F384	MONSUMMANO TERME	PT	F473	MONTECHIARUGOLO	PR
F004	MASCALI	CT	F130	MEOLO	VE	F259	MODIGLIANA	FC	F385	MONTA'	CN	F474	MONTECICCARDO	PU
F005	MASCALUCIA	CT	F131	MERANA	AL	F261	MODULO	OR	F386	MONTABONE	AT	F475	MONTECILFONE	CB
F006	MASCHITO	PZ	F132	MERANO.MERAN.	BZ	F262	MODUGNO	BA	F387	MONTACUTO	AL	F478	MONTECOPIOLLO	PU
F007	MASCIAGO PRIMO	VA	F133	MERATE	LC	F263	MOENA	TN	F390	MONTAFIA	AT	F479	MONTECORICE	SA
F009	MASER	TV	F134	MERCALLO	VA	F265	MOGGIO	LC	F391	MONTAGANO	CB	F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA
F010	MASERA	VB	F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU	F266	MOGGIO UDINESE	UD	F392	MONTAGNA.MONTAN.	BZ	F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA
F011	MASERA' DI PADOVA	PD	F136	MERCATINO CONCA	PU	F267	MOGLIA	MN	F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	F482	MONTECOSARO	VC
F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	F268	MOGLIANO	MC	F394	MONTAGNANA	PD	F483	MONTECRESTESE	MB
F013	MASI	PD	F139	MERCATO SARACENO	FC	F269	MOGLIANO VENETO	TV	F395	MONTAGNAREALE	ME	F484	MONTECRETE	MO
F016	MASI TORELLIO	FE	F140	MERCENASCO	TO	F270	MOGORELLA	OR	F397	MONTAGUTO	AV	F487	MONTEEDINOVE	AP
F015	MASIO	AL	F141	MERCOGLIANO	AV	F272	MOGORO	OR	F398	MONTAIONE	FI	F489	MONTEDORO	CL
F017	MASLIANICO	CO	F144	MERETO DI TOMBA	UD	F274	MOIANO	BN	F400	MONTALBANO ELICONA	ME	F491	MONTEFALCIONE	AV
F019	MASON VICENTINO	VI	F145	MERGO	AN	F275	MOIMACCO	UD	F399	MONTALBANO JONICO	MT	F492	MONTEFALCO	PG
F020	MASONE	GE	F146	MERGOZZO	VB	F277	MOIO ALCANTARA	ME	F402	MONTALCINO	SI	F493	MONTEFALCONE APPENNINO	FM
F023	MASSA	MS	F147	MERI'	ME	F276	MOIO DE' CALVI	BG	F403	MONTALDEO	AL	F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN
F022	MASSA D'ALBE	AQ	F148	MERLARÀ	PD	F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	F404	MONTALDO BORMIDA	AL	F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB
M289	MASSA DI SOMMA	NA	F149	MERLINO	LO	F279	MOIOLA	CN	F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	F496	MONTEFANO	MC
F025	MASSA E COZZILE	PT	F151	MERONE	CO	F280	MOLA DI BARI	BA	F408	MONTALDO ROERO	CN	F497	MONTEFELCINO	PU
F021	MASSA FERMANA	FM	F152	MESAGNE	BR	F281	MOLARE	AL	F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	F498	MONTEFERRANTE	CH
F029	MASSA LOMBARDA	RA	F153	MESE	SO	F283	MOLAZZANA	LU	F407	MONTALDO TORINESE	VT	F499	MONTEFIASCONE	VT
F030	MASSA LUBRENSE	NA	F154	MESENZANA	VA	F284	MOLFETTA	BA	F410	MONTALE	PT	F500	MONTEFINO	TE
F032	MASSA MARITTIMA	GR	F155	MESERO	MI	M255	MOLINA ATERNO	AQ	F411	MONTALENGHE	TO	F502	MONTEFIORE CONCA	RN
F024	MASSA MARTANA	PG	F156	MESOLA	FE	F287	MOLINARA	BN	F414	MONTALLEGRO	AG	F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP
F027	MASSAFRA	TA	F157	MESORACA	KR	F288	MOLINELLA	BO	F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	F503	MONTEFIORINO	MO
F028	MASSALENGO	LO	F158	MESSINA	ME	F290	MOLINI DI TRIORA	IM	F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	F504	MONTEFLAVIO	RM
F033	MASSANZAGO	PD	F161	MESTRINO	PD	F293	MOLINO DEI TORTI	AL	F420	MONTALTO DORA	TO	F507	MONTEFORTE CILENTO	SA
F035	MASRAROSA	LU	F162	META	NA	F294	MOLISE	CB	F406	MONTALTO LIGURE	IM	F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR
F037	MASSAZZA	BI	F164	MEUGLIANO	TO	F295	MOLITERNO	PZ	F417	MONTALTO PAVESE	PV	F506	MONTEFORTE IRPINO	AV
F041	MASSELLO	TO	F165	MEZZAGO	MB	F297	MOLLIA	VC	F416	MONTALTO UFFUGO	CS	F509	MONTEFORTINO	FM
F042	MASSERANO	BI	F168	MEZZANA	TN	F301	MOLOCHIO	RC	F422	MONTANARO	TO	F510	MONTEFRANCO	TR
F044	MASSIGNANO	AP	F170	MEZZANA BIGLI	PV	F304	MOLTENO	LC	F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	F511	MONTEFREDANE	AV
F045	MASSIMENO	TN	F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	F305	MOLTRASIO	CO	F424	MONTANERA	CN	F512	MONTEFUSCO	AV
F046	MASSIMINO	SV	F171	MEZZANA RABATTONE	PV	F306	MOLVENA	VI	F426	MONTANO ANTLIA	SA	F513	MONTEGABBIONE	TR
F047	MASSINO VISCONTI	NO	F172	MEZZANE DI SOTTO	VR	F307	MOLVENO	TN	F427	MONTANO LUCINO	CO	F514	MONTEGALDA	VI
F048	MASSIOLA	VB	F173	MEZZANEGO	GE	F308	MOMBALDONE	AT	F428	MONTAPPONE	FM	F515	MONTEGALDELLA	VI
F050	MASULLAS	OR	F174	MEZZANI	PR	F309	MOMBARCARO	CN	F429	MONTAQUILA	IS	F516	MONTEGALLO	AP
F051	MATELICA	MC	F175	MEZZANINO	PV	F310	MOMBAROCCIO	PU	F430	MONTASOLA	RI	F518	MONTEGIACO	AL
F052	MATERA	MT	F176	MEZZANO	TN	F311	MOMBARUZZO	AT	F432	MONTAURAO	CZ	F519	MONTEGIORDANO	CS
F053	MATHI	TO	F182	MEZZENILE	TO	F312	MOMBASIGLIO	CN	F433	MONTAZZOLI	CH	F520	MONTEGIORGIO	FM
F054	MATINO	LE	F183	MEZZOCORONA	TN	F315	MOMBELLO DI TORINO	TO	F437	MONTE ARGENTARIO	GR	F522	MONTEGRANARO	FM
F055	MATRICE	CB	F184	MEZZOJUSO	PA	F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	F523	MONTEGRIDOLFO	RN
F058	MATTIE	TO	F186	MEZZOLDO	BG	F316	MOMBERCELLI	AT	F460	MONTE CAVALLO	MC	F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA
F059	MATTINATA	FG	F187	MEZZOLOMBARDO	TN	F317	MOMO	NO	F467	MONTE CERIGNONE	PU	F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT
F061	MAZARA DEL VALLO	TP	F188	MEZZOMERICO	NO	F318	MOMPANTERO	TO	F477	MONTE COMPATRI	RM	F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM
F063	MAZZANO	BS	F189	MIAGLIANO	BI	F319	MOMPEO	RI	F434	MONTE CREMASCO	CR	F529	MONTEGROTTO TERME	PD
F064	MAZZANO ROMANO	RM	F190	MIANE	TV	F320	MOMPERONE	AL	F486	MONTE DI MALO	VI	F531	MONTEIASI	TA
F065	MAZZARINO	CL	F191	MIASINO	NO	F322	MONACILIONI	CB	F488	MONTE DI PROCIDA	NA	F533	MONTELABBATE	PU
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	F192	MIAZZINA	VB	F323	MONALE	AT	F517	MONTE GIBERTO	FM	F534	MONTELANICO	RM
M271	MAZZARRONE	CT	F193	MICIGLIANO	RI	F324	MONASTERACE	RC	F524	MONTE GRIMANO TERME	PU	F535	MONTELAPIANO	CH
F067	MAZZE'	TO	F194	MIGGIANO	LE	F325	MONASTERO BORMIDA	AT	F532	MONTE ISOLA	BS	F536	MONTELEONE DI FERMO	FM
F068	MAZZIN	TN	F196	MIGLIANICO	CH	F327	MONASTERO DI LANZO	TO	F561	MONTE MARENZO	LC	F538	MONTELEONE DI PUGLIA	FG
F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	F200	MIGLIERINA	CZ	F326	MONASTERO DI VASCO	CN	F589	MONTE PORZIO	PU	F540	MONTELEONE DI SPOLETO	PG
F074	MEANA DI SUSO	TO	F201	MIGLIONICO	MT	F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN	F590	MONTE PORZIO CATONE	RM	F543	MONTELEONE D'ORVIETO	TR
F073	MEANA SARDO	NU	F202	MIGNANEGO	GE	F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	F599	MONTE RINALDO	FM	F542	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS
F078	MEDA	MB	F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	F600	MONTE ROBERTO	AN	F541	MONTELEONE SABINO	RI
F080	MEDE	PV	F205	MILANO	MI	F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	F603	MONTE ROMANO	VT	F544	MONTELEPRE	PA
F081	MEDEA	GO	F206	MILAZZO	ME	F333	MONASTIR	CA	F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	F545	MONTELIBRETTI	RM
F082	MEDESANO	PR	E618	MILENA	CL	F335	MONCALIERI	TO	F618	MONTE SAN GIACOMO	SA	F546	MONTELLA	AV
F083	MEDICINA	BR	F207	MILETO	VV	F336	MONCALVO	AT	F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	F547	MONTELLO	BG
F084	MEDIGLIA	MI	F208	MILIS	OR	D553	MONCENISIO	TO	F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	F548	MONTELONGO	CB
F085	MEDOLAGO	BG	F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	F337	MONCESTINO	AL	F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	F549	MONTELPARO	FM
F086	MEDOLE	MN	F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	F338	MONCHIERO	CN	F622	MONTE SAN MARTINO	MC	F550	MONTELUPO ALBESE	CN
F087	MEDOLLA	MO	F213	MILLESIMO	SV	F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	F626	MONTE SAN PIETRANGELI	FM	F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	F214	MILO	CT	F342	MONCRIVELLO	VC	F627	MONTE SAN PIETRO	BO	F552	MONTELLUPONE	MC
F089	MEDUNO	PN	F216	MILZANO	BS	F343	MONCUCCO TORINESE	AT	F628	MONTE SAN SAVINO	AR	F555	MONTEMAGGIORE AL METAURO	PU
F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	F217	MINEO	CT	F346	MONDAINO	RN	F634	MONTE SAN VITO	AN	F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA
F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	F218	MINERBE	VR	F347	MONDAVIO	PU	F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	F556	MONTEMAGNO	AT
F093	MEINA	NO	F219	MINERBIO	BO	F348	MONDOLFO	PU	F631	MONTE SANT'ANGELO	FG	F558	MONTEMALE DI CUNEO	CN
F094	MEL	BL	F221	MINERVINO DI LECCE	LE	F351	MONDOVI'	CN	F653	MONTE URANO	FM	F559	MONTEMARANO	AV
F095	MELARA	RO	F220	MINERVINO MURGE	BT	F352	MONDRAGONE	CE	F664	MONTE VIDON COMBATTE	FM	F560	MONTEMARCIANO	AN
F096	MELAZZO	AL	F223	MINORI	SA	F354	MONEGLIA	GE	F665	MONTE VIDON CORRADO	FM	F562	MONTEMARZANO	AL
F097	MELDOLA	FC	F224	MINTURNO	LT	F355	MONESIGLIO	CN	F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	F563	MONTEMESOLA	TA
F098	MELE	GE	F225	MINUCCIANO	LU	F366	MONFALCONE	GO	F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	F564	MONTEMEZZO	CO
F100	MELEGNANO	MI	F226	MIOGLIA	SV	F358	MONFORTE D'ALBA	CN	D746	MONTEBELLO IONICO	RC	F565	MONTEMIGNAIO	AR
F101	MELENDUGNO	LE	F229	MIRA	VE	F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	B268	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	F566	MONTEMILETTO	AV
F102	MELETI	LO	F230	MIRABELLA ECLANO	AV	F360	MONFUMO	TV	F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI	F568	MONTEMILONE	PZ
F104	MELFI	PZ	F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT	F361	MONGARDINO	AT	F443	MONTEBELLUNA	TV	F569	MONTEMITRO	CB
F105	MELICUCCA'	RC	F235	MIRABELLO	FE	F363	MONGHIDORO	BO	F445	MONTEBRUNO	GE	F570	MONTEMONACO	AP
F106	MELICUCCO	RC	F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	F364	MONGIANA	VV	F446	MONTEBUONO	RI	F572	MONTEMURLO	PO
F107	MELILLI	SR	F233	MIRABELLO SANITICO	CB	F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	F573	MONTEMURRO	PZ
F108	MELISSA	KR	F238	MIRADOLO TERME	PV	F368	MONGIUFFI MELIA	ME	F448	MONTECALVO IRPINO	AV	F574	MONTENARS	UD
F109	MELISSANO	LE	F239	MIRANDA	IS	F369	MONGRANDO	BI	F449	MONTECALVO VERSIGGIA	PV	F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB
F111	MELITO DI NAPOLI	NA	F240	MIRANDOLA	MO	F370	MONGRASSANO	CS	F452	MONTECARLO	LU	F579	MONTENERO SABINO	RI
F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	F241	MIRANO	VE	F371	MONGUELFO-TESIDO.WELSBERG-TAISTEN.	BZ	F453	MONTECAROTTO	AN	F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS
F110	MELITO IRPINO	AV	F242	MIRTO	ME	F372	MONGUZZO	CO	F454	MONTECASSIANO	MC	F578	MONTENERODOMO	CH

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
F582	MONTEODORISIO	CH	F728	MORI	TN	F853	NAVE SAN ROCCO	TN	F968	NOVIGLIO	MI	G090	ORCIANO PISANO	PI
F586	MONTEPAONE	CZ	F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	F852	NAVELLI	AQ	F970	NOVOLI	LE	D522	ORCO FEGLINO	SV
F587	MONTEPARANO	TA	F730	MORICONE	RM	F856	NAZ-SCIAVES .NATZ-SCHABS.	BZ	F972	NUCETTO	CN	M266	ORDONA	FG
F591	MONTEPRANDONE	AP	F731	MORIGERATI	SA	F857	NAZZANO	RM	F975	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS	G093	ORERO	GE
F592	MONTEPULCIANO	SI	D033	MORIMONDO	MI	F858	NE	GE	F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	G095	ORGIANO	VI
F594	MONTERCHI	AR	F732	MORINO	AQ	F859	NEBIUNO	NO	F976	NULE	SS	G097	ORGOSOLO	NU
F595	MONTEREALE	AQ	F733	MORIONDO TORINESE	TO	F861	NEGRAR	VR	F977	NULVI	SS	G098	ORIA	BR
F596	MONTEREALE VALCELLINA	PN	F734	MORLUPO	RM	F862	NEIRONE	GE	F978	NUMANA	AN	G102	ORICOLA	AQ
F597	MONTERENZO	BO	F735	MORMANNO	CS	F863	NEIVE	CN	F979	NUORO	NU	G103	ORIGGIO	VA
F598	MONTERIGGIONI	SI	F736	MORNAGO	VA	F864	NEMBRO	BG	F980	NURACHI	OR	G105	ORINO	VA
F601	MONTERODUNI	IS	F737	MORNESE	AL	F865	NEMI	RM	F981	NURAGUS	CA	G108	ORIO AL SERIO	BG
F605	MONTERONI D'ARBIA	SI	F738	MORNICO AL SERIO	BG	F866	NEMOLI	PZ	F982	NURALLAO	CA	G109	ORIO CANAVESE	TO
F604	MONTERONI DI LECCE	LE	F739	MORNICO LOSANA	PV	F867	NEONELI	OR	F983	NURAMINIS	CA	G107	ORIO LITTA	LO
F606	MONTEROSI	VT	F740	MOROLO	FR	F868	NEPI	VT	F985	NURECI	OR	G110	ORIOLO	CS
F609	MONTEROSSO AL MARE	SP	F743	MOROZZO	CN	F870	NERETO	TE	F986	NURRI	CA	G111	ORIOLO ROMANO	VT
F610	MONTEROSSO ALMO	RG	F744	MORRA DE SANCTIS	AV	F871	NEROLA	RM	F987	NUS	AO	G113	ORISTANO	OR
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	F745	MORRO D'ALBA	AN	F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	F988	NUSCO	AV	G114	ORMEA	CN
F608	MONTEROSSO GRANA	CN	F747	MORRO D'ORO	TE	F874	NERVIANO	MI	F989	NUVOLENTO	BS	G115	ORMELLE	TV
F611	MONTEROTONDO	RM	F746	MORRO REATINO	RI	F876	NESPULO	RI	F990	NUVOLERA	BS	G116	ORNAGO	MB
F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	F748	MORRONE DEL SANNOIO	CB	F877	NESSO	CO	F991	NUXIS	CI	G117	ORNAVASSO	VB
F614	MONTERUBBIANO	FM	F749	MORROVALLE	MC	F878	NETRO	BI	F992	OCCIEPPO INFERIORE	BI	G118	ORNICA	BG
F623	MONTESANO SALENTINO	LE	F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN	F880	NETTUNO	RM	F993	OCCIEPPO SUPERIORE	BI	G119	OROSEI	NU
F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	F751	MORSASCO	AL	F881	NEVIANO	LE	F994	OCCHIOBELLO	RO	G120	OROTELLI	NU
F636	MONTESARCHIO	BN	F754	MORTARA	PV	F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	F995	OCCIMIANO	AL	G121	ORRIA	SA
F637	MONTESCAGLIOSO	MT	F756	MORTEGLIANO	UD	F883	NEVIGLIE	CN	F996	OCRE	AQ	G122	ORROLI	CA
F638	MONTESCANO	PV	F758	MORTERONE	LC	F884	NIARDO	BS	F997	ODALENGO GRANDE	AL	G123	ORSAGO	TV
F639	MONTESCHENO	VB	F760	MORUZZO	UD	F885	NIBBIANO	PC	F998	ODALENGO PICCOLO	AL	G124	ORSARA BORMIDA	AL
F640	MONTESCUDAIO	PI	F761	MOSCAZZANO	CR	F886	NIBBIOLA	NO	F999	ODERZO	TV	G125	ORSARA DI PUGLIA	FG
M368	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	RN	F762	MOSCHIANO	AV	F887	NIBIONNO	LC	G001	ODOLO	BS	G126	ORSENGO	CO
F642	MONTESSE	MO	F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	F889	NICHELINO	TO	G002	OFENA	AQ	G128	ORSOGNA	CH
F644	MONTESEGALE	PV	F765	MOSCUFO	PE	F890	NICOLOSI	CT	G003	OFFAGNA	AN	G129	ORSOMARSO	CS
F646	MONTESILVANO	PE	F766	MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER.	BZ	F891	NICORVO	PV	G004	OFFANENGO	CR	G130	ORTA DI ATELLA	CE
F648	MONTESPERTOLI	FI	F767	MOSSA	GO	F892	NICOSIA	EN	G005	OFFIDA	AP	G131	ORTA NOVA	FG
F651	MONTEU DA PO	TO	F768	MOSSANO	VI	F893	NICOTERA	VV	G006	OFFLAGA	BS	G134	ORTA SAN GIULIO	NO
F654	MONTEU ROERO	CN	M304	MOSSO	BI	F894	NIELLA BELBO	CN	G007	OGGEBBIO	VB	G133	ORTACESUS	CA
F655	MONTESAVO	AG	F771	MOTTA BALUFFI	CR	F895	NIELLA TANARO	CN	G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	G135	ORTE	VT
F656	MONTEVARCHI	AR	F772	MOTTA CAMASTRA	ME	F898	NIMIS	UD	G009	OGGIONO	LC	G136	ORTELLE	LE
F657	MONTEVECCHIA	LC	F773	MOTTA D'AFFERMO	ME	F899	NISCEMI	CL	G010	OGLIANICO	TO	G137	ORTEZZANO	FM
F660	MONTEVERDE	AV	F774	MOTTA DE' CONTI	VC	F900	NISSORIA	EN	G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR
F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	F901	NIZZA DI SICILIA	ME	G015	OLBIA	OT	G140	ORTISEI .ST ULRICH.	BZ
F662	MONTEVIALE	VI	F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	F902	NOZZA MONFERRATO	AT	G016	OLCENENGO	VC	G141	ORTONA	CH
F666	MONTENZEMOLO	CN	F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	F904	NOALE	VE	G018	OLDENICO	VC	G142	ORTONA DEI MARSII	AQ
F667	MONTI	OT	F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	F906	NOASCA	TO	G019	OLEGGIO	NO	G143	ORTONOVO	SP
F668	MONTIANO	FC	F781	MOTTA SANTANASTASIA	CT	F907	NOCARA	CS	G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	G144	ORTOVERO	SV
F672	MONTICELLI BRUSATI	BS	F783	MOTTA VISCONTI	MI	F908	NOCCIANO	PE	G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	G145	ORTUCCHIO	AQ
F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	F775	MOTTAFOLLONE	CS	F912	NOCERA INFERIORE	SA	G022	OLEVANO ROMANO	RM	G146	ORTURIERI	NU
F670	MONTICELLI PAVESE	PV	F776	MOTTALCIATA	BI	F913	NOCERA SUPERIORE	SA	G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	G147	ORUNE	NU
F674	MONTICELLO BRIANZA	LC	B012	MOTTEGGIANA	MN	F910	NOCERA TERINESE	CZ	G025	OLGIATE COMASCO	CO	G148	ORVIETO	TR
F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	F784	MOTTOIA	TA	F911	NOCERA UMBRA	PG	G026	OLGIATE MOLGORA	LC	B595	ORVINO	RI
F669	MONTICELLO D'ALBA	CN	F785	MOZZAGROGNA	CH	F914	NOCETO	PR	G028	OLGIATE OLONA	VA	G149	ORZINUOVI	BS
F471	MONTICHIARI	BS	F786	MOZZANICA	BG	F915	NOCI	BA	G030	OLGINATE	LC	G150	ORZIVECCHI	BS
F676	MONTICIANO	SI	F788	MOZZATE	CO	F916	NOCIGLIA	LE	G031	OLIENA	NU	G151	OSASCO	TO
F677	MONTIERI	GR	F789	MOZZECANE	VR	F917	NOEPOLI	PZ	G032	OLIVA GESSI	PV	G152	OSASIO	TO
M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	F791	MOZZO	BG	F918	NOGARA	VR	G034	OLIVADI	CZ	G153	OSCHIRI	OT
F679	MONTIGNOSO	MS	F793	MUCCIA	MC	F920	NOGAREDO	TN	G036	OLIVERI	ME	G154	OSIDDA	NU
F680	MONTIRONE	BS	F795	MUGGIA	TS	F921	NOGAROLE ROCCA	VR	G039	OLIVETO CITRA	SA	G155	OSIGLIA	SV
F367	MONTJOVET	AO	F797	MUGGIO'	MB	F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	G040	OLIVETO LARIO	LC	G156	OSILO	SS
F681	MONTODINE	CR	F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	F923	NOICATTARO	BA	G037	OLIVETO LUCANO	MT	G157	OSIMO	AN
F682	MONTORGIO	GE	F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	F924	NOLA	NA	G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	G158	OSINI	OG
F685	MONTONE	PG	F801	MULAZZANO	LO	F925	NOLE	TO	G042	OLIVOLA	AL	G159	OSIO SOPRA	BG
F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	F802	MULAZZO	MS	F926	NOLI	SV	G043	OLLASTRA	OR	G160	OSIO SOTTO	BG
F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	F806	MURA	BS	F927	NOMAGLIO	TO	G044	OLLALAI	NU	E529	OSMATE	VA
F688	MONTORFANO	CO	F808	MURAVERA	CA	F929	NOMI	TN	G045	OLLOMONT	AO	G161	OSNAGO	LC
F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	F809	MURAZZANO	CN	F930	NONANTOLA	MO	G046	OLMEDO	SS	G163	OSOPPO	UD
F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	F811	MURELLO	CN	F931	NONE	TO	G047	OLMENETA	CR	G164	OSPEDALETTI	IM
F692	MONTORIO ROMANO	RM	F813	MURIALDO	SV	F932	NONIO	VB	G049	OLMO AL BREMBO	BG	G168	OSPEDALETTO	TN
M330	MONTORO	AV	F814	MURISENGO	AL	F933	NORAGUGUME	NU	G048	OLMO GENTILE	AT	G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV
F696	MONTORSO VICENTINO	VI	F815	MURLO	SI	F934	NORBELLO	OR	G050	OLTRE IL COLLE	BG	G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD
F697	MONTOTTONE	FM	F816	MURO LECCESE	LE	F935	NORCIA	PG	G054	OLTRESSENDA ALTA	BG	G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO
F698	MONTRESTA	OR	F817	MURO LUCANO	PZ	F937	NORMA	LT	G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	G169	OSPITALE DI CADORE	BL
F701	MONTU' BECCARIA	PV	F818	MUROS	SS	F939	NOSATE	MI	G058	OLZAI	NU	G170	OSPITALETTO	BS
F703	MONTALLE	VA	F820	MUSCOLINE	BS	F942	NOTARESCO	TE	G061	OME	BS	G171	OSSAGO LODIGIANO	LO
F704	MONZA	MB	F822	MUSEI	CI	F943	NOTO	SR	G062	OMEGNA	VB	G173	OSSANA	TN
F705	MONZAMBANO	MN	F826	MUSILE DI PIAVE	VE	F949	NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN.	BZ	G063	OMIGNANO	SA	G178	OSSI	SS
F706	MONZUNO	BO	F828	MUSSO	CO	F944	NOVA MILANESE	MB	G064	ONANI'	NU	G179	OSSIMO	BS
F708	MORANO CALABRO	CS	F829	MUSSOLENTE	VI	F950	NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN.	BZ	G065	ONANO	VT	G181	OSSONA	MI
F707	MORANO SUL PO	AL	F830	MUSSOMELI	CL	A942	NOVA SIRI	MT	G066	ONCINO	CN	G183	OSTANA	CN
F709	MORANSENGO	AT	F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	F137	NOVAFELTRIA	RN	G068	ONETA	BG	G184	OSTELLATO	FE
F710	MORARO	GO	F833	MUZZANO	BI	F947	NOVALEDO	TN	G070	ONIFAI	NU	G185	OSTIANO	CR
F711	MORAZZONE	VA	F835	NAGO-TORBOLE	TN	F948	NOVALESA	TO	G071	ONIFERI	NU	G186	OSTIGLIA	MN
F712	MORBEGNO	SO	F836	NALLES .NALS.	BZ	F952	NOVARA	NO	G074	ONO SAN PIETRO	BS	F401	OSTRA	AN
F713	MORBELLO	AL	F838	NANTO	VI	F951	NOVARA DI SICILIA	ME	G075	ONORE	BG	F581	OSTRA VETERE	AN
F716	MORCIANO DI LEUCA	LE	F839	NAPOLI	NA	F966	NOVATE MEZZOLA	SO	G076	ONZO	SV	G187	OSTUNI	BR
F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	F840	NARBOLIA	OR	F965	NOVATE MILANESE	MI	G078	OPERA	MI	G188	OTRANTO	LE
F717	MORCONE	BN	F841	NARCAO	CI	F957	NOVE	VI	G079	OPI	AQ	G189	OTRICOLI	TR
F718	MORDANO	BO	F842	NARDO'	LE	F968	NOVEDRATE	CO	G080	OPPEANO	VR	G191	OTTANA	NU
F720	MORENGO	BG	F843	NARDO'OPACE	VV	F960	NOVELLARA	RE	G081	OPPIDO LUCANO	PZ	G192	OTTATI	SA
F721	MORES	SS	F844	NARNI	TR	F961	NOVELLO	CN	G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	G190	OTTAVIANO	NA
F722	MORESCO	FM	F845	NARO	AG	F963	NOVENTA DI PIAVE	VE	G083	ORA .AUER.	BZ	G193	OTTIGLIO	AL
F723	MORETTA	CN	F846	NARZOLE	CN	F962	NOVENTA PADOVANA	PD	G084	ORANI	NU	G194	OTTOBIANO	PV
F724	MORFASSO	PC	F847	NASINO	SV	F964	NOVENTA VICENTINA	VI	G086	ORATINO	CB	G195	OTTONE	PC
F725	MORGANO	TV	F848	NASO	ME	F966	NOVI DI MODENA	MO	G087	ORBASSANO	TO	G196	OULX	TO
F726	MORGEX	AO	F849	NATURNO .NATURNS.	BZ	F965	NOVI LIGURE	AL	G088	ORBETTOLO	GR	G197	OVADA	AL
F727	MORGONGIORI	OR	F851	NAVE	BS	F967	NOVI VELIA	SA	G089	ORCIANO DI PESARO	PU	G198	OVARO	UD

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
G199	OVIGLIO	AL	G316	PANTIGLIATE	MI	G445	PERDASEFOGU	OG	D546	PIANOPOLI	CZ	G685	PIODE	VC
G200	OVINDOLI	AQ	G317	PAOLA	CS	G446	PERDAXIUS	CI	G570	PIANORO	BO	G686	PIOLTELLO	MI
G201	OVOIDA	NU	G318	PAOLISI	BN	G447	PERDIFUMO	SA	G571	PIANSANO	VT	G687	PIOMBINO	LI
G012	OYACE	AO	G320	PAPASIDERO	CS	G449	PERETO	AQ	G572	PIANTEDO	SO	G688	PIOMBINO DESE	PD
G202	OZEGNA	TO	G323	PAPOZZE	RO	G450	PERFUGAS	SS	G574	PIARIO	BG	G690	PIORACO	MC
G203	OZIERI	SS	G324	PARABIAGO	MI	G451	PERGINE VALDARNO	AR	G575	PIASCO	CN	G691	PIOSSASCO	TO
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	G325	PARABITA	LE	G452	PERGINE VALSUGANA	TN	G576	PIATEDA	SO	G692	PIOVA' MASSAIA	AT
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	G327	PARATICO	BS	G453	PERGINE	PU	G577	PIATTO	BI	G693	PIOVE DI SACCO	PD
G206	OZZERO	MI	G328	PARCINES .PARTSCHINS.	BZ	G454	PERINALDO	IM	G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU	G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI
G207	PABILLONIS	VS	G330	PARELLA	TO	G455	PERITO	SA	G580	PIAZZA ARMERINA	EN	G695	PIOVERA	AL
G209	PACE DEL MELA	ME	G331	PARENTI	CS	G456	PERLEDO	LC	G579	PIAZZA BREMBANA	BG	G696	PIOZZANO	PC
G208	PACECO	TP	G333	PARETE	CE	G457	PERLETTO	CN	G583	PIAZZATORRE	BG	G697	PIOZZO	CN
G210	PACENTRO	AQ	G334	PARETO	AL	G458	PERLO	CN	G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	G699	PIRAINO	ME
G211	PACHINO	SR	G335	PARGHELIA	VV	G459	PERLOZ	AO	G588	PIAZZOLA	BG	G702	PISA	PI
G212	PACIANO	PG	G336	PARLASCO	LC	G461	PERNUMIA	PD	G589	PICCIANO	PE	G703	PISANO	NO
G213	PADENEGHE SUL GARDA	BS	G337	PARMA	PR	C013	PERO	MI	G590	PICERNO	PZ	G705	PISCINA	TO
G215	PADERNA	AL	G338	PARODI LIGURE	AL	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	G591	PICINISCO	FR	M291	PISCINAS	CI
G218	PADERNO D'ADDA	LC	G339	PAROLDO	CN	G462	PEROSA CANAVESE	TO	G592	PICO	FR	G707	PISCIOTTA	SA
G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	G340	PAROLISE	AV	G465	PERRICO	TO	G593	PIEA	AT	G710	PISOGNE	BS
G220	PADERNO DUGNANO	MI	G342	PARONA	PV	G469	PERSCO DOSIMO	CR	G594	PIEDICAVALLO	BI	G704	PISONIANO	RM
G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	G344	PARRANO	TR	G471	PERTENGO	VC	G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	G712	PISTICCI	MT
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	G346	PARRE	BG	G474	PERTICACALTA	BS	G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	G713	PISTOIA	PT
G224	PADOVA	PD	G347	PARTANNA	TP	G475	PERTICA BASSA	BS	G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	G715	PITEGLIO	PT
G225	PADRIA	SS	G348	PARTINICO	PA	G476	PERTOSA	SA	G600	PIEDIMULERA	VB	G716	PITIGLIANO	GR
M301	PADRU	OT	G349	PARUZZARO	NO	G477	PERTUSIO	TO	G601	PIEGARA	PG	G717	PIUBEGA	MN
G226	PADULA	SA	G350	PARZANICA	BG	G478	PERUGIA	PG	G602	PIENZA	SI	G718	PIURO	SO
G227	PADULI	BN	G352	PASIAN DI PRATO	UD	G479	PESARO	PU	G603	PIERANICA	CR	G719	PIVERONE	TO
G228	PAESANA	CN	G353	PASIANO DI PORDENONE	PN	G480	PESCAGLIA	LU	G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	G720	PIZZALE	PV
G229	PAESE	TV	G354	PASPARDO	BS	G481	PESCANTINA	VR	G605	PIETRA LIGURE	SV	G721	PIZZIGHETTONE	CR
G230	PAGANI	SA	G358	PASSERANO MARMORITO	AT	G482	PESCARA	PE	G619	PIETRA MARAZZI	AL	G722	PIZZO	VV
G232	PAGANICO SABINO	RI	G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	G606	PIETRABONDANTE	IS	G724	PIZZOFERRATO	CH
G233	PAGAZZANO	BG	G361	PASSIRANO	BS	G484	PESCASSEROLI	AQ	G607	PIETRABRUNA	IM	G726	PIZZOLI	AQ
G234	PAGLIARA	ME	G362	PASTENA	FR	G485	PESCATE	LC	G608	PIETRACAMELA	TE	G727	PIZZONE	IS
G237	PAGLIETA	OH	G364	PASTORANO	CE	G486	PESCHE	IS	G609	PIETRACATELLA	CB	G728	PIZZONI	VV
G238	PAGNACCO	UD	G365	PASTRENGO	VR	G487	PESCHICI	FG	G610	PIETRACUPA	CB	G729	PLACANICA	RC
G240	PAGNO	CN	G367	PASTURANA	AL	G488	PESCHIERA BORROMEO	MI	G611	PIETRADEFUSI	AV	G733	PLATACI	CS
G241	PAGNONA	LC	G368	PASTURO	LC	G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	G734	PLATANIA	CZ
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	M269	PATERNO	PZ	G491	PESCIA	PT	G615	PIETRAFITTA	CS	G735	PLATF	RC
G243	PAGO VEIANO	BN	G371	PATERNO'	CT	G492	PESCINA	AQ	G616	PIETRAGALLA	PZ	G299	PLAUS .PLAUS.	BZ
G247	PAISCO LOVENO	BS	G372	PATERNO CALABRO	CS	G494	PESCO SANNITA	BN	G618	PIETRALUNGA	PG	G737	PLESIO	CO
G248	PAITONE	BS	G370	PATERNOPOLI	AV	G493	PESCOCOSTANZO	AQ	G620	PIETRAMELARA	CE	G740	PLOAGHE	SS
G249	PALADINA	BG	G374	PATRICA	FR	G495	PESCOLANCIANO	IS	G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	G741	PLODIO	SV
G250	PALAGANO	MO	G376	PATTADA	SS	G496	PESCOPAGANO	PZ	G621	PIETRANICO	PE	G742	POCAPAGLIA	CN
G251	PALAGIANELLO	TA	G377	PATTI	ME	G497	PESCOENNATARO	IS	G622	PIETRAPAOLA	CS	G743	POCENIA	UD
G252	PALAGIANO	TA	G378	PATU'	LE	G498	PESCOROCCHIANO	RI	G623	PIETRAPERTOSA	PZ	G746	PODENZANA	MS
G253	PALAGONIA	CT	G379	PAU	OR	G499	PESCOANSONESCO	PE	G624	PIETRAPERZIA	EN	G747	PODENZANO	PC
G254	PALAJA	PI	G381	PAULARO	UD	G500	PESCOSOLIDO	FR	G625	PIETRAPORZIO	CN	G749	POFI	FR
G255	PALANZANO	PR	G382	PAULI ARBAREI	VS	G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	G626	PIETRAROJA	BN	G751	POGGIARDO	LE
G257	PALATA	CB	G384	PAULLIATINO	OR	G504	PESSINA CREMONESE	CR	G627	PIETRARUBBIA	PU	G752	POGGIBONSI	SI
G258	PALAU	OT	G385	PAULLO	MI	G505	PESSINETTO	TO	G628	PIETRASANTA	LU	G754	POGGIO A CAIANO	PO
G259	PALAZZAGO	BG	G386	PAUPISI	BN	G506	PETACCIO	CB	G629	PIETRASTORNINA	AV	G756	POGGIO BUSTONE	RI
G263	PALAZZO ADRIANO	PA	G387	PAVAROLO	TO	G508	PETILIA POLICASTRO	KR	G630	PIETRAVAIRANO	CE	G757	POGGIO CATINO	BN
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	G388	PAVIA	PV	G509	PETINA	SA	G631	PIETRELCINA	CB	G761	POGGIO IMPERIALE	FG
G260	PALAZZO PIGNANO	CR	G389	PAVIA DI UDINE	UD	G510	PETRALIA SOPRANA	PA	G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	G763	POGGIO MIRTEO	RI
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	G392	PAVONE CANAVESE	TO	G511	PETRALIA SOTTANA	PA	G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	G764	POGGIO MOIANO	RI
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	G391	PAVONE DEL MELLA	BS	G513	PETRELLA SALTO	RI	G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	G765	POGGIO NATIVO	RI
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	M365	PIEVE DI BONO-PREZZO	TN	G766	POGGIO PICENZE	AQ
G264	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS	G394	PAZZANO	RC	G514	PETRIANO	PU	G642	PIEVE DI CADORE	BL	G768	POGGIO RENATICO	FE
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	G395	PECCOLI	PI	G515	PETRIOLO	MC	G643	PIEVE DI CENTO	BO	G753	POGGIO RUSCO	MN
G270	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	G396	PECCO	TO	G516	PETRITOLI	FM	G633	PIEVE DI CORIANO	MN	G770	POGGIO SAN LORENZO	RI
G271	PALENA	CH	G397	PECETTO DI VALENZA	AL	G517	PETRIZZI	CZ	G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN
G272	PALERMITI	CZ	G398	PECETTO TORINESE	TO	G518	PETRONA'	CZ	G632	PIEVE DI TECO	IM	D566	POGGIO SAN VICINO	MC
G273	PALERMO	PA	G399	PECORARA	PC	M281	PETROSINO	TP	G647	PIEVE D'OLMI	CR	B317	POGGIO SANNITA	IS
G274	PALESTRINA	RM	G400	PEDECE	CS	G519	PETRURIO IRPINO	AV	G634	PIEVE EMANUELE	MI	M324	POGGIO TORRIANA	RN
G275	PALESTRO	PV	G402	PEDARA	CT	G520	PETTENASCO	NO	G096	PIEVE FISSIRAGA	LO	G758	POGGIODOMO	PG
G276	PALIANO	FR	G403	PEDASO	FM	G521	PETTINENGO	BI	G648	PIEVE FOSCIANA	LU	G760	POGGIOFIORTO	CH
G277	PALIZZI	RC	G404	PEDAVENTA	BL	G522	PETTINEO	ME	G646	PIEVE LIGURE	GE	G762	POGGIOMARINO	NA
G278	PALLAGORIO	KR	G406	PEDEMONTE	VI	G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	G767	POGGIOREALE	TP
G280	PALLANZENO	VB	G408	PEDEROBBA	TV	G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	G769	POGGIORSINI	BA
G281	PALLARE	SV	G410	PEDESINA	SO	G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	G431	POGGIRIDENTI	SO
G283	PALMA CAMPANIA	NA	G411	PEDIVIGLIANO	CS	G526	PEVERAGNO	CN	G656	PIEVE TESINO	TN	G772	POGLIANO MILANESE	MI
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	G412	PEDRENGO	BG	G528	PEZZANA	VC	G657	PIEVE TORINA	MC	G773	POGNANA LARIO	CO
G284	PALMANOVA	UD	G415	PEGLIO	CO	G529	PEZZAZE	BS	G658	PIEVE VERGONTE	VB	G774	POGNANO	BG
G285	PALMARIGGI	LE	G416	PEGLIO	PU	G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	G637	PIEVEBOVIGLIANA	MC	G775	POGNO	NO
G286	PALMAS ARBOREA	OR	G417	PEGOGNAGA	MN	G535	PIACENZA	PC	G649	PIEVEPELAGO	MO	G777	POIRINO	TO
G288	PALMI	RC	G418	PEIA	BG	G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	G659	PIGLIO	FR	G776	POJANA MAGGIORE	VI
G289	PALMIANO	AP	G419	PEIO	TN	G536	PIADENA	CR	G660	PIGNA	IM	G779	POLAVENO	BG
G290	PALMOLI	CH	G420	PELAGO	FI	G537	PIAGGE	PU	G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR	G780	POLCENIGO	PN
G291	PALO DEL COLLE	BA	G421	PELLA	NO	G538	PIAGGINE	SA	G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	G782	POLESSELLA	RO
G293	PALOMBARA SABINA	RM	G424	PELLERGRINO PARMENSE	PR	G542	PIAN CAMUNO	BS	G663	PIGNOLA	PZ	M367	POLESINE ZIBELLO	PR
G294	PALOMBARO	CH	G426	PELLEZZANO	SA	G542	PIANA CRIXIA	SV	G664	PIGNONE	SP	G784	POLI	RM
G292	PALOMONTE	SA	G427	PELLIO INTELVI	CO	G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	G665	PIGRA	CO	G785	POLIA	VV
G295	PALOSCO	BG	G428	PELLIZZANO	TN	G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	G666	PILA	VC	G786	POLICORO	MT
G297	PALU'	VR	G429	PELLUGO	TN	G547	PIANCASTAGNAIO	SI	G669	PIMENTEL	CA	G787	POLIGNANO A MARE	BA
G296	PALU' DEL FERSINA	TN	G430	PENANGO	AT	G549	PIANCOGNO	BS	G670	PIMONTE	NA	G789	POLINAGO	MO
G298	PALUDI	CS	G432	PENNA IN TEVERINA	TR	G551	PIANDIMELETO	PU	G671	PINAROLO PO	PV	G790	POLINO	TR
G300	PALUZZI	UD	G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	G553	PIANE CRATI	CS	G672	PINASCA	TO	G791	POLISTENA	RC
G302	PAMPARATO	CN	G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	G555	PIANELLA	PE	G673	PINCARA	RO	G792	POLIZZI GENEROSA	PA
G303	PANCALIERI	TO	G433	PENNABILLI	RN	G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	G674	PINEROLO	TO	G793	POLLA	SA
G304	PANCARANA	PV	G434	PENNADOMO	CH	G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	F831	PINETO	TE	G794	POLLEIN	AO
G305	PANCHIA'	TN	G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	G558	PIANENGO	CR	G676	PINO D'ASTI	AT	G795	POLLENA TROCCHIA	NA
G306	PANDINO	CR	G438	PENNE	PE	G559	PIANEZZA	TO	G678	PINO TORINESE	TO	F567	POLLENZA	MC
G307	PANETTIERI	CS	G439	PENTONE	CZ	G560	PIANEZZE	VI	G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	G796	POLLICA	SA
G308	PANICALE	PG	G441	PERANO	CH	G561	PIANFEI	CN	G681	PINZOLO	TN	G797	POLLINA	PA
G311	PANNARANO	BN	G442	PERAROLO DI CADORE	BL	G564	PIANICO	BG	G682	PIOBIBICO	PU	G798	POLLONE	BI
G312	PANNI	FG	G443	PERCA .PERCHA.	BZ	G565	PIANIGA	VE	G683	PIOBESI D'ALBA	CN	G799	POLLUTRI	CH
G315	PANTELLERIA	TP	G444	PERCILE	RM	G568	PIANO DI SORRENTO	NA	G684	PIOBESI TORINESE	TO	G800	POLONGHERA	CN

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	G909	PORTOBUFFOLE'	TV	H043	PRESEGLIE	BS	H189	RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLZ.	BZ	H319	RIPARBELLA	PI			
G802	POLVERARA	PD	G910	PORTOCANNONE	CB	H045	PRESENZANO	CE	H192	RASURA	SO	H321	RIPATRANSONE	AP			
G803	POLVERIGI	AN	G912	PORTOFERRAIO	LI	H046	PRESEZZO	BG	H194	RAVANUSA	AG	H323	RIPE SAN GINESIO	MC			
G804	POMARANCE	PI	G913	PORTOFINO	GE	H047	PRESICCE	LE	H195	RAVARINO	MO	H324	RIPPI	FR			
G805	POMARETTO	TO	G914	PORTOGRUARO	VE	H048	PRESSANA	VR	H196	RAVASCLETTO	UD	H325	RIPOSTO	CT			
G806	POMARICO	MT	G916	PORTOMAGGIORE	FE	H052	PRETORO	CH	H198	RAVELLO	SA	H326	RITTANA	CN			
G807	POMARO MONFERRATO	AL	M257	PORTOPALLO DI CAPO PASSERO	SR	H055	PREVALLE	BS	H199	RAVENNA	RA	H330	RIVA DEL GARDA	TN			
G808	POMAROLO	TN	G922	PORTOSCUSO	CI	H056	PREZZA	AQ	H200	RAVEO	UD	H331	RIVA DI SOLTÒ	BG			
G809	POMBIA	NO	G925	PORTOVENERE	SP	H059	PRIERO	CN	H202	RAVISCANINA	CE	H328	RIVA LIGURE	IM			
G811	POMEZIA	RM	G927	PORTULA	BI	H062	PRIGNANO CILENTO	SA	H203	REA	VB	H337	RIVA PRESSO CHIARI	TO			
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	G929	POSADA	NU	H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	H204	REA	PV	H329	RIVA VALDOBBIÀ	VC			
G813	POMPEI	NA	G931	POSINA	VI	H063	PRIMALUNA	LC	H205	REALMONTE	AG	H333	RIVALBA	TO			
G814	POMPEIANA	IM	G932	POSITANO	SA	M359	PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	TN	H206	REANA DEL ROJALE	UD	H334	RIVALTA BORMIDA	AL			
G815	POMPIANO	BS	G933	POSSAGNO	TV	H068	PRIOCCA	CN	H207	REANO	TO	H335	RIVALTA DI TORINO	TO			
G816	POMPONESCO	MN	G934	POSTA	RI	H069	PRIOLA	CN	H210	RECALE	CE	H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL			
G817	POMPU	OR	G935	POSTA FIBRENO	FR	M279	PRIOLO GARGALLO	SR	H211	RECANATI	MC	H336	RIVANAZZANO TERME	PV			
G818	PONCARALE	BS	G936	POSTALBURGSTALL.	BZ	G998	PRIVERNO	LT	H212	RECCO	GE	H338	RIVARA	CR			
G820	PONDERANO	BI	G937	POSTALESIO	SO	H070	PRIZZI	PA	H213	RECETTO	NO	H340	RIVAROLO CANAVESE	TO			
G821	PONNA	CO	G939	POSTIGLIONE	SA	H071	PROCENO	VT	H214	RECOARO TERME	VI	H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR			
G822	PONSACCO	PI	G940	POSTUA	VC	H072	PROCIDA	NA	H216	REDAVALLE	PV	H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN			
G823	PONSO	PD	G942	POTENZA	PZ	H073	PROPATA	GE	H218	REDONDESCO	MN	H343	RIVARONE	AL			
G826	PONT CANAVESE	TO	F632	POTENZA PICENA	MC	H074	PROSERPIO	CO	H219	REFRANCORE	AT	H344	RIVAROSSA	TO			
G825	PONTASSIEVE	FI	G943	POVE DEL GRAPPA	VI	H076	PROSEDDI	LT	H220	REFRONTOLO	TV	H346	RIVE	VC			
G845	PONTBOSET	AO	G944	POVEGLIANO	TV	H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS	H221	REGALBUTO	EN	H347	RIVE D'ARCANO	UD			
G827	PONTE	BN	G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	H222	REGGELLO	FI	H348	RIVELLO	PZ			
G833	PONTE BUGGIANESE	PT	G947	POVIGLIO	RE	H081	PROVES PROVEIS.	BZ	H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	H350	RIVERGARO	PC			
G842	PONTE DELL'OLIO	PC	G949	POVOLETTO	UD	H083	PROVIDENTI	CB	H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	M317	RIVIGNANO TEOR	UD			
G844	PONTE DI LEGNO	BS	G950	POZZA DI FASSA	TN	H085	PRUNETTO	CN	H225	REGGIOLO	RE	H353	RIVISONDOLI	AQ			
G846	PONTE DI PIAVE	TV	G951	POZZAGLIA SABINA	RI	H086	PUGNAGO DEL GARDA	BS	H227	REINO	BN	H354	RIVODUTRI	RI			
G830	PONTE GARDENA .WAIDBRUCK.	BZ	B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR	H087	PUGLIANELLO	BN	H228	REITANO	ME	H355	RIVOLI	TO			
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	G953	POZZALLO	RG	H088	PULA	CA	H229	REMANZACCO	UD	H356	RIVOLI VERONESE	VR			
G847	PONTE LAMBRO	CO	G954	POZZILLI	IS	H089	PULFERO	UD	H230	REMEDELLO	BS	H357	RIVOLTA D'ADDA	CR			
B662	PONTE NELLE ALPI	BL	G955	POZZO D'ADDA	MI	H090	PULSANO	TA	H233	RENATE	MB	H359	RIZZICONI	RC			
G851	PONTE NIZZA	PV	G960	POZZOL GROPPPO	AL	H091	PUMENENGO	BG	H235	RENDE	CS	H360	RO	FE			
F941	PONTE NOSSA	BG	G959	POZZOLENGO	BS	H094	PUSIANO	CO	H236	RENON .RITTEN.	BZ	H361	ROANA	VI			
G855	PONTE SAN NICOLÒ'	PD	G957	POZZOLEONE	VI	H095	PUTFIGARI	SS	H238	RESANA	TV	H362	ROASCHIA	CN			
G856	PONTE SAN PIETRO	BG	G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	H096	PUTIGNANO	BA	H240	RESCALDINA	MI	H363	ROASCIO	CN			
G831	PONTEBBA	UD	G962	POZZOMAGGIORE	SS	H097	QUADRELLE	AV	H242	RESIA	UD	H365	ROASIO	VC			
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	G963	POZZONOVO	PD	H098	QUADRI	CH	H244	RESIUTTA	UD	H366	ROATTO	AT			
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO	G964	POZZUOLI	NA	H100	QUALIIZZO	TO	H245	RESUTTANO	CL	H367	ROBASSOMERO	GR			
G837	PONTECHIANALE	CN	G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	H101	QUALIANO	NA	H246	RETORBIDO	PV	G223	ROBBIATE	LC			
G838	PONTECORVO	FR	G965	POZZUOLO MARTESANA	MI	H102	QUARANTI	AT	H247	REVELLO	CN	H369	ROBBIO	PV			
G839	PONTECURONE	AL	G968	PRADALUNGA	BG	H103	QUAREGNA	BI	H248	REVERE	MN	H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI			
G840	PONTEDASSIO	IM	G969	PRADAMANO	UD	H104	QUARGNENTO	AL	H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	H372	ROBECCO D'OGLIO	CR			
G843	PONTEDEIRA	PI	G970	PRADLEVES	CN	H106	QUARNA SOPRA	VB	H253	REVINE LAGO	TV	H375	ROBECCO PAVESE	PV			
G848	PONTELANDOLFO	BN	G973	PRAGELATO	TO	H107	QUARNA SOTTO	VB	H254	REVO'	TN	H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI			
G849	PONTELATONE	CE	G975	PRÀIA A MARE	CS	H108	QUARONA	VC	H255	REZZAGO	CO	H376	ROBELLA	AT			
G850	PONTELONGO	PD	G976	PRAJANO	SA	H109	QUARRATA	PT	H256	REZZATO	BS	H377	ROBILANTE	CN			
G852	PONTENURE	PC	G977	PRALBOINO	BS	H110	QUART	AO	H257	REZZO	IM	H378	ROBURENT	CN			
G853	PONTERANICA	BG	G978	PRALI	TO	H114	QUARTO	NA	H258	REZZOAGLIO	GE	H386	ROCCA CANAVESE	TO			
G858	PONTESTURA	AL	G979	PRALORMO	TO	H117	QUARTO D'ALTINO	VE	H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	H387	ROCCA CANTERANO	RM			
G859	PONTEVICO	BS	G980	PRALUNGO	BI	H118	QUARTU SANTELENA	CA	H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	H391	ROCCA CIGLIE'	CN			
G860	PONTEY	AO	G981	PRAMAGGIORE	VE	H119	QUARTUCCIU	CA	H264	RHO	MI	H392	ROCCA D'ARAZZO	AT			
G861	PONTI	AL	G982	PRAMOLLO	TO	H120	QUASSOLO	TO	H265	RIACE	RC	H395	ROCCA DE' BALDI	CN			
G862	PONTI SUL MINCIO	MN	G985	PRAROLO	VC	H121	QUATTORDIO	AL	H266	RIALTO	SV	H396	ROCCA DE' GIORGI	PV			
G864	PONTIDA	BG	G986	PRAROSTINO	TO	H122	QUATTRO CASTELLA	RE	H267	RIANO	RM	H398	ROCCA D'EVANDRO	CE			
G865	PONTINIA	LT	G987	PRASCO	AL	M332	QUERO VAS	BL	H268	RIARDO	CE	H399	ROCCA DI BOTTE	AQ			
G866	PONTINVERA	SV	G988	PRASCORSANO	TO	H126	QUILLIANO	SV	H269	RIBERA	AG	H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ			
G867	PONTIROLO NUOVO	BG	G993	PRATA CAMPORACCIO	SO	H127	QUINCINETTO	TO	H270	RIBORDONE	TO	H401	ROCCA DI CAVE	RM			
G869	PONTOGLIO	BS	G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	H128	QUINDICI	AV	H271	RICADI	VV	H402	ROCCA DI MEZZO	AQ			
G870	PONTREMOLI	MS	G994	PRATA DI PORDENONE	PN	H129	QUINGENTOLE	MN	H272	RICALDONE	AL	H403	ROCCA DI NETO	KR			
G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO	G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	H130	QUINTANO	CR	H273	RICCIA	CB	H404	ROCCA DI PAPA	RM			
G871	PONZA	LT	G991	PRATA SANNITA	CE	H131	QUINTO DI TREVISO	TV	H274	RICCIONE	RN	H414	ROCCA GRIMALDA	AL			
G873	PONZANO DI FERMO	FM	G995	PRATELLA	CE	H132	QUINTO VERCELLESE	VC	H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	H416	ROCCA IMPERIALE	CS			
G872	PONZANO MONFERRATO	AL	G997	PRATIGLIONE	TO	H134	QUINTO VICENTINO	VI	H276	RICENGO	CR	H421	ROCCA MASSIMA	AL			
G874	PONZANO ROMANO	RM	G999	PRATO	PO	H140	QUINZANO D'OGLIO	BS	H277	RICIGLIANO	SA	H429	ROCCA PIA	AQ			
G875	PONZANO VENETO	TV	H004	PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM	VI	H143	QUISTELLO	MN	H280	RIESE PIO X	TV	H379	ROCCA PIETORE	BL			
G877	PONZONE	AL		STILFSEJUCH.	BZ	H146	RABBI	TN	H281	RIESI	CL	H432	ROCCA PRIORA	RM			
G878	POPOLI	PE	H002	PRATO CARNICO	UD	H147	RACALE	LE	H282	RIETI	RI	H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC			
G879	POPPI	AR	H001	PRATO SESIA	NO	H148	RACALMUTO	AG	H284	RIFIANO .RIFFIAN.	BZ	H438	ROCCA SAN FELICE	AV			
G881	PORANO	TR	H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	H150	RACCONIGI	CN	H285	RIFREDDO	CN	H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH			
G882	PORCARI	LU	H006	PRATOLA SERRA	AV	H151	RACCUJA	ME	H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	H440	ROCCA SANTA MARIA	TE			
G886	PORCIA	PN	M329	PRATOVECCHIO STIA	AR	H152	RACINES .RATSCHINGS.	BZ	H287	RIGNANO GARGANICO	FG	H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM			
G888	PORDENONE	PN	H010	PRAVISDOMINI	PN	H153	RADDA IN CHIANTI	SI	H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	H446	ROCCA SINIBALDA	RI			
G889	PORLEZZA	CO	G974	PRAY	BI	H154	RADDUSA	CT	H289	RIGOLATO	UD	H450	ROCCA SUSELLA	PV			
G890	PORNASSIO	IM	H011	PRAZZO	CN	H156	RADICOFANI	SI	H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	H382	ROCCABASCERANA	AV			
G891	PORPETTO	UD	H014	PRECENICCO	UD	H157	RADICONDOLI	SI	H292	RIMASCO	VC	H383	ROCCABERNARDA	KR			
G894	PORTACOMARO	AT	H015	PRECI	PG	H159	RAFFADALI	AG	H293	RIMELLA	VC	H384	ROCCABIANCA	PR			
G895	PORTALBERA	PV	M344	PREDALIA	TN	M287	RAGALNA	CT	H294	RIMINI	RN	H385	ROCCABRUNA	CN			
G900	PORTALE	TO	H017	PREDAPPIO	FC	H117	RAGOONA	UD	H299	RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH.	BZ	H389	ROCCACASALE	AQ			
M358	PORTE DI RENDENA	TN	H018	PREDAZZO	TN	H163	RAGUSA	RG	H305	RIO MARINA	LI	H393	ROCCADARCE	FR			
G902	PORTICI	NA	H019	PREDOI .PRETTAU.	BZ	H166	RAIANO	AQ	H297	RIO NELL'ELBA	LI	H394	ROCCADASPIDE	LI			
G903	PORTICO DI CASERTA	CE	H020	PREDORE	BG	H168	RAMACCA	CT	H298	RIO SALICETO	RE	H405	ROCCAFIORITA	ME			
G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	H021	PREDOSA	AL	H171	RAMPONIO VERNA	CO	H300	RIOFREDDO	RM	H390	ROCCAFIUVIONE	AP			
G905	PORTEGROTTA	RC	H022	PREGANZIOL	TV	H173	RANICO VALCUVIA	VA	H301	RIOLA SARDO	OR	H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC			
E880	PORTO AZZURRO	LI	H026	PREGNANA MILANESE	MI	H174	RANCO	VA	H302	RIOLO TERME	RA	H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL			
G906	PORTO CERESIO	VA	H027	PRELA'	IM	H175	RANAZZO	CT	H303	RIOLUNATO	MO	H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN			
M263	PORTO CESAREO	LE	H028	PREMANA	LC	H176	RANICA	BG	H304	RIOMAGGIORE	SP	H409	ROCCAFORZATA	TA			
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	H029	PREMARIACCO	UD	H177	RANZANICO	BG	H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	H410	ROCCAFRANCA	BS			
G917	PORTO MANTOVANO	MN	H030	PREMENO	VB	H180	RANZO	IM	H308	RIONERO SANNITICO	IS	H411	ROCCAGIOVINE	RM			
G919	PORTO RECANATI	MC	H033	PREMIA	VB	H182	RAPAGNANO	FM	H320	RIPA TEATINA	CH	H412	ROCCAGLIORIOSA	SA			
G920	PORTO SAN GIORGIO	FM	H034	PREMILCUORE	FC	H183	RAPALLO	GE	H311	RIPABOTTONI	CB	H413	ROCCAGORGA	LT			
G921	PORTO SANTELPIDIO	FM	H036	PREMOLO	BG	H184	RAPINO	CH	H312	RIPACANDIDA	PZ	H417	ROCCALBEGNA	GR			
G923	PORTO TOLLE	RO	H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	H185	RAPOLANO TERME	SI	H313	RIPALIMOSANI	CB	H418	ROCCALUMERA	ME			
G924	PORTO TORRES	SS	H038	PREONE	UD	H186	RAPOLLA	PZ	H314	RIPALTA ARPINA	CR	H420	ROCCAMANDOLFI	IS			
G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	H040	PREPOTTO	UD	H187	RAPONE	PZ	H315	RIPALTA CREMASCA	CR	H422	ROCCAMENA	PA			
G926	PORTO VIRO	RO	H042	PRE-SAINT-DIDIER	AO	H188	RASSA	VC	H316	RIPALTA GUERINA	CR	H423	ROCCAMONFINA	CE			

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	H554	RORA'	TO	H679	SALA COMACINA	CO	H799	SAN CIPRIANO PO	PV	H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH
H425	ROCCAMORICE	PE	H556	ROSA'	VI	H683	SALA CONSILINA	SA	H801	SAN CLEMENTE	RN	H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
H426	ROCCANOVA	PZ	H558	ROSARNO	RC	H677	SALA MONFERRATO	AL	H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG
H427	ROCCANTICA	PA	H559	ROSASCO	PV	H687	SALANDRA	MT	H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	CI
H428	ROCCAPALUMBA	RI	H560	ROSATE	MI	H688	SALAPARUTA	TP	H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH
H431	ROCCAPIEMONTE	SA	H561	ROSAZZA	BI	H689	SALARA	RO	H805	SAN CONO	CT	H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR
H433	ROCCARAINOLA	NA	H562	ROSCIANO	PE	H690	SALASCO	VC	H806	SAN COSMO ALBANESE	CS	H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB
H434	ROCCARARO	AQ	H564	ROSCIGNO	SA	H691	SALASSA	TO	H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB
H436	ROCCAROMANA	CE	H565	ROSE	CS	H684	SALBERTRAND	TO	H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI
H442	ROCCASTRADA	CH	H566	ROSELLO	CH	F810	SALCEDO	VI	H809	SAN COSTANZO	PU	A562	SAN GIULIANO TERME	PI
H443	ROCCASECCA	FR	H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	H693	SALCITO	CB	H810	SAN CRISTOFORO	AL	H933	SAN GIUSEPPE TERME	PA
H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	H694	SALE	AL	H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA
H445	ROCCASCURA	IS	H568	ROSETO VALFORTORE	FG	H695	SALE DELLE LANGHE	CN	H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	H935	SAN GIUSTINO	PG
H447	ROCCASPARVERA	CN	H570	ROSGIGNANO MARITTIMO	LI	H699	SALE MARASINO	BS	H812	SAN DAMIANO MACRA	CN	H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO
H448	ROCCASPINALVETI	CH	H569	ROSGIGNANO MONFERRATO	AL	H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	H937	SAN GODENZO	FI
H449	ROCCASTRADA	GR	H573	ROSOLINA	RO	H700	SALEMI	TP	H815	SAN DANIELE PO	CR	H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM
H380	ROCCAVALDNA	ME	H574	ROSOLINI	SR	H686	SALENTO	SA	H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS	H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT
H451	ROCCAVERANO	AT	H575	ROSORA	AN	H702	SALERANO CANAVESE	TO	H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	H941	SAN GREGORIO D'IPPONIA	VV
H452	ROCCAVALONE	SV	H577	ROSSA	VC	H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	H820	SAN DIDERO	TO	H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA
H453	ROCCAIONE	CN	H578	ROSSANA	CN	H703	SALERNO	SA	H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE	H939	SAN GREGORIO MATESE	CE
H454	ROCCAVIVARA	CB	H579	ROSSANO	CS	H705	SALETTO	PD	H822	SAN DONACI	BR	H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL
H456	ROCCELLA IONICA	RC	H580	ROSSANO VENETO	VI	H706	SALGAREDA	TV	H826	SAN DONATO DI LECCE	LE	H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO
H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	H581	ROSSIGLIONE	GE	H707	SAL VERCELLESE	VC	H825	SAN DONATO DI NINEA	CS	H949	SAN LEO	RN
H458	ROCCETTA A VOLTURNO	IS	H583	ROSTA	TO	H708	SALICE SALENTINO	LE	H827	SAN DONATO MILANESE	MI	H951	SAN LEONARDO	UD
H462	ROCCETTA BELBO	CN	H584	ROTA D'IMAGNA	BG	H710	SALICETO	CN	H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA	FR
H461	ROCCETTA DI VARA	SP	H585	ROTA GRECA	CS	H713	SALISANO	RI	D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS		ST LEONHARD IN PAS.	BZ
H459	ROCCETTA E CROCE	CE	H588	ROTELLA	AP	H714	SALIZOLE	VR	H830	SAN FEDELE INTELVI	CO	H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN
H465	ROCCETTA LIGURE	AL	H589	ROTELLO	CB	H715	SALLE	PE	H831	SAN FELE	PZ	H955	SAN LORENZELLO	BN
H460	ROCCETTA NERVINA	IM	H590	ROTONDA	PZ	H716	SALMOUR	CN	H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	H959	SAN LORENZO	RC
H466	ROCCETTA PALAFAEA	AT	H591	ROTONDELLA	MT	H717	SALO'	BS	H836	SAN FELICE CIRCEO	LT	H957	SAN LORENZO AL MARE	IM
H467	ROCCETTA SANT'ANTONIO	FG	H592	ROTONDI	AV	H719	SALORNO .SALURN.	BZ	H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS	H961	SAN LORENZO BELLUZZI	CS
H468	ROCCETTA TANARO	AT	H593	ROTOFRENO	PC	H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR	H833	SAN FELICE DEL MOISE	CB	H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS
H470	RODANO	MI	H594	ROTZO	VI	H721	SALTARA	PU	H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO	H956	SAN LORENZO DI SEBATO .ST LORENZEN	BZ
H472	RODDI	CN	H595	ROURE	TO	H723	SALTRIO	VA	M277	SAN FERDINANDO	RC	M345	SAN LORENZO DORSINO	TN
H473	RODDINO	CN	H364	ROVASENDA	VC	H724	SALUDECIO	RN	H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT	H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU
H474	RODELLO	CN	H598	ROVATO	BS	H725	SALUGGIA	VC	H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO
H475	RODENGO .RODENECK.	BZ	H599	ROVEGNO	GE	H726	SALUSSOLA	BI	H841	SAN FILI	CS	H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN
H477	RODENGO SAIANO	BS	H601	ROVELLASCA	CO	H727	SALUZZO	CN	H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	H969	SAN LORENZO NUOVO	VT
H478	RODERO	CO	H602	ROVELLO PORRO	CO	H729	SALVE	LE	H843	SAN FIOR	TV	H970	SAN LUCA	RC
H480	RODI GARGANICO	FG	H604	ROVERBELLA	MN	H731	SALVIEROLA	CR	H844	SAN FIORANO	LO	H971	SAN LUCIDO	CS
H479	RODI MILICI	ME	H606	ROVERCHIARA	VR	H732	SALVITELLE	SA	H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	H973	SAN LUPO	BN
H481	RODIGO	MN	H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN	H734	SALZA DI PINEROLO	TO	H846	SAN FLORO	CZ	H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ
H484	ROE' VOLCIANO	BS	H608	ROVERE' VERONESE	VR	H733	SALZA IRPINA	AV	H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA
H485	ROFRANO	SA	H610	ROVEREDO DI GIUA'	VR	H735	SALZANO	VE	H850	SAN FRATELLO	ME	H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV
H486	ROGENO	LC	H609	ROVEREDO IN PIANO	PN	H736	SAMARATE	VA	H856	SAN GAVINO MONREALE	VS	H978	SAN MARCELLINO	CE
H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	H612	ROVERETO	TN	H738	SAMASSI	VS	H857	SAN GEMINI	TR	H979	SAN MARCELLO	AN
H489	ROGHUDI	RC	H614	ROVESCALA	PV	H739	SAMATZAI	CA	H858	SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN.	BZ	H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT
H490	ROGLIANO	CS	H615	ROVETTA	BG	H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS
H491	ROGNANO	PV	H618	ROVIANO	RM	H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT	H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	H982	SAN MARCO D'ALLUNZIO	ME
H492	ROGNO	BG	H620	ROVIGO	RO	H745	SAMBUCI	RM	H862	SAN GERMANO CHISONE	TO	H984	SAN MARCO DEI CAVOTTI	BN
H493	ROGOLO	SO	H621	ROVITO	CS	H746	SAMBUCO	CN	H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE
H494	ROIATE	RM	H622	ROVOLON	PD	H749	SAMMICHELE DI BARI	BA	H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG
H495	ROILO DEL SANGRO	CH	H623	ROZZANO	MI	H013	SAMO	RC	H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG
H497	ROISAN	AO	H625	RUBANO	PD	H752	SAMOLACO	SO	H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN
H498	ROILETTO	TO	H627	RUBIANA	TO	H753	SAMONE	TO	H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNAE	MN	H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT
H500	ROLO	RE	H628	RUBIERA	RE	H754	SAMONE	TN	H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
H501	ROMA	RM	H629	RUDA	UD	H755	SAMPEYRE	CN	B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	H630	RUDIANO	BS	H756	SAMUGHEO	OR	H873	SAN GILLIO	TO	H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ
H502	ROMAGNANO SESIA	NO	H631	RUEGLIO	TO	H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	H875	SAN GIMIGNANO	SI	I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN
H505	ROMAGNESE	PV	H632	RUFFANO	LE	H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	H876	SAN GINESIO	MC	I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR
H506	ROMALLO	TN	H633	RUFFIA	CN	H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS
H507	ROMANA	SS	H634	RUFFRE'-MENDOLA	TN	H765	SAN BASILE	CS	H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
H508	ROMANENGO	CR	H635	RUFINA	FI	H766	SAN BASILIO	CA	H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO
H511	ROMANO CANAVESE	TO	F271	RUINAS	OR	H767	SAN BASSANO	CR	H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	H988	SAN MARTINO IN BADIA .ST MARTIN	
H512	ROMANO D'EZZELINO	VI	H637	RUINO	PV	H768	SAN BELLINO	RO	H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN		IN THURN.	BZ
H509	ROMANO DI LOMBARDBIA	BG	H639	RUMO	TN	H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA .ST MARTIN	
H514	ROMANS D'ISONZO	GO	H641	RUOTI	PZ	H772	SAN BENEDETTO DEI MARS	AQ	H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD		IN PASSEI.	BZ
H516	ROMBIOLO	VV	H642	RUSSI	RA	H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB
H517	ROMENO	TN	H643	RUTIGLIANO	BA	H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	I011	SAN MARTINO IN RIO	RE
H518	ROMENTINO	NO	H644	RUTINO	SA	H771	SAN BENEDETTO PO	MN	H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO
H519	ROMETTA	ME	H165	RUVIANO	CE	H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	H886	SAN GIORGIO DI PESARO	PU	I002	SAN MARTINO SANNITA	BN
H521	RONAGO	CO	H646	RUVO DEL MONTE	PZ	G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV
H522	RONCA'	VR	H645	RUVO DI PUGLIA	BA	H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH
H523	RONCADE	TV	H647	SABAUDIA	LT	H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	H882	SAN GIORGIO IONICO	TA	I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV
H525	RONCADELLE	BS	H648	SABBIA	VC	H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA
H527	RONCARO	PV	H650	SABBIO CHIESE	BS	H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT	I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT
H528	RONCEGNO TERME	TN	H652	SABBIONETA	MN	H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG	H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	I019	SAN MARZANO SUL SARNIO	SA
H529	RONCELLO	MB	H654	SACCO	SA	H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC	I023	SAN MASSIMO	CB
H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	H655	SACCOLONGO	PD	H782	SAN BIASE	CB	H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO
H532	RONCHI VALSUGANA	TN	H657	SACILE	PN	H783	SAN BONIFACIO	VR	H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO
H533	RONCHIS	UD	H658	SACROFANO	RM	H784	SAN BUONO	CH	H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA
H534	RONCIGLIONE	VT	H659	SADALI	CA	H785	SAN CALOGERO	VV	H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO	I031	SAN MAURO CILENTO	SA
H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	H661	SAGAMA	OR	H786	SAN CANDIDO .JNNICHEN.	BZ	H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	H712	SAN MAURO DI SALINE	VR
H538	RONCO BIELLESE	BI	H662	SAGLIANO MICCA	BI	H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	I029	SAN MAURO FORTE	MT
H537	RONCO BRIANTINO	MB	H665	SAGRADO	GO	H789	SAN CARLO CANAVESE	TO	H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA
H539	RONCO CANAVESE	TO	H666	SAGRON MIS	TN	H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR
H536	RONCO SCRIVIA	GE	H669	SAINT-CRISTOPHE	AO	H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	I027	SAN MAURO PASCOLI	FC
H535	RONCOBELLO	BG	H670	SAINT-DENIS	AO	M264	SAN CASSIANO	LE	H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	I030	SAN MAURO TORINESE	TO
H541	RONCOFFERRARO	MN	H671	SAIN-MARCEL	AO	H792	SAN CATALDO	CL	H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE
H542	RONCOFREDDO	FC	H672	SAINT-NICOLAS	AO	M295	SAN CESAREO	RM	H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN
H544	RONCOLA	BG	H673	SAINT-OYEN	AO	H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE	H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT
H546	RONDANINA	GE	H674	SAINT-PIERRE	AO	H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV
H547	RONDISSONE	TO	H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO	H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN
H549	RONSECCO	VC	H676	SAINT-VINCENT	AO	H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ	H921	SAN GIOVANNI IN MARGINANO	RN	I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR
M303	RONZO-CHIENIS	TN	H682	SALA BAGANZA	PR	H797	SAN CIPIRELLO	PA	G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	I046	SAN MIANIATO	PI
H552	RONZONE	TN	H681	SALA BIELLESE	BI	H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	I047	SAN NAZARIO	VI
H553	ROPPOLO	BI	H678											

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
1052	SAN NAZZARO SESIA	NO	1391	SAN VITALIANO	NA	1197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	1374	SANTU LUSURGIU	OR	1532	SCHIVENOGLIA	MN
1051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	1402	SAN VITO	CA	1198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	1375	SANTURBANO	PD	1533	SCIACCA	AG
1054	SAN NICANDRO GARGANICO	FG	1403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	1192	SANT'AGATA DI ESARO	CS	1410	SANZA	SA	1534	SCIARA	PA
1060	SAN NICOLA ARCELLA	CS	1404	SAN VITO AL TORRE	UD	1199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	1411	SANZENO	TN	1535	SCIOLI	RG
1061	SAN NICOLA BARONIA	AV	1394	SAN VITO CHIETINO	CH	1193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	1418	SAONARA	PD	1536	SCIDO	RC
1058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	1396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	1201	SANT'AGATA FELTRIA	RN	1420	SAPONARA	ME	D290	SCIGLIANO	CS
1057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	1392	SAN VITO DI CADORE	BL	1190	SANT'AGATA FOSSILI	AL	1421	SAPPADA	BL	1537	SCILLA	RC
1056	SAN NICOLA LA STRADA	CE	1405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD	1202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	1422	SAPRI	SA	1538	SCILLATO	PA
1062	SAN NICOLA MANFREDI	BN	1401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	1196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	1423	SARACENA	CS	1539	SCIOLZE	TO
A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	1407	SAN VITO LO CAPO	TP	1208	SANT'AGNELLO	NA	1424	SARACINESCO	RM	1540	SCISCIANO	NA
1063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL	1400	SAN VITO ROMANO	RM	1209	SANT'AGOSTINO	FE	1425	SARCEDO	VI	1541	SCLAFANI BAGNI	PA
G383	SAN NICOLO' GERREI	CA	1393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	1210	SANT'ALBANO STURA	CN	1426	SARCONI	PZ	1543	SCONTRONE	AQ
1065	SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ	BZ	1408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	1213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	1428	SARDARA	VS	1544	SCOPA	VC
1066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	1409	SAN VITTORE OLONA	MI	1214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	1429	SARDIGLIANO	AL	1545	SCOPELLO	VC
G407	SAN PAOLO	BS	1414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	1215	SANT'ALESSIO SICULO	ME	1430	SAREGO	VI	1546	SCOPPITO	AQ
B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	1412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	1216	SANT'ALFIO	CT	1431	SARENTINO .SARNITAL	BZ	1548	SCORDIA	CT
1073	SAN PAOLO BEL SITE	NA	1415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	1258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	1432	SAREZZANO	AL	1549	SCORRANO	LE
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	1416	SAN ZENONE AL PO	PV	1259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	1433	SAREZZO	BS	1551	SCORZE'	VE
1072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	1417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	1256	SANT'AMBROGIO SUL GARGILIANO	FR	1434	SARMATO	PC	1553	SCURCOLLA MARSICANA	AQ
1071	SAN PAOLO DI JESI	AN	H757	SANARICA	LE	1262	SANT'ANASTASIA	NA	1435	SARMEDE	TV	1554	SCURELLE	TN
1076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	H821	SANDIGLIANO	BI	1263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	1436	SARNANO	MC	1555	SCURZOLENZO	AT
1079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	H829	SANDRIGO	VI	1266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	1437	SARNICO	BG	1556	SEBORGA	IM
1082	SAN PIER D'ISONZO	GO	H851	SANFRE'	CN	1265	SANT'ANDREA DEL GARGILIANO	FR	1438	SARNO	SA	1558	SECINARO	AQ
1084	SAN PIER NICETO	ME	H852	SANFRONT	CN	1264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	1439	SARNONICO	TN	1559	SECLF	LE
1086	SAN PIERO PATTI	ME	H855	SANGANO	TO	1271	SANT'ANDREA FRIUS	CA	1441	SARONNO	VA	1561	SECUGNAGO	LO
1093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	H872	SANGIANO	VA	1277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	1442	SARRE	AO	1562	SEDEGLIANO	UD
1092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	H877	SANGINETO	CS	1278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	1443	SARROCH	CA	1563	SEDCO	BL
1089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	H944	SANGUINETTO	VR	1280	SANT'ANGELO A SCALA	AV	1444	SARSINA	FC	1564	SEDILO	OR
1095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	H974	SANLURI	VS	1279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	1445	SARTEANO	SI	1565	SEDINI	SS
1096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	1048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	1273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	1447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	1566	SEDRIANO	MI
1098	SAN PIETRO CLARENZA	CT	1053	SANNICANDRO DI BARI	BA	1281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	1448	SARULE	NU	1567	SEDRINA	BG
1088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	1059	SANNICOLA	LE	1282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	1449	SARZANA	SP	1569	SEFRO	MC
1102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	1138	SANREMO	IM	1283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	1451	SASSANO	SA	1570	SEGARIU	VS
1103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	1155	SANSEPOLCRO	AR	1275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	1452	SASSARI	SS	1571	SEGGINO	GR
1105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	1168	SANTA BRIGIDA	BG	1286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	1453	SASSELLO	SV	1573	SEGNI	RM
1108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	1171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	1287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	1454	SASSETTA	LI	1576	SEGONZANO	TN
1109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	1170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	1288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	1455	SASSINORO	BN	1577	SEGRATE	MI
1110	SAN PIETRO IN CASALE	BO	1169	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL	1289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	1457	SASSO DI CASTALDA	PZ	1578	SEGUSINO	TR
G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	1172	SANTA CESAREA TERME	LE	1274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	G972	SASSO MARCONI	BO	1580	SELARGIUS	CA
1107	SAN PIETRO IN GU	PD	1176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	1276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	1459	SASSOCORVARO	PU	1581	SELCI	RI
1114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	1175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	1290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	1460	SASSOFELTRIO	PU	1582	SELEGAS	CA
1115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	1174	SANTA CRISTINA GELA	PA	1284	SANT'ANGELO ROMANO	RM	1461	SASSOFERRATO	AN	M360	SELLA GIUDICARIE	TN
1113	SAN PIETRO INFINE	CE	1173	SANTA CRISTINA VALGARDENA	MI	M209	SANT'ANNA ARRESI	CI	1462	SASSUOLO	MO	1585	SELLANO	PG
1116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO		.ST CHRISTINA IN G.	BZ	1292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	1463	SASSUONO	CZ	1588	SELLERO	BS
1117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	1178	SANTA CROCE CAMERINA	RG	1293	SANT'ANTIMO	NA	G614	SATRANO DI LUCANIA	PZ	1589	SELLIA	CZ
1090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	1179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	1294	SANT'ANTIOCO	CI	1464	SAURIS	UD	1590	SELLIA MARINA	CZ
1119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	1181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	1296	SANT'ANTONIO DI SUSA	TO	1465	SAUZE DI CESANA	TO	1593	SELVA DEI MOLINI .MUEHLWALD.	BZ
1120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	1177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	1300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	1466	SAUZE D'OULX	TO	1592	SELVA DI CADORE	BL
1121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	1183	SANTA DOMENICA TALAO	CS	M276	SANT'ANTONIO DI GALLURRA	OT	1467	SAVA	TA	1594	SELVA DI PROGNO	VR
1125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	1184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	1302	SANT'APOLLINARE	FR	1468	SAVELLI	KR	1591	SELVA DI VAL GARDENA .WOLKENSTEIN	
1123	SAN POLO D'ENZA	RE	1185	SANTA ELISABETTA	AG	1305	SANT'ARCANGELO	PZ	1469	SAVIANO	NA		IN GROEDEN.	BZ
1124	SAN POLO DI PIAVE	TV	1187	SANTA FIORA	GR	1304	SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	RN	1470	SAVIGLIANO	CN	1595	SELVAZZANO DENTRO	PD
1122	SAN POLO MATESE	CB	1188	SANTA FLAVIA	PA	F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	1471	SAVIGNANO IRPINO	AV	1596	SELVE MARCONI	BI
1126	SAN PONSIO	TO	1203	SANTA GIULETTA	PV	1306	SANT'ARPINO	CE	1473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	1597	SELVINO	BG
1128	SAN POSSIDONIO	MO	1205	SANTA GIUSTA	OR	1307	SANT'ARSENIO	SA	1472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	1598	SEMESTENE	SS
1130	SAN POTTIO SANITICO	CE	1206	SANTA GIUSTINA	BL	1326	SANTE MARIE	AQ	1475	SAVIGNONE	FC	1599	SEMIANA	PV
1129	SAN POTTIO ULTRA	AV	1207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	1318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	1476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	1600	SEMINARA	RC
1131	SAN PRISCO	CE	1217	SANTA LUCE	PI	1317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	1477	SAVOCA	ME	1601	SEMPRONIANO	GR
1132	SAN PROCOPPIO	RC	1220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	1319	SANT'ELENA	PD	1478	SAVOGNA	UD	1602	SENAGO	MI
1133	SAN PROSPERO	MO	1221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	B466	SANT'ELENA SANNITA	IS	1479	SAVOGNA D'ISONZO	GO	1604	SENALES .SCHNALS.	BZ
1135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	1219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	1320	SANT'ELIA A PIANISI	CB	H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	1603	SENALE-SAN FELICE .UNSERE LIEBE	
1136	SAN QUIRINO	PN	1226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	1321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	1480	SAVONA	SV		FRAU IM WALD.	BZ
1137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	1224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	1324	SANT'ELPIDIO A MARE	FM	1482	SCAFA	PE	1605	SENEGHE	OR
1139	SAN ROBERTO	RC	1230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	1327	SANTENA	TO	1483	SCAFATI	SA	1606	SENERCHIA	AV
1140	SAN ROCCO AL PORTO	LO	1225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	1330	SANT'ERAMO IN COLLE	BA	1484	SCAGNELLO	CN	1607	SENIGA	BS
1142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	1232	SANTA MARIA A MONTE	PI	1332	SANT'EUFEMIA A MIELLA	PE	1486	SCALA	SA	1608	SENIGALLIA	AN
1143	SAN RUFO	SA	1233	SANTA MARIA A VICO	CE	1333	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	1485	SCALA COELI	CS	1609	SENIS	OR
1147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	1234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	1335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	1487	SCALDASOLE	PV	1610	SENISE	PZ
1144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	1336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	1489	SCALEA	CS	1611	SENNA COMASCO	CO
1145	SAN SALVATORE TELESINO	BN	C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	1337	SANT'HAIA'	VC	1490	SCALENGHE	VT	1612	SENNA LODIGIANA	LO
1148	SAN SALVO	CH	1238	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	1339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	1492	SCALETTA ZANCLEA	ME	1613	SENNARIOLO	OR
1151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	1237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	1341	SANTILARIO DELLO IONIO	RC	1493	SCAMPITELLA	AV	1614	SENNORI	SS
1150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	1240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	1342	SANTILARIO D'ENZA	RE	1494	SCANDALE	KR	1615	SENBORBI'	CA
1152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	1242	SANTA MARIA DI SALA	VE	1344	SANT'IPPOLITO	PU	1496	SCANDIANO	RE	1618	SEPINO	CB
1154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	1243	SANTA MARIA HOE'	LC	1365	SANTO STEFANO AL MARE	IM	B962	SCANDICCI	FI	1621	SEQUALS	PN
1153	SAN SECONDO PARMENSE	PR	1244	SANTA MARIA IMBARO	CH	1367	SANTO STEFANO BELBO	CN	1497	SCANDOLARA RAVARA	CR	1622	SERAVAZZO	LU
1157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	1368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	1498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	1624	SERDIANA	CA
1156	SAN SEVERINO MARCHE	MC	1247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	1357	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	1499	SCANDRIGLIA	RI	1625	SEREGNO	MB
1158	SAN SEVERO	FG	1248	SANTA MARIA LA LONGA	UD	C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	1501	SCANNO	AQ	1626	SEREN DEL GRAPPA	BL
1162	SAN SIVRO	CO	1249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	1370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	1503	SCANO DI MONTIFERRO	OR	1627	SERGNANO	CR
1163	SAN SOSSIO BARONIA	AV	1251	SANTA MARIA NUOVA	AN	1363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	1504	SCANSANO	GR	1628	SERIATE	BG
1164	SAN SOSTENE	CZ	1253	SANTA MARINA	SA	1359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	M256	SCANZANO JONICO	MT	1629	SERINA	BG
1165	SAN SOSTI	CS	1254	SANTA MARINA SALINA	ME	1360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	1506	SCANZOROSCIATE	BG	1630	SERINO	AV
1166	SAN SPERATE	CA	1255	SANTA MARINELLA	RM	1371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	1507	SCAPOLI	IS	1631	SERLE	BS
1373	SAN STINO DI LIVENZA	VE	1291	SANTA NINFA	TP	1362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	1510	SCARLINO	GR	1632	SERMIDE	MN
1261	SAN TAMMARO	CE	1301	SANTA PAOLINA	AV	1356	SANTO STEFANO QUIQUINA	AG	1511	SCARMAGNO	TO	1634	SERMONETA	LT
1328	SAN TEODORO	ME	1308	SANTA SEVERINA	KR	1372	SANTO STEFANO ROERO	CN	1512	SCARNAFIPI	CN	1635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV
1329	SAN TEODORO	OT	1310	SANTA SOFIA	FC	1361	SANTO STEFANO TICINO	MI	M326	SCARPERIA E SAN PIERO	FI	1636	SERNIO	SO
1347	SAN TOMASO AGORDINO	BL	1309	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS	1346	SANT'OLCESE	GE	1519	SCENA .SCHENNA.	BZ	1637	SEROLE	AT
1376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	1311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	1260	SANTOMENNA	SA	1520	SCERNI	CH	1642	SERRA D'AIELLO	CS
1377	SAN VALENTINO TORIO	SA	1312	SANTA TERESA GALLURA	OT	1348	SANT'OMERO	TE	1522	SCHEGGIA E PASCELLUPO	PG	1643	SERRA DE' CONTI	AN
1381	SAN VENANZO	TR	1314	SANTA VENERINA	CT	M333	SANT'OMOBONO TERME	BG	1523	SCHEGGIONO	PG	1650	SERRA PEDACE	CS
1382	SAN VENDEMIANO	TV	1316	SANTA VITTORIA D'ALBA</										

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
1644	SERRADIFALCO	CL	1758	SIROLO	AN	1885	SPARANISE	CE	L007	SUNO	NO	L127	TERRANOVA SAPPÒ MINULIO	RC
1646	SERRALUNGA D'ALBA	CN	1759	SIRONE	LC	1886	SPARONE	LE	L008	SUPERSANO	LE	L123	TERRANOVA BRACCIOLINI	AR
1645	SERRALUNGA DI CREA	AL	1761	SIRTORI	LC	1887	SPECCHIA	TE	L009	SUPINO	FR	L131	TERRASINI	PA
1647	SERRAMANNA	VS	M325	SISSA TRECASALI	PR	1888	SPELLO	PG	L010	SURANO	LE	L132	TERRASSA PADOVANA	PD
F357	SERRAMAZZONI	MO	1765	SIURGUS DONIGALA	CA	1891	SPERLINGA	EN	L011	SURBO	LE	L134	TERRAVECCHIA	CS
1648	SERRAMEZZANA	SA	E265	SIZIANO	PV	1892	SPERLONGA	LT	L013	SUSA	TO	L136	TERRAZZO	VR
1649	SERRAMONACESCA	PE	1767	SIZZANO	NO	1893	SPERONE	AV	L014	SUSEGANA	TV	L138	TERRICCIOLA	PI
1651	SERRAPETRONA	MC	1771	SLUDERNO .SCHLUDERNS.	BZ	1894	SPESSA	PV	L015	SUSTINENTE	MN	L139	TERRUGGIA	AL
1652	SERRARA FONTANA	NA	1774	SMERILLO	FM	1895	SPEZZANO ALBANESE	CS	L016	SUTERA	CL	L140	TERTENIA	OG
1655	SERRASTRETTA	CZ	1775	SOAVE	VR	1896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	L017	SUTRI	VT	L142	TERZIGNO	NA
1656	SERRATA	RC	1777	SOCCHIEVE	UD	1898	SPEZZANO PICCOLO	CS	L018	SUTRIO	UD	L143	TERZO	AL
1662	SERRAVALLE A PO	MN	1778	SODDI'	OR	1899	SPIAZZO	TN	L019	SUVERETO	LI	L144	TERZO DI AQUILEIA	UD
1661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	1779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	1901	SPIGNO MONFERRATO	AL	L020	SUZZARA	MN	L145	TERZOLAS	TN
1659	SERRAVALLE LANGHE	CN	1780	SOGLIANO CAVOUR	LE	1902	SPIGNO SATURNIA	LT	L022	TACENO	LC	L146	TERZORIO	IM
1660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	1781	SOGLIO	AT	1903	SPILAMBERTO	MO	L023	TADASUNI	OR	L147	TESERO	TN
1657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	1782	SOIANO DEL LAGO	BS	1904	SPILMBERGO	PN	L024	TAGGIA	IM	L149	TESIMO .TISENS.	BZ
1663	SERRAVALLE SESIA	VC	1783	SOLAGNA	VI	1905	SPILINGA	VV	L025	TAGLIACOZZO	AQ	L150	TESSENNANO	VT
1666	SERRE	SA	1785	SOLARINO	SR	1906	SPINADESCO	CR	L026	TAGLIO DI PO	RO	L152	TESTICO	SV
1667	SERRENTI	VS	1786	SOLARO	MI	1907	SPINAZZOLA	BT	L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	L153	TETI	NU
1668	SERRI	CA	1787	SOLAROLO	RA	1908	SPINEA	VE	L030	TAIBON AGORDINO	BL	L154	TEULADA	CA
1669	SERRONE	FR	1790	SOLAROLO RAINERIO	CR	1909	SPINEDA	CR	L032	TAINO	VA	L155	TEVEROLA	CE
1670	SERRUNGARINA	PU	1791	SOLARUSSA	OR	1910	SPINETE	CB	G736	TAIPANA	UD	L156	TEZZE SUL BRENTA	VI
1671	SERSALE	CZ	1792	SOLBIATE	CO	1911	SPINETE SCRIVIA	AL	L034	TALAMELLO	RN	L157	THIENE	VI
C070	SERVIGLIANO	FM	1793	SOLBIATE ARNO	VA	1912	SPINETOLI	AP	L035	TALAMONA	SO	L158	THIESI	SS
1676	SESSA AURUNCA	CE	1794	SOLBIATE OLONA	VA	1914	SPINO D'ADDA	CR	L036	TALANA	OG	L160	TIANA	NU
1677	SESSA CILENTO	SA	1796	SOLDANO	IM	1916	SPINONE AL LAGO	BG	L037	TALEGGIO	BG	L164	TICENGO	CR
1678	SESSAME	AT	1797	SOLEMINIS	CA	1917	SPINOSO	PZ	L038	TALLA	AR	L165	TICINETO	AL
1679	SESSANO DEL MOLISE	IS	1798	SOLERO	AL	1919	SPIRANO	BG	L039	TALMASSONS	UD	L166	TIGGIANO	LE
E070	SESTA GODANO	SP	1799	SOLESINO	PD	1921	SPOLETO	PG	L040	TAMBRE	BL	L167	TIGLIETO	GE
1681	SESTINO	AR	1800	SOLETO	LE	1922	SPOLTORE	PE	L042	TAORMINA	ME	L168	TIGLIOLE	AT
1687	SESTO .SEXTEN.	BZ	1801	SOLFERRINO	MN	1923	SPONGANO	LE	L046	TARANO	RI	L169	TIGNALE	BS
1686	SESTO AL REGHENA	PN	1802	SOLIERA	MO	1924	SPORMAGGIORE	TN	L047	TARANTA PELIGNA	CH	L172	TINNURA	OR
1688	SESTO CALENDE	VA	1803	SOLIGNANO	PR	1925	SPORMINORE	TN	L048	TARANTASCA	CN	L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ
1682	SESTO CAMPANO	IS	1805	SOLOFRA	AV	1926	SPOTORNO	SV	L049	TARANTO	TA	L174	TIONE DI TRENTO	TN
1683	SESTO ED UNITI	CR	1808	SOLONGHELLO	AL	1927	SPRESIANO	TV	L050	TARCENTO	UD	L175	TIRANO	SO
1684	SESTO FIORENTINO	FI	1809	SOLOPACA	BN	1928	SPRIANA	SO	D024	TARQUINIA	VT	L176	TIRES .TIERS.	BZ
1690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	1812	SOLTO COLLINA	BG	1929	SQUILLACE	CZ	L055	TARSIA	CS	L177	TIRIOLO	CZ
1689	SESTOLA	MO	1813	SOLZA	BG	1930	SQUINZANO	LE	L056	TARTANO	SO	L178	TIROLO .TIROL.	BZ
1693	SESTRI LEVANTE	GE	1815	SOMAGLIA	LO	1932	STAFFOLO	AN	L057	TARVISIO	UD	L180	TISSI	SS
1692	SESTRIERE	TO	1817	SOMANO	CN	1935	STAGNO LOMBARDO	CR	L058	TARZO	TV	L181	TITO	PZ
1695	SESTU	CA	1819	SOMMA LOMBARDO	VA	1936	STAITI	RC	L059	TASSAROLO	AL	L182	TIVOLI	RM
1696	SETTALA	MI	1820	SOMMA VESUVIANA	NA	1937	STALETTI'	CZ	L061	TAURANO	AV	L183	TIZZANO VAL PARMA	PR
1697	SETTEFRATI	FR	1821	SOMMACAMPAGNA	VR	1938	STANGHELLA	PD	L062	TAURASI	AV	L184	TOANO	RE
1698	SETTIME	AT	1822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	1939	STARANZANO	GO	L063	TALURIANOVA	RC	L185	TOCCO CAUDIO	BN
1700	SETTIMO MILANESE	MI	1823	SOMMARIVA PERNO	CN	M298	STATTE	TA	L064	TAURISANO	LE	L186	TOCCO DA CASAURIA	PE
1701	SETTIMO ROTTARO	TO	1824	SOMMATINO	CL	1941	STAZZANO	AL	L065	TAVAGNACCO	UD	L187	TOCENO	VB
1699	SETTIMO SAN PIETRO	CA	1825	SOMMO	PV	1942	STAZZEMA	LU	L066	TAVAGNASCO	TO	L188	TODI	PG
1703	SETTIMO TORINESE	TO	1826	SONA	VR	1943	STAZZONA	CO	L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	L189	TOFFIA	RI
1702	SETTIMO VITTONI	TO	1827	SONCINO	CR	1945	STEFANACONI	VV	F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	L190	TOIRANO	SV
1704	SETTINGIANO	CZ	1828	SONDALO	SO	1946	STELLA	VV	L069	TAVENNA	CB	L191	TOLENTINO	MC
1705	SETZU	VS	1829	SONDRIO	SO	G887	STELLA CILENTO	SA	L070	TAVERNA	CZ	L192	TOLFA	RM
1706	SEUI	OG	1830	SONGAVAZZO	BG	1947	STELLANELLO	SV	L071	TAVERNERIO	CO	L193	TOLLEGGNO	BI
1707	SEULO	CA	1831	SONICO	BS	1948	STELVIO .STILFS.	BZ	L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	L194	TOLLO	CH
1709	SEVESO	MB	1832	SONNINO	LT	1949	STENICO	TN	C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	L195	TOLMEZZO	UD
1711	SEZZADIO	AL	1835	SOPRANA	BI	1950	STERNATIA	LE	L074	TAVIANO	LE	L197	TOLVE	PZ
1712	SEZZE	LT	1838	SORA	FR	1951	STEZZANO	BG	L075	TAVIGLIANO	BI	L199	TOMBOLO	PD
1714	SFRUZ	TN	1839	SORAGA	TN	1953	STIENTA	RO	L078	TAVOLETO	PU	L200	TON	TN
1715	SGONICO	TS	1840	SORAGNA	PR	1954	STIGLIANO	MT	L081	TAVULLIA	PU	L202	TONARA	NU
1716	SGURGOLA	FR	1841	SORANO	GR	1955	STIGNANO	RC	L082	TEANA	PZ	L203	TONCO	CE
1717	SIAMAGGIORE	OR	1844	SORBO SAN BASILE	CZ	1956	STILO	RC	L083	TEANO	CE	L204	TONENGO	AT
1718	SIAMANNA	OR	1843	SORBO SERPICO	AV	1959	STIMIGLIANO	RI	D292	TEGGIANO	SA	D717	TOZZAZZA DEL CIMONE	VI
1720	SIANO	SA	1845	SORBULO	PR	M290	STINTINO	SS	L084	TEGLIO	SO	L205	TORA E PICCILLI	CE
1721	SIAPICCIA	OR	1847	SORDEVOLO	BI	1960	STIO	SA	L085	TEGLIO VENETO	VE	L206	TORANO CASTELLO	CS
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	1848	SORDIO	LO	1962	STORNARA	FG	L086	TELESE TERME	BN	L207	TORANO NUOVO	TE
1723	SICULIANA	AG	1849	SORESINA	CR	1963	STORNARELLA	FG	L087	TELGATE	BG	L210	TORBOLE CASAGLIA	BS
1724	SIDDI	VS	1850	SORGA'	VR	1964	STORO	TN	L088	TELTI	OT	L211	TORCEGNO	TN
1725	SIDERNO	RC	1851	SORGONO	NU	1965	STRA	VE	L089	TELVE	TN	L212	TORCHIARA	SA
1726	SIENA	SI	1852	SORI	GE	1968	STRADELLA	PV	L090	TELVE DI SOPRA	TN	L213	TORCHIAROLO	BR
1727	SIGILLO	PG	1853	SORIANELLO	VV	1969	STRAMBINELLO	TO	L093	TEMPIO PAUSANIA	OT	L214	TORRELLA DEI LOMBARDI	AV
1728	SIGNA	FI	1854	SORIANO CALABRO	VV	1970	STRAMBINO	TO	L094	TEMU'	BS	L215	TORRELLA DEL SANNIO	CB
1729	SILANDRO .SCHLANDERS.	BZ	1855	SORIANO NEL CIMINO	VT	1973	STRANGOLAGALLI	FR	L096	TENNA	TN	L216	TORGIANO	PG
1730	SILANUS	NU	1856	SORICO	CO	1974	STREGNA	UD	L097	TENNO	TN	L217	TORGNON	AO
F116	SILEA	TV	1857	SORISO	NO	1975	STREMO	TN	L100	TEOLO	PD	L219	TORINO	TO
1732	SILIGO	SS	1858	SORISOLE	BG	1976	STRESA	VB	L102	TEORA	AV	L218	TORINO DI SANGRO	CH
1734	SILIQUA	CA	1860	SORMANO	CO	1977	STREVI	AL	L103	TERAMO	TE	L220	TORITTO	BA
1735	SILIUS	CA	1861	SORRADILE	OR	1978	STRIANO	NA	L104	TERDOBBIATE	NO	L221	TORLINO VIMERCATI	CR
M347	SILLANO GIUNCUGNANO	LU	1862	SORRENTO	NA	1980	STRONA	BI	L105	TERELLE	FR	L223	TORNACO	NO
1736	SILLAVENGO	NO	1863	SORSO	SS	1981	STRONCONE	TR	L106	TERENTO .TERENTEN.	BZ	L224	TORNARECCIO	CH
1738	SILVANO D'ORBA	AL	1864	SORTINO	SR	1982	STRONGOLI	KR	E548	TERENZO	PR	L225	TORNATA	CR
1739	SILVANO PIETRA	PV	1865	SOSPIRO	CR	1984	STRONPIANA	VC	M282	TERGU	SS	L227	TORNIMPARTE	AQ
1741	SILVI	TE	1866	SOSPIROLO	BL	1985	STROPPO	CN	L108	TERLANO .TERLAN.	BZ	L228	TORNO	CO
1742	SIMALA	OR	1867	SOSSANO	VI	1986	STROZZA	BG	L109	TERLIZZI	BA	L229	TORNOLO	PR
1743	SIMAXIS	OR	1868	SOSTEGNO	BI	1990	STURNO	AV	M210	TERME VIGLIATORE	ME	L230	TORO	CB
1744	SIMBARIO	VV	1869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	B014	SUARDI	PV	L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO		L231	TORPE'	NU
1745	SIMERI CRICHI	CZ	1871	SOVER	TN	1991	SUBBIANO	AR		.TRAMIN AN DER.	BZ	L233	TORRACA	SA
1747	SINAGRA	ME	1872	SOVERATO	CZ	1992	SUBIACO	RM	L112	TERMINI IMERESE	PA	L235	TORRALBA	SS
A468	SINALUNGA	SI	1873	SOVERE	BG	1993	SUCCIVO	CE	L113	TERMOLI	CB	L237	TORRAZZA COSTE	PV
1748	SINDIA	NU	1874	SOVERIA MANNELLI	CZ	1994	SUEGLIO	LC	L115	TERNATE	VA	L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO
1749	SINI	OR	1875	SOVERIA SIMERI	CZ	1995	SUELLI	CA	L116	TERNENGO	BI	L239	TORRAZZO	BI
1750	SINIO	CN	1876	SOVERZENE	BL	1996	SUELLO	LC	L117	TERNI	TR	L245	TORRE ANNUNZIATA	NA
1751	SINISCOLA	NU	1877	SOVICILLE	SI	1997	SUISIO	BG	L118	TERNO D'ISOLA	BG	L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV
1752	SINNAI	CA	1878	SOVICO	MB	1998	SULBIATE	MB	L120	TERRACINA	LT	L251	TORRE BOLDONE	BG
1753	SINOPOLI	RC	1879	SOVIZZO	VI	1804	SULMONA	AQ	L121	TERRAGNOLO	TN	L252	TORRE BORMIDA	CN
1754	SIRACUSA	SR	1873	SOVRAMONTE	BL	L002	SULZANO	BS	L122	TERRALBA	OR	L243	TORRE CAJETANI	FR
1756	SIRIGNANO	AV	1880	SOZZAGO	NO	L003	SUMIRAGO	VA	L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS	L247	TORRE CANAVESE	TO
1757	SIRIS	OR	1881	SPADAFORA	ME	L004	SUMMONTE	AV	L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	L256	TORRE D'ARESE	PV
1633	SIRMIONE	BS	1884	SPADOLA	VV	L006	SUNI	OR	L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	L257	TORRE DE' BUSI	LC

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
L262	TORRE DE NEGRI	PV	L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	L484	UGENTO	LE	L591	VALLE DI MADDALONI	CE	L720	VELLEZZO BELLINI	PV			
L263	TORRE DE' PASSERI	PE	M341	TREMEZZINA	CO	L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	L593	VALLE LOMELLINA	PV	L723	VELO D'ASTICO	VI			
L258	TORRE DE' PICENARDI	CR	L372	TREMOSINE SUL GARDA	BS	L487	UGGIATE-TREVANO	CO	L606	VALLE MOSSO	BI	L722	VELO VERONESE	VR			
L265	TORRE DE' ROVERI	BG	L375	TRENITA	CS	L488	ULA' TIRSO	OR	L617	VALLE SALIMBENE	PV	L724	VELTURNO.FELDTURNS.	BZ			
L259	TORRE DEL GRECO	NA	L377	TRENTINARA	SA	L489	ULASSAI	OG	L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	L725	VENAFRO	IS			
L267	TORRE DI MOSTO	VE	L378	TRENTO	TN	L490	ULTIMO .ULTEN.	BZ	L596	VALLEBONA	IM	L727	VENARIA REALE	TO			
L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ	L379	TRENTOLA DUCENTA	CE	D786	UMBERTIDE	PG	L598	VALLECORSIA	FR	L728	VENAROTTA	AP			
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	L380	TRENZANO	BS	L492	UMBRIATICO	KR	L599	VALLECROSA	IM	L729	VENASCA	CN			
L269	TORRE D'ISOLA	PV	L381	TREPPLO CARNICO	UD	L494	URAGO D'OGLIO	BS	L603	VALLEDOLMO	PA	L726	VENAUS	TO			
L272	TORRE LE NOCELLE	AV	L382	TREPPLO GRANDE	UD	L496	URAS	OR	L604	VALLEDORIA	SS	L730	VENDONE	SV			
L241	TORRE MONDOVA'	CN	L383	TREPUIZZI	LE	L497	URBANA	PD	I322	VALLEFIORITA	CZ	L731	VENDROGNO	LC			
L274	TORRE ORSAIA	SA	L384	TREQUANDA	SI	L498	URBANIA	PU	M331	VALLEFOGLIA	PU	L733	VENEGONO INFERIORE	VA			
L276	TORRE PALLAVICINA	BG	L386	TRESANA	MS	L499	URBE	SV	M362	VALLELAGHI	TN	L734	VENEGONO SUPERIORE	VA			
L277	TORRE PELLICE	TO	L388	TRESCORE BALNEARIO	BG	L500	URBINO	PU	L607	VALLELONGA	VV	L735	VENETICO	ME			
L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	L389	TRESCORE CREMASCO	CR	L501	URBISAGLIA	MC	L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	L736	VENEZIA	VE			
L279	TORRE SAN PATRIZIO	FM	L390	TRESIGALLO	FE	L502	URGNANO	BG	L605	VALLEMAIO	FR	L737	VENIANO	CO			
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	L392	TRESIVIO	SO	L503	URI	SS	L611	VALLEPIETRA	RM	L738	VENOSA	PZ			
L246	TORREANO	UD	L393	TRESNURAGHES	OR	L505	URURI	CB	L612	VALLERANO	VT	M364	VENTASSO	RE			
L248	TORREBELVICINO	VI	L396	TREVENZUOLO	VR	L506	URZULEO	OG	L613	VALLERMOSA	CA	L739	VENTICANO	AV			
L253	TORREBRUNA	CH	L397	TREVI	PG	L507	USCIO	GE	L614	VALLEROTONDA	FR	L741	VENTIMIGLIA	IM			
L254	TORRECUSO	BN	L398	TREVI NEL LAZIO	FR	L508	USELLUS	OR	L616	VALLESACCARDA	AV	L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA			
L270	TORREGLIA	PD	L399	TREVICO	AV	L509	USINI	SS	L623	VALLEVE	BG	L742	VENTOTENE	LT			
L271	TORREGROTTA	ME	L400	TREVIGLIO	BG	L511	USMATE VELATE	MB	L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	L743	VENZONE	UD			
L273	TORREMGGIORE	FG	L402	TREVIGNANO	TV	L512	USSANA	CA	L625	VALLINFREDA	RM	L745	VERANO .VOERAN.	BZ			
M286	TORRENOVA	ME	L401	TREVIGNANO ROMANO	RM	L513	USSARAMANNA	VS	L626	VALLIO TERME	BS	L744	VERANO BRIANZA	MB			
L281	TORRESINA	CN	L403	TREVILLE	AL	L514	USSASSAI	OG	L628	VALLI DELLA LUCANIA	SA	L746	VERBANIA	VB			
L282	TORRETTA	PA	L404	TREVIOLIO	BG	L515	USSEAU	TO	L627	VALLI DI NERA	PG	L747	VERBICARO	CS			
L285	TORREVECCHIAPIA	PV	L407	TREVISIO	TV	L516	USSELGIO	TO	L629	VALLI TORINESE	TO	L748	VERCANIA	CO			
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	L406	TREVISIO BRESCIANO	BS	L517	USSITA	MC	L631	VALLORATE	CN	L749	VERCEJA	SO			
L287	TORRI DEL BENACO	VR	L408	TREZZANO ROSA	MI	L519	USTICA	PA	L633	VALMACCA	AL	L750	VERCELLI	VC			
L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI	L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	L521	UTA	CA	L634	VALMADRERA	LC	L751	VERCURAGO	BG			
L286	TORRI IN SABINA	RI	L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	L522	UZZANO	PT	L636	VALMALA	CN	L752	VERDELLINO	LC			
L290	TORRICE	FR	L410	TREZZO TINELLA	CN	L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	L639	VALMONTONE	RM	L753	VERDELLO	BG			
L294	TORRICELLA	TA	L413	TREZZONE	CO	L525	VACOME	RI	L640	VALMOREA	CO	M337	VERDERIO	LC			
L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	L414	TRIBANO	PD	L526	VACRI	CH	L641	VALMOZZOLA	PR	L758	VERDUNO	CN			
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	L415	TRIBIANO	MI	L527	VADENA .PFATTEN.	BZ	L642	VALNEGRA	BG	L762	VERGATO	BO			
L291	TORRICELLA LIGURIA	CH	L416	TRIBOGNA	GE	L528	VADO LIGURE	SV	L643	VALPELLINE	AO	L764	VERGHERETO	FC			
L295	TORRICELLA SICURA	TE	L418	TRICARICO	MT	L533	VAGLI SOTTO	LU	L644	VALPERGA	TO	L765	VERGIATE	VA			
L292	TORRICELLA VERZATE	PV	L419	TRICASE	LE	L529	VAGLIA	FI	B510	VALPRATO SOANA	TO	L768	VERMEZZO	MI			
L298	TORRIGLIA	GE	L420	TRICERRO	VC	L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	M320	VALSAMOGGIA	BO	L769	VERMIGLIO	TN			
L299	TORRILE	PR	L421	TRICESIMO	UD	L531	VAGLIO SERRA	AT	L647	VALSAVARENCHÉ	AO	L771	VERNANTE	CN			
L301	TORRIONI	AV	L422	TRICHIANA	BL	L537	VAIANO	PO	D513	VALSINNI	MT	L772	VERNASCA	PC			
L303	TORRITA DI SIENA	SI	L423	TRIEI	OG	L535	VAIANO CREMASCO	CR	C936	VALSOLDA	CO	L773	VERNATE	MI			
L302	TORRITA TIBERINA	RM	L424	TRIESTE	TS	L538	VAIE	TO	L650	VALSTAGNA	VI	L774	VERNAZZA	SP			
A355	TORTOLI	OG	L425	TRIGGIANO	BA	L539	VAILATE	CR	L651	VALSTRONA	VB	L775	VERNO	PO			
L304	TORTONA	AL	L426	TRIGOLO	CR	L540	VAIRANO PATENORA	CE	L653	VALTOPINA	PG	L776	VERNOLE	LE			
L305	TORTORA	CS	L427	'TRINITA'	CN	M265	VAJONTA'	PN	L655	VALTORTA	BG	L777	VEROLANUOVA	BS			
L306	TORTORELLA	SA	L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	OT	M334	VAL BREMBILLA	BG	L654	VALTOURNENCHE	AO	L778	VEROLAVECCHIA	BS			
L307	TORTORETO	TE	B915	TRINITAPOLI	BT	L565	VAL DELLA TORRE	TO	L656	VALVA	SA	L779	VEROLENGO	TO			
L308	TORTORICI	ME	L429	TRINO	VC	L562	VAL DI NIZZA	PV	M346	VALVASONE ARZENE	PN	L780	VEROLI	FR			
L309	TORVISCOSA	UD	L430	TRIORA	IM	L564	VAL DI VIZZE .PFITSCH.	BZ	L658	VALVERDE	CT	L781	VERONA	VR			
L312	TOSCOLANO MADERNO	BS	L431	TRIPI	ME	M374	VAL DI ZOLDO	BL	L659	VALVERDE	PV	D193	VERONELLA	VR			
L314	TOSSICIA	TE	L432	TRISOBBIO	AL	L638	VAL MASINO	SO	L468	VALVESTINO	BS	L783	VERRAYES	AO			
L316	TOVO DI SANTAGATA	SO	L433	TRISSINO	VI	H259	VAL REZZO	CO	L660	VANDOIES .VINTL.	BZ	C282	VERRES	AO			
L315	TOVO SAN GIACOMO	SV	L434	TRIUOGGIO	MB	L544	VALBONDIONE	BG	L664	VANZAGHELLO	MI	L784	VERRETTO	PV			
L317	TRABIA	PA	L435	TRIVENTO	CB	L545	VALBREMO	BG	L665	VANZAGO	MI	L785	VERRONE	BI			
L319	TRADATE	VA	L436	TRIVERO	BI	L546	VALBREVENNA	GE	L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	L788	VERRUA PO	PV			
L321	TRAMATZA	OR	L437	TRIVIGLIANO	FR	L547	VALBRONA	CO	L667	VAPRIO D'ADDA	MI	L787	VERRUA SAVOIA	TO			
L322	TRAMBILENO	TN	L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	L551	VALDAGNO	VI	L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO			
L323	TRAMONTI	SA	L439	TRIVIGNO	PZ	M343	VALDAONE	TN	L669	VARALLO	VC	L795	VERTOVA	BG			
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	L440	TRIVOLZIO	PV	L552	VALDAORA .OLANG.	BZ	L670	VARALLO POMBIA	NO	L797	VERUCCHIO	RN			
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	L444	TRODENNA NEL PARCO NATURALE	AL	L554	VALDASTICO	VI	L671	VARANO BORGHI	VA	L798	VERUNO	NO			
L326	TRAMUTOLA	PZ		.TRUDEN IM NATURPA	BZ	L556	VALDENGIO	BI	L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	L799	VERVIO	SO			
L327	TRANA	TO	L445	TROFARELLO	TO	G319	VALDERICE	TP	L673	VARAPODIO	RC	L801	VERZEGNIS	UD			
L328	TRANI	BT	L447	TROIA	FG	L557	VALDIDENTRO	SO	L675	VARAZZE	SV	L802	VERZINO	KR			
L330	TRAONA	SO	L448	TROINA	EN	L558	VALDIERI	CN	L676	VARCO SABINO	RI	L804	VERZUOLO	CN			
L331	TRAPANI	TP	L449	TROMELLO	PV	L561	VALDINA	ME	L677	VAREDO	MB	L805	VESCOVANA	PD			
L332	TRAPPETO	PA	L450	TRONTANO	VB	L563	VALDISOTTO	SO	L678	VARENA	TN	L806	VESCOVATO	CR			
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	L565	VALDOBBIADENE	TV	L680	VARENNA	LC	L807	VESIME	AT			
L334	TRASACCO	AQ	L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	L566	VALDUGGIA	VC	L682	VARESE	VA	L808	VESPOLATE	NO			
L335	TRASAGHIS	UD	L452	TROPEA	VV	L568	VALEGGIO	PV	L681	VARESE LIGURE	SP	L809	VESSALICO	IM			
L336	TRASQUERA	VB	L453	TROVO	PV	L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	L685	VARISELLA	TO	L810	VESTENANOVA	VR			
L337	TRATALIAS	CI	L454	TRUCCAZZANO	MI	L569	VALENTANO	VT	L686	VARMO	UD	L811	VESTIGNE'	TO			
L338	TRAUSELLA	TO	L455	TUBRE .TAUFERS IM MIJENSTERTAL.	BZ	L570	VALENZA	AL	L687	VARNIA .VAHRN.	BZ	L812	VESTONE	BS			
I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	L458	TUFARA	CB	L571	VALENZANO	BA	L689	VARSÌ	PR	L813	VESTRENO	LC			
L339	TRAVAGLIATO	BS	L459	TUFFILLO	CH	L572	VALERA FRATTA	LO	L690	VARZI	PV	L814	VETRALLA	VT			
L342	TRAVEDONA-MONATE	VA	L460	TUFINO	NA	L573	VALFABBRICA	PG	L691	VARZO	VB	L815	VETTO	RE			
L345	TRAVERSELLA	TO	L461	TUFO	AV	L574	VALFENERA	AT	A701	VASANELLO	VT	L817	VEZZA D'ALBA	CN			
L346	TRAVERSETOLO	PR	L462	TUGLIE	LE	L575	VALFLORIANA	TN	L693	VASIA	IM	L816	VEZZA D'OGLIO	BS			
L340	TRAVES	TO	L463	TUILI	VS	L576	VALFURVA	SO	E372	VASTO	CH	L819	VEZZANO LIGURE	SP			
L347	TRAVESIO	PN	L464	TULA	SS	L577	VALGANNA	VA	L696	VASTOGIRARDI	IS	L820	VEZZANO SUL COSTOLO	RE			
L348	TRAVO	PC	L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	L578	VALGIOIE	TO	L698	VAUDA CANAVESE	TO	L823	VEZZI PORTIO	SV			
M361	TRE VILLE	TN	G507	TURANIA	RI	L579	VALGOGGIO	BG	L699	VAZZANO	VV	L826	VIADANA	MN			
L349	TREBASELEGHE	PD	L469	TURANO LODIGIANO	LO	L580	VALGRANA	CN	L700	VAZZOLA	TV	L827	VIADANICA	BG			
L353	TREBISACCE	CS	L470	TURATE	CO	L581	VALGREGHENTINO	LC	L702	VECCHIANO	PI	L828	VIAGRANDE	CT			
M280	TRECASE	NA	L471	TURBIGO	MI	L582	VALGRISENCHÉ	AO	L704	VEDANO AL LAMBRO	MB	L829	VIALE	AT			
L355	TRECASTAGNI	CT	L472	TURI	BA	L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	L703	VEDANO OLONA	VA	L830	VIALFRE'	TO			
M318	TRECASTELLI	AN	L473	TURRI	VS	L584	VALLADA AGORDINA	BL	L706	VEDELAGO	TV	L831	VIANO	RE			
L356	TRECATE	NO	L474	TURRIACO	GO	L586	VALLANZENGO	BI	L707	VEDESETA	BG	L833	VIAREGGIO	LU			
L357	TRECCHINA	PZ	L475	TURRIVALIGNANI	PE	L588	VALLARSA	TN	L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MB	L834	VIARIGI	AT			
L359	TRECENTA	RO	L477	TURSI	MT	L589	VALLATA	AV	L710	VEGGIANO	PD	F537	VIBO VALENTIA	VV			
L361	TREDOZIO	FC	L478	TUSA	ME	L594	VALLE AGRICOLA	CE	L711	VEGLIE	LE	L835	VIBONATI	SA			
L363	TREGLIO	CH	L310	TUSCANIA	VT	L595	VALLE AURINA .AHRNTAL.	BZ	L712	VEGLIO	BI	L836	VICALVI	FR			
L364	TREGNAGO	VR	C789	UBIALE CLANEZZO	BG	L597	VALLE CASTELLANA	TE	L713	VEJANO	VT	L837	VICARI	PA			
L366	TREIA	MC	L480	UBOLDO	VA	G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	L715	VELESO	CO	L838	VICCHIO	FI			
L367	TREISO	CN	L482	UCRIA	ME	L590	VALLE DI CADORE	BL	L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	L840	VICENZA	VI			
L368	TREMENICO	LC	L483	UDINE	UD	L601	VALLE DI CASIES .GSIES.	BZ	L719	VELLETRI	RM	L548	VICO CANAVESE	TO			

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
L842	VICO DEL GARGANO	FG	L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	M058	VINCHIO	AT	M130	VOLTURARA IRPINA	AV
L845	VICO EQUENSE	NA	L936	VILLA DI SERIO	BG	L983	VILLANOVA D'ARDENGLI	PV	M059	VINCI	FI	M132	VOLTURINO	FG
L843	VICO NEL LAZIO	FR	L908	VILLA DI TIRANO	SO	L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	M060	VINOVO	TO	M133	VOLVERA	TO
L841	VICOFORTE	CN	L938	VILLA D'OONA	BG	L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	M062	VINZAGLIO	NO	M136	VOTTIGNASCO	CN
L846	VICOLI	PE	L937	VILLA ESTENSE	PD	L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	M063	VIOLA	CN	M138	ZACCANOPOLI	VV
L847	VICOLLUNGO	NO	L943	VILLA FARALDI	IM	L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	M065	VIONE	BS	M139	ZAFFERANA ETNEA	CT
L850	VICOPIANO	PI	L966	VILLA GUARDIA	CO	L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	M067	VIPITENO .STERZING.	BZ	M140	ZAGARISE	CZ
L851	VICOVARO	RM	L957	VILLA LAGARINA	TN	L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	M069	VIRLE PIEMONTE	TO	M141	ZAGAROLO	RM
M259	VIDDALBA	SS	A081	VILLA LATINA	FR	L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	M070	VISANO	BS	M142	ZAMBANA	TN
L854	VIDIGULFO	PV	L844	VILLA LITERNO	CE	L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	M071	VISCHE	TO	M143	ZAMBRONE	VV
L856	VIDOR	TV	L969	VILLA MINOZZO	RE	L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	M072	VISCIANO	NA	M144	ZANDOBBIO	BG
L857	VIDRACCO	TO	F804	VILLA POMA	MN	L990	VILLANOVA SOLARO	CN	M073	VISCO	UD	M145	ZANE'	VI
L858	VIESTE	FG	M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	M077	VISONE	AL	M147	ZANICA	BG
L859	VIETRI DI POTENZA	PZ	H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	M078	VISSO	MC	M267	ZAPPONETA	FG
L860	VIETRI SUL MARE	SA	I118	VILLA SAN PIETRO	CA	L992	VILLANOVA TULO	CA	M079	VISTARINO	PV	M150	ZAVATTARELLO	PV
L866	VIGANO'	LC	M019	VILLA SAN SECONDO	AT	L986	VILLANOVAFORRU	VS	M080	VISTRORIO	TO	M152	ZECCONI	PV
L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	L987	VILLANOVAFRANCA	VS	M081	VITA	TP	M153	ZEDDIANI	OR
L868	VIGARANO MAINARDA	FE	M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	L994	VILLANTERIO	PV	M082	VITERBO	VT	M156	ZELBIO	CO
L869	VIGASIO	VR	M022	VILLA SANTA MARIA	CH	L995	VILLANOVA SUL CLISI	BS	M083	VITICUSO	FR	M158	ZELO BUON PERSICO	LO
L872	VIGEVANO	PV	M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	M278	VILLAPERUCCIO	CI	M085	VITO D'ASIO	PN	M160	ZELO SURREGIONE	MI
L873	VIGLIANELLO	PZ	I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	B903	VILLAPIANA	CS	M086	VITORCHIANO	VT	M161	ZEME	PV
L874	VIGGIANO	PZ	L909	VILLA SANTINA	UD	L998	VILLAPUTZU	CA	M088	VITTORIA	RG	M162	ZENEVREDO	PV
L876	VIGGIU'	VA	I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	L999	VILLAR DORA	TO	M089	VITTORIO VENETO	TV	M163	ZENSON DI PIAVE	TV
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	A609	VILLA VERDE	OR	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	M090	VITTORITO	AQ	M165	ZERBA	PC
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	M034	VILLA VICENTINA	UD	M013	VILLAR PELLICE	TO	M091	VITUONE	MI	M166	ZERBO	PV
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	L915	VILLABASSA NIEDERDORF.	BZ	M014	VILLAR PEROSA	TO	M093	VITULANO	BN	M167	ZERBOLO'	PV
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	L916	VILLABATE	PA	M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	M092	VITULAZIO	CE	M168	ZERFALIU	OR
L882	VIGNANELLO	VT	L923	VILLACHIARA	BS	M002	VILLARBASSE	TO	M094	VIU'	TO	M169	ZERI	MS
L883	VIGNATE	MI	L924	VILLACIDRO	VS	M003	VILLARBOIT	VC	M096	VIVARO	PN	M170	ZERMEGHEDO	VI
L885	VIGNOLA	MO	L931	VILLADEATI	AL	M004	VILLAREGGIA	TO	M095	VIVARO ROMANO	RM	M171	ZERO BRANCO	TV
L886	VIGNOLA FALESINA	TN	L939	VILLADOSE	RO	G309	VILLARICCA	NA	M098	VIVERONE	BI	M172	ZEVIO	VR
L887	VIGNOLE BORBERA	AL	L906	VILLADOSSOLA	VB	M009	VILLAROMAGNANO	AL	M100	VIZZINI	CT	M173	ZIANO DI FIEMME	TN
L888	VIGNOLO	CN	L942	VILLAFALLETTO	CN	M011	VILLAROSA	EN	M101	VIZZOLA TICINO	VA	L848	ZIANO PIACENTINO	PC
L889	VIGNONE	VB	L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	M016	VILLASALTO	CA	M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI
L890	VIGO DI CADORE	BL	L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	M017	VILLASANTA	MB	M103	VO'	PD	M177	ZIGNAGO	SP
L893	VIGO DI FASSA	TN	L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	B738	VILLASIMIUS	CA	M104	VOBARNO	BS	M178	ZIMELLA	VR
L892	VIGODARZERE	PD	L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	M025	VILLASOR	CA	M105	VOBBIA	GE	M179	ZIMONE	BI
L894	VIGOLO	BG	L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	M026	VILLASPECIOSA	CA	M106	VOCCA	VC	M180	ZINASCO	PV
L897	VIGOLZONE	PC	L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	M027	VILLASTELLONE	TO	M108	VODO CADORE	BL	M182	ZOAGLI	GE
L898	VIGONE	TO	L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	M028	VILLATA	VC	M109	VOGHERA	PV	M183	ZOCCA	MO
L899	VIGONOVO	VE	L951	VILLAFRATI	PA	M030	VILLAURBANA	OR	M110	VOGHERA	FE	M184	ZOCCO	BG
L900	VIGONZA	PD	L952	VILLAGA	VI	M031	VILLAVALLELONGA	AQ	M111	VOGOGNA	VB	M185	ZOLA PREDOSA	BO
L904	VIGUZZOLO	AL	L953	VILLAGRANDE STRISAILI	OG	M032	VILLAVERLA	VI	M113	VOLANO	TN	M187	ZOLLINO	LE
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	L958	VILLALAGO	AQ	M363	VILLE D'ANAUNIA	TN	M115	VOLLA	NA	M188	ZONE	BS
L913	VILLA BASILICA	LU	L959	VILLALBA	CL	L981	VILLENEUVE	AO	M116	VOLONGO	CR	M189	ZOPPE' DI CADORE	BL
L917	VILLA BISCOSSI	PV	L961	VILLAFONSINA	CH	M043	VILLESSE	GO	M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	M190	ZOPPOLA	PN
L919	VILLA CARCINA	BS	L963	VILLALVERNIA	AL	M041	VILLETTA BARREA	AQ	M119	VOLPARA	PV	M194	ZOVENCEDO	VI
L920	VILLA CASTELLI	BR	L964	VILLAMAGNA	CH	M042	VILLETTE	VB	M120	VOLPEDO	AL	M196	ZUBIENA	BI
L922	VILLA CELIERA	PE	L965	VILLAMAINA	AV	M044	VILLIMPENTA	MN	M121	VOLPEGLINO	AL	M197	ZUCCARELLO	SV
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	L966	VILLAMAR	VS	M045	VILLONGO	BG	M122	VOLPIANO	TO	M199	ZUGLIANO	VI
L928	VILLA CORTESE	MI	L967	VILLAMARZANA	RO	M048	VILLORBA	TV	M125	VOLTA MANTOVANA	MN	M200	ZUGLIO	UD
L929	VILLA D'ADDA	BG	L968	VILLAMASSARGIA	CI	M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	M123	VOLTAGGIO	AL	M201	ZUMAGLIA	BI
A215	VILLA D'ALME'	BG	L970	VILLAMIROGLIO	AL	M052	VIMERCATE	MB	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	M202	ZUMAPANO	CS
L933	VILLA DEL BOSCO	BI	L971	VILLANDRO .VILLANDERS.	BZ	M053	VIMODRONE	MI	M126	VOLTERRA	PI	M203	ZUNGOLI	AV
L934	VILLA DEL CONTE	PD	L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	M055	VINADIO	CN	M127	VOLTIDO	CR	M204	ZUNGRI	VV
D801	VILLA DI BRIANO	CE	L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	M057	VINCHIATURO	CB	M131	VOLTURARA APPULA	FG			

**PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA
DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF**

PARTITO POLITICO	CODICE
Centro Democratico	A10
Conservatori e Riformisti	A33
Fare!	A34
Federazione dei Verdi	B30
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	C12
IDEA – Identità e Azione	C35
Italia dei Valori	C31
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Movimento Associativo Italiani all'Estero	E14
Movimento La Puglia in Più	E32
Movimento Politico Forza Italia	F15
Nuovo Centrodestra	H17
Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea	L19
Partito Democratico	M20
Partito Liberale Italiano	N21
Partito Socialista Italiano	R22
Popolari per l'Italia	S23
Possibile	S36
Scelta Civica	T24
Sinistra Ecologia Libertà	U25
Stella Alpina	U37
Südtiroler Volkspartei	W26
Union Valdôtaine	Y27
Unione di Centro	Y29
Unione per il Trentino	Z28
Unione Sudamericana Emigrati Italiani	Z38

SCADENZE	CONTRIBUENTE	SOSTITUTO DI IMPOSTA	CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 7 MARZO 2017		Invia all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche rilasciate.	
ENTRO IL 31 MARZO 2017	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
A PARTIRE DAL 15 APRILE 2017	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione pre-compilata		
ENTRO IL 7 LUGLIO 2017	Presenta al proprio sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
	Riceve dal sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
ENTRO IL 23 LUGLIO 2017	Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte a condizione che, alla data del 7 luglio, abbia già trasmesso l'80 per cento delle dichiarazioni prese in carico.
A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 2017 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2017)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.	
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.		
ENTRO IL 25 OTTOBRE 2017	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.		
A NOVEMBRE 2017	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.	
ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2017	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.